

REGIONE PIEMONTE BU39S1 26/09/2024

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza
Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dalla n. 121 alla n. 133 - seduta n. 20 del 24 luglio 2024

Documento allegato

Ufficio di Presidenza

Delibera n. 121/2024 - Cl. 1.4.2

Oggetto PRESA ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO". (SS/NL/GA)

Seduta n. 20

L'anno 2024, il giorno 24 luglio alle ore 11.12 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO, CERA.

Non sono presenti:

A Relazione del Presidente NICCO

PRESA ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO". (SS/NL/GA)

Premesso che in data 8 e 9 giugno 2024 si sono svolte le elezioni regionali per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale e che in data 22 luglio ha avuto luogo la seduta d'insediamento del Consiglio regionale;

Visto l'articolo 24, comma 1 dello Statuto regionale, ai sensi del quale tutti i consiglieri regionali devono appartenere a un gruppo

consiliare, secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio regionale, e che ogni gruppo deve eleggere un presidente che ne dirige l'attività al fine dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea, fatta comunque salva la libertà organizzativa per lo svolgimento dell'attività politica di pertinenza del gruppo stesso;

Visto l'articolo 15, comma 6 del Regolamento interno, in base al quale entro 4 giorni dalla prima seduta i gruppi si convocano e procedono alla costituzione dei propri organi, nominando un presidente ed eventualmente uno o due vicepresidenti;

Visto l'articolo 15, comma 7 del Regolamento interno, in base al quale dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Consiglio entro due giorni;

Visto l'articolo 15, comma 1 del Regolamento interno, concernente la composizione dei gruppi consiliari;

Vista la nota del 22 luglio 2024 (prot. C.R. n. 16031/2024), con la quale si comunica che è costituito il gruppo consiliare denominato "Partito Democratico", cui aderiscono i consiglieri regionali Alberto Avetta, Mauro Calderoni, Monica Canalis, Nadia Conticelli, Fabio Isnardi, Simona Paonessa, Laura Pompeo, Domenico Ravetti, Domenico Rossi, Mauro Salizzoni, Daniele Valle ed Emanuela Verzella, eletti nelle liste circoscrizionali "PD Partito Democratico Pentenero Presidente", nonché la consigliera Giovanna Pentenero, candidata Presidente collegata alla lista regionale "Gianna Pentenero Presidente";

Dato atto che la lista "PD Partito Democratico Pentenero Presidente" è stata presentata in tutte le otto circoscrizioni della regione;

Considerato che, con la citata nota, il gruppo ha altresì comunicato di aver nominato presidente del gruppo Giovanna Pentenero;

Considerato, altresì, che il gruppo "Partito Democratico" ha dichiarato di costituirsi come gruppo di opposizione e di rinunciare al contributo annuo per le spese di funzionamento, come previsto dall'articolo 84, commi 5 e 6 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16;

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

D E L I B E R A

di prendere atto che:

1) dal 22 luglio 2024 è costituito, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale, il gruppo consiliare "Partito Democratico" composto da Alberto Avetta, Mauro Calderoni, Monica Canalis, Nadia Conticelli, Fabio Isnardi, Simona Paonessa, Giovanna Pentenero, Laura Pompeo, Domenico Ravetti, Domenico Rossi, Mauro Salizzoni, Daniele Valle ed Emanuela Verzella;

2) dalla stessa data la consigliera Giovanna Pentenero assume le funzioni di presidente del gruppo;

3) il gruppo consiliare "Partito Democratico" si qualifica gruppo di opposizione, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento interno;

4) il gruppo consiliare "Partito Democratico" rinuncia al contributo annuo per le spese di funzionamento, ai sensi dell'articolo 84, commi 5 e 6 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16.

Ufficio di Presidenza

Delibera n. 122/2024 - Cl. 1.4.2

Oggetto PRESA ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA". (SS/NL/GA)

Seduta n. 20

L'anno 2024, il giorno 24 luglio alle ore 11.12 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO, CERA.

Non sono presenti:

A relazione del Presidente NICCO

PRESA ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA". (SS/NL/GA)

Premesso che in data 8 e 9 giugno 2024 si sono svolte le elezioni regionali per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale e che in data 22 luglio ha avuto luogo la seduta d'insediamento del Consiglio regionale;

Visto l'articolo 24, comma 1 dello Statuto regionale, ai sensi del quale tutti i consiglieri regionali devono appartenere a un gruppo

consiliare, secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio regionale, e che ogni gruppo deve eleggere un presidente che ne dirige l'attività al fine dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea, fatta comunque salva la libertà organizzativa per lo svolgimento dell'attività politica di pertinenza del gruppo stesso;

Visto l'articolo 15, comma 6 del Regolamento interno, in base al quale entro 4 giorni dalla prima seduta i gruppi si convocano e procedono alla costituzione dei propri organi, nominando un presidente ed eventualmente uno o due vicepresidenti;

Visto l'articolo 15, comma 7 del Regolamento interno, in base al quale dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Consiglio entro due giorni;

Visto l'articolo 15, comma 1 del Regolamento interno, concernente la composizione dei gruppi consiliari;

Vista la nota del 22 luglio 2024 (prot. C.R. n. 16034/2024), con la quale si comunica che è costituito il gruppo consiliare denominato "Fratelli d'Italia", cui aderiscono i consiglieri regionali Paola Antonetto, Federica Barbero, Alessandra Binzoni, Marina Bordese, Sergio Ebornabo, Gianluca Godio, Davide Nicco, Silvia Raiteri, Roberto Ravello, Carlo Riva Vercellotti e Davide Zappalà, eletti nelle liste circoscrizionali "Fratelli d'Italia Giorgia Meloni", nonché i consiglieri Daniela Cameroni e Claudio Sacchetto, eletti nella lista regionale "Per il Piemonte";

Dato atto che la lista "Fratelli d'Italia Giorgia Meloni" è stata presentata in tutte le otto circoscrizioni della regione;

Considerato che, con la citata nota, il gruppo ha altresì comunicato di aver nominato presidente del gruppo Carlo Riva Vercellotti;

Considerato, altresì, che il suddetto gruppo dichiara di rinunciare al contributo annuo per le spese di funzionamento, come previsto dall'articolo 84, commi 5 e 6 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16;

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

DELIBERA

di prendere atto che:

1) dal 22 luglio 2024 è costituito, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale, il gruppo consiliare "Fratelli d'Italia", composto da Paola Antonetto, Federica Barbero, Alessandra Binzoni, Marina Bordese, Daniela Cameroni, Sergio Ebornabo, Gianluca Godio, Davide Nicco, Silvia Raiteri, Roberto Ravello, Carlo Riva Vercellotti, Claudio Sacchetto e Davide Zappalà;

2) dalla stessa data il consigliere Carlo Riva Vercellotti assume le funzioni di presidente del gruppo;

3) il gruppo consiliare "Fratelli d'Italia" rinuncia al contributo annuo per le spese di funzionamento, ai sensi dell'articolo 84, commi 5 e 6, della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16.

Ufficio di Presidenza

Delibera n. 123/2024 - Cl. 1.4.2

Oggetto PRESA ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "FORZA ITALIA". (SS/NL/GA)

Seduta n. 20

L'anno 2024, il giorno 24 luglio alle ore 11.12 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO, CERA.

Non sono presenti:

A relazione del Presidente NICCO

PRESA ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "FORZA ITALIA". (SS/NL/GA)

Premesso che in data 8 e 9 giugno 2024 si sono svolte le elezioni regionali per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale e che in data 22 luglio ha avuto luogo la seduta d'insediamento del Consiglio regionale;

Visto l'articolo 24, comma 1 dello Statuto regionale, ai sensi del quale tutti i consiglieri regionali devono appartenere a un gruppo

consiliare, secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio regionale, e che ogni gruppo deve eleggere un presidente che ne dirige l'attività al fine dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea, fatta comunque salva la libertà organizzativa per lo svolgimento dell'attività politica di pertinenza del gruppo stesso;

Visto l'articolo 15, comma 6 del Regolamento interno, in base al quale entro 4 giorni dalla prima seduta i gruppi si convocano e procedono alla costituzione dei propri organi, nominando un presidente ed eventualmente uno o due vicepresidenti;

Visto l'articolo 15, comma 7 del Regolamento interno, in base al quale dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Consiglio entro due giorni;

Visto l'articolo 15, comma 1 del Regolamento interno, concernente la composizione dei gruppi consiliari;

Vista la nota del 22 luglio 2024 (prot. C.R. n. 16100 del 23.07.2024), con la quale si comunica che è costituito il gruppo consiliare denominato "Forza Italia", cui aderiscono i consiglieri regionali Debora Biglia, Davide Buzzi Langhi, Mauro Fava, Francesco Graglia e Paolo Ruzzola, eletti nelle liste circoscrizionali "Forza Italia Berlusconi PPE-UDC-PLI", nonché la consigliera Annalisa Beccaria, eletta nella lista regionale "Per il Piemonte" e il Presidente della Giunta regionale Alberto Cirio, collegato alla citata lista regionale;

Dato atto che la lista "Forza Italia Berlusconi PPE-UDC-PLI" è stata presentata in sette delle otto circoscrizioni della regione;

Considerato che, con la citata nota, il gruppo ha altresì comunicato di aver nominato presidente del gruppo Paolo Ruzzola;

Considerato, altresì, che il suddetto gruppo dichiara di rinunciare al contributo annuo per le spese di funzionamento, come previsto dall'articolo 84, commi 5 e 6 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16;

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

DELIBERA

di prendere atto che:

1) dal 22 luglio 2024 è costituito, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale, il gruppo consiliare "Forza Italia", composto da Annalisa Beccaria, Debora Biglia, Davide Buzzi Langhi, Alberto Cirio, Mauro Fava, Francesco Graglia e Paolo Ruzzola;

2) dalla stessa data il consigliere Paolo Ruzzola assume le funzioni di presidente del gruppo;

3) il gruppo consiliare "Forza Italia" rinuncia al contributo annuo per le spese di funzionamento, ai sensi dell'articolo 84, commi 5 e 6 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16.

Delibera n. 124/2024 - Cl. 1.4.2

Oggetto PRESA ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "LISTA CIVICA CIRIO PRESIDENTE PIEMONTE MODERATO E LIBERALE". (SS/NL/GA)

Seduta n. 20

L'anno 2024, il giorno 24 luglio alle ore 11.12 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO, CERA.

Non sono presenti:

A relazione del Presidente NICCO

PRESA ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "LISTA CIVICA CIRIO PRESIDENTE PIEMONTE MODERATO E LIBERALE". (SS/NL/GA)

Premesso che in data 8 e 9 giugno 2024 si sono svolte le elezioni regionali per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale e che in data 22 luglio ha avuto luogo la seduta d'insediamento del Consiglio regionale;

Visto l'articolo 24, comma 1 dello Statuto regionale, ai sensi del quale tutti i consiglieri regionali devono appartenere a un gruppo consiliare, secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio regionale, e che ogni gruppo deve eleggere un presidente che ne dirige l'attività al fine dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea, fatta comunque salva la libertà organizzativa per lo svolgimento dell'attività politica di pertinenza del gruppo stesso;

Visto l'articolo 15, comma 6 del Regolamento interno, in base al quale entro 4 giorni dalla prima seduta i gruppi si convocano e procedono alla costituzione dei propri organi, nominando un presidente ed eventualmente uno o due vicepresidenti;

Visto l'articolo 15, comma 7 del Regolamento interno, in base al quale dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Consiglio entro due giorni;

Preso, inoltre, atto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 1 del Regolamento interno, concernente la composizione dei gruppi consiliari;

Vista la nota del 22 luglio 2024 (prot. C.R. n. 16033 del 22.07.2024), con la quale si comunica che è costituito il gruppo consiliare denominato "Lista civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale", cui aderiscono i consiglieri regionali Sergio Bartoli, Mario Salvatore Castello, Silvio Magliano, Elena Rocchi e Daniele Sobrero, tutti eletti nelle liste circoscrizionali "Lista civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale";

Dato atto che la "Lista civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale" è stata presentata in tutte le otto circoscrizioni della regione;

Considerato che, con la citata nota, il gruppo ha altresì comunicato di aver nominato presidente del gruppo Silvio Magliano;

Considerato, altresì, che il suddetto gruppo dichiara di rinunciare al contributo annuo per le spese di funzionamento, come previsto dall'articolo 84, commi 5 e 6 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16;

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

DELIBERA

di prendere atto che:

1) dal 22 luglio 2024 è costituito, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale, il gruppo consiliare "Lista civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale", composto da Sergio Bartoli, Mario Salvatore Castello, Silvio Magliano, Elena Rocchi e Daniele Sobrero;

2) dalla stessa data il consigliere Silvio Magliano assume le funzioni di presidente del gruppo;

3) il gruppo consiliare "Lista civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale" rinuncia al contributo annuo per le spese di funzionamento, ai sensi dell'articolo 84, commi 5 e 6 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16.

Ufficio di Presidenza

Delibera n. 125/2024 - Cl. 1.4.2

Oggetto PRESA ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "LEGA SALVINI PIEMONTE". (SS/NL/GA)

Seduta n. 20

L'anno 2024, il giorno 24 luglio alle ore 11.12 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO, CERA.

Non sono presenti:

A relazione del Presidente NICCO

PRESA ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "LEGA SALVINI PIEMONTE". (SS/NL/GA)

Premesso che in data 8 e 9 giugno 2024 si sono svolte le elezioni regionali per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale e che in data 22 luglio ha avuto luogo la seduta d'insediamento del Consiglio regionale;

Visto l'articolo 24, comma 1 dello Statuto regionale, ai sensi del quale tutti i consiglieri regionali devono appartenere a un gruppo

consiliare, secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio regionale, e che ogni gruppo deve eleggere un presidente che ne dirige l'attività al fine dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea, fatta comunque salva la libertà organizzativa per lo svolgimento dell'attività politica di pertinenza del gruppo stesso;

Visto l'articolo 15, comma 6 del Regolamento interno, in base al quale entro 4 giorni dalla prima seduta i gruppi si convocano e procedono alla costituzione dei propri organi, nominando un presidente ed eventualmente uno o due vicepresidenti;

Visto l'articolo 15, comma 7 del Regolamento interno, in base al quale dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Consiglio entro due giorni;

Visto l'articolo 15, comma 1 del Regolamento interno, concernente la composizione dei gruppi consiliari;

Vista la nota del 22 luglio 2024 (prot. C.R. n. 16032 del 23.07.2024), con la quale si comunica che è costituito il gruppo consiliare denominato "Lega Salvini Piemonte", cui aderiscono i consiglieri regionali Andrea Cerutti, Luigi Genesio Icardi, Marco Protopapa e Fabrizio Ricca, eletti nelle liste circoscrizionali "Lega Salvini Piemonte", nonché i consiglieri Fabio Carosso e Gianna Gancia, eletti nella lista regionale "Per il Piemonte";

Dato atto che la lista "Lega Salvini Piemonte" è stata presentata in tutte le otto circoscrizioni della regione;

Considerato che, con la citata nota, il gruppo ha altresì comunicato di aver nominato presidente del gruppo Fabrizio Ricca;

Considerato, altresì, che il suddetto gruppo dichiara di rinunciare al contributo annuo per le spese di funzionamento, come previsto dall'articolo 84, commi 5 e 6 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16;

L'Ufficio di Presidenza, ***unanime***,

DELIBERA

di prendere atto che:

1) dal 22 luglio 2024 è costituito, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale, il gruppo consiliare "Lega Salvini Piemonte" composto da Fabio Carosso, Andrea Cerutti, Gianna Gancia, Luigi Genesio Icardi, Marco Protopapa e Fabrizio Ricca;

2) dalla stessa data il consigliere Fabrizio Ricca assume le funzioni di presidente del gruppo;

3) il gruppo consiliare "Lega Salvini Piemonte" rinuncia al contributo annuo per le spese di funzionamento, ai sensi dell'articolo 84, commi 5 e 6 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16.

Ufficio di Presidenza

Delibera n. 126/2024 - Cl. 1.4.2

Oggetto PRESA ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "STATI UNITI D'EUROPA PER IL PIEMONTE". (SS/NL/GA)

Seduta n. 20

L'anno 2024, il giorno 24 luglio alle ore 11.12 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO, CERA.

Non sono presenti:

A relazione del Presidente NICCO

PRESA ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "STATI UNITI D'EUROPA PER IL PIEMONTE". (SS/NL/GA)

Premesso che in data 8 e 9 giugno 2024 si sono svolte le elezioni regionali per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale e che in data 22 luglio ha avuto luogo la seduta d'insediamento del Consiglio regionale;

Visto l'articolo 24, comma 1 dello Statuto regionale, ai sensi del

quale tutti i consiglieri regionali devono appartenere a un gruppo consiliare, secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio regionale, e che ogni gruppo deve eleggere un presidente che ne dirige l'attività al fine dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea, fatta comunque salva la libertà organizzativa per lo svolgimento dell'attività politica di pertinenza del gruppo stesso;

Visto l'articolo 15, comma 6 del Regolamento interno, in base al quale entro 4 giorni dalla prima seduta i gruppi si convocano e procedono alla costituzione dei propri organi, nominando un presidente ed eventualmente uno o due vicepresidenti;

Visto l'articolo 15, comma 7 del Regolamento interno, in base al quale dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Consiglio entro due giorni;

Visto l'articolo 15, comma 1 del Regolamento interno, concernente la composizione dei gruppi consiliari;

Vista la nota del 22 luglio 2024 (prot. C.R. n. 16102 del 23.07.2024), con la quale la consigliera regionale Vittoria Nallo, eletta nelle liste circoscrizionali "Stati Uniti d'Europa per il Piemonte", comunica la costituzione del gruppo consiliare denominato "Stati Uniti d'Europa per il Piemonte", di cui assume la presidenza;

Dato atto che la lista "Stati Uniti d'Europa per il Piemonte" è stata presentata in tutte le otto circoscrizioni della regione;

Considerato, altresì, che il gruppo "Stati Uniti d'Europa per il Piemonte" ha dichiarato di costituirsi come gruppo di opposizione e di rinunciare al contributo annuo per le spese di funzionamento, come previsto dall'articolo 84, commi 5 e 6 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16;

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

D E L I B E R A

di prendere atto che:

1) dal 22 luglio 2024 è costituito, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale, il gruppo

consiliare “Stati Uniti d’Europa per il Piemonte” composto dalla consigliera Vittoria Nallo;

2) dalla stessa data la consigliera Vittoria Nallo assume le funzioni di presidente del gruppo;

3) il gruppo consiliare “Stati Uniti d’Europa per il Piemonte” si qualifica gruppo di opposizione, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento interno;

4) il gruppo consiliare “Stati Uniti d’Europa per il Piemonte” rinuncia al contributo annuo per le spese di funzionamento, ai sensi dell’articolo 84, commi 5 e 6 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16.

Ufficio di Presidenza

Delibera n. 127/2024 - Cl. 1.4.2

Oggetto PRESA ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE". (SS/NL/GA)

Seduta n. 20

L'anno 2024, il giorno 24 luglio alle ore 11.12 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO, CERA.

Non sono presenti:

A relazione del Presidente NICCO

PRESA ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE". (SS/NL/GA)

Premesso che in data 8 e 9 giugno 2024 si sono svolte le elezioni regionali per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale e che in data 22 luglio ha avuto luogo la seduta d'insediamento del Consiglio regionale;

Visto l'articolo 24, comma 1 dello Statuto regionale, ai sensi del quale tutti i consiglieri regionali devono appartenere a un gruppo

consiliare, secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio regionale, e che ogni gruppo deve eleggere un presidente che ne dirige l'attività al fine dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'assemblea, fatta comunque salva la libertà organizzativa per lo svolgimento dell'attività politica di pertinenza del gruppo stesso;

Visto l'articolo 15, comma 6 del Regolamento interno, in base al quale entro 4 giorni dalla prima seduta i gruppi si convocano e procedono alla costituzione dei propri organi, nominando un presidente ed eventualmente uno o due vicepresidenti;

Visto l'articolo 15, comma 7 del Regolamento interno, in base al quale dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Consiglio entro due giorni;

Visto l'articolo 15, comma 1 del Regolamento interno, concernente la composizione dei gruppi consiliari;

Vista la nota del 22 luglio 2024 (prot. C.R. n. 16103 del 23.07.2024), con la quale si comunica che è costituito il gruppo consiliare denominato "Movimento 5 stelle", cui aderiscono i consiglieri regionali Pasquale Coluccio, Sarah Disabato e Alberto Unia, eletti nelle liste circoscrizionali "Movimento 5 stelle";

Dato atto che la lista "Movimento 5 stelle" è stata presentata in tutte le otto circoscrizioni della regione;

Considerato che, con la citata nota, il gruppo ha altresì comunicato di aver nominato presidente del gruppo Sarah Disabato;

Considerato, altresì, che il gruppo "Movimento 5 stelle" ha dichiarato di costituirsi come gruppo di opposizione e di rinunciare al contributo annuo per le spese di funzionamento, come previsto dall'articolo 84, commi 5 e 6 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16;

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

D E L I B E R A

di prendere atto che:

1) dal 22 luglio 2024 è costituito, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale, il gruppo consiliare "Movimento 5 stelle" composto da Pasquale Coluccio, Sarah Disabato e Alberto Unia;

2) dalla stessa data la consigliera Sarah Disabato assume le funzioni di presidente del gruppo;

3) il gruppo consiliare "Movimento 5 stelle" si qualifica gruppo di opposizione, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento interno;

4) il gruppo consiliare "Movimento 5 stelle" rinuncia al contributo annuo per le spese di funzionamento, ai sensi dell'articolo 84, commi 5 e 6 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16.

Ufficio di Presidenza

Delibera n. 128/2024 - Cl. 1.4.2

Oggetto PRESA ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "ALLEANZA VERDI SINISTRA - SINISTRA ITALIANA EUROPA VERDE POSSIBILE RETI CIVICHE". (SS/NL/GA)

Seduta n. 20

L'anno 2024, il giorno 24 luglio alle ore 11.12 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO, CERA.

Non sono presenti:

A relazione del Presidente NICCO

PRESA ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "ALLEANZA VERDI SINISTRA - SINISTRA ITALIANA EUROPA VERDE POSSIBILE RETI CIVICHE". (SS/NL/GA)

Premesso che in data 8 e 9 giugno 2024 si sono svolte le elezioni regionali per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale e che in data 22 luglio ha avuto luogo la seduta d'insediamento del Consiglio regionale;

Visto l'articolo 24, comma 1 dello Statuto regionale, ai sensi del quale tutti i consiglieri regionali devono appartenere a un gruppo consiliare, secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio regionale, e che ogni gruppo deve eleggere un presidente che ne dirige l'attività al fine dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea, fatta comunque salva la libertà organizzativa per lo svolgimento dell'attività politica di pertinenza del gruppo stesso;

Visto l'articolo 15, comma 6 del Regolamento interno in base al quale entro 4 giorni dalla prima seduta i gruppi si convocano e procedono alla costituzione dei propri organi, nominando un presidente ed eventualmente uno o due vicepresidenti;

Visto l'articolo 15, comma 7 del Regolamento interno, in base al quale dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Consiglio entro due giorni;

Visto l'articolo 15, comma 1 del Regolamento interno, concernente la composizione dei gruppi consiliari;

Vista la nota del 23 luglio 2024 (prot. C.R. n. 16145/2024), con la quale si comunica che è costituito il gruppo consiliare denominato "Alleanza Verdi Sinistra - Sinistra Italiana Europa Verde Possibile Reti Civiche", cui aderiscono le consigliere regionali Valentina Cera, Giulia Marro e Alice Ravinale, elette nelle liste circoscrizionali "Alleanza Verdi Sinistra";

Dato atto che la lista "Alleanza Verdi Sinistra" è stata presentata in tutte le otto circoscrizioni della regione;

Considerato che, con la citata nota, il gruppo ha altresì comunicato di aver nominato presidente del gruppo Alice Ravinale;

Considerato, altresì, che il gruppo "Alleanza Verdi Sinistra - Sinistra Italiana Europa Verde Possibile Reti Civiche" ha dichiarato di costituirsi come gruppo di opposizione e di rinunciare al contributo annuo per le spese di funzionamento, come previsto dall'articolo 84, commi 5 e 6 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16;

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

DELIBERA

di prendere atto che:

1) dal 23 luglio 2024 è costituito, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale, il gruppo consiliare "Alleanza Verdi Sinistra - Sinistra Italiana Europa Verde Possibile Reti Civiche" composto da Valentina Cera, Giulia Marro e Alice Ravinale;

2) dalla stessa data la consigliera Alice Ravinale assume le funzioni di presidente del gruppo;

3) il gruppo consiliare "Alleanza Verdi Sinistra - Sinistra Italiana Europa Verde Possibile Reti Civiche" si qualifica gruppo di opposizione, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento interno;

4) il gruppo consiliare "Alleanza Verdi Sinistra - Sinistra Italiana Europa Verde Possibile Reti Civiche" rinuncia al contributo annuo per le spese di funzionamento, ai sensi dell'articolo 84, commi 5 e 6 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16.

Ufficio di Presidenza

Delibera n. 129/2024 - Cl. 4.5.1

Oggetto XII LEGISLATURA. DETERMINAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2024 PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 1981, N. 20. (CM/AA)

Seduta n. 20

L'anno 2024, il giorno 24 luglio alle ore 11.12 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO, CERA.

Non sono presenti:

A relazione del Presidente NICCO

XII LEGISLATURA. DETERMINAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2024 PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 1981, N. 20. (CM/AA)

Richiamato l'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 10 ottobre 2012, n. 174 che, ai fini dell'erogazione della quota corrispondente all'80% dei trasferimenti erariali a favore delle

Regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del SSN, delle politiche sociali per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, prescrive, tra le altre misure, quella di definire, per le legislature successive a quella in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna Regione;

Considerato che, con deliberazione del 6 dicembre 2012, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha individuato il parametro omogeneo di cui al punto precedente nel costo di una unità di categoria D, posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere;

Visto l'art. 1, commi 4 (sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 29) e 4 bis della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20, in base al quale ai gruppi consiliari sono assegnate annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza le risorse per la spesa del personale, calcolate in misura pari all'importo corrispondente al costo di un dipendente regionale di categoria D, posizione economica D6, rideterminato sulla base degli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa, per il numero dei consiglieri appartenenti al gruppo consiliare, e che l'Ufficio di Presidenza provvede ad aggiornare tale importo nel caso di modifiche al parametro omogeneo individuato come sopra descritto;

Considerato che il valore del parametro D6, aggiornato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 12 gennaio 2023 nell'importo di euro 62.288,00, è calcolato prendendo a riferimento la retribuzione tabellare, l'indennità di comparto, la vacanza contrattuale, il compenso incentivante (produttività e specifiche responsabilità), il lavoro straordinario ed i buoni pasto, in misura forfettaria di 20 mensilità;

Considerato che il parametro D6, utilizzato per quantificare il budget delle risorse per la spesa del personale di ciascun gruppo, è ridotto del 50% per i consiglieri che rivestono la carica di Presidente della Giunta regionale, Presidente del Consiglio regionale e di Vicepresidente del Consiglio regionale;

Rilevato che con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 24 gennaio 2024 sono state assegnate le risorse per la spesa del personale dei singoli gruppi consiliari per l'anno 2024, relative alla XI legislatura, computandole sulla base del periodo 1° gennaio-14 luglio 2024 e dando atto che, in caso di durata

maggiore della legislatura, le risorse sarebbero state riproporzionate in aumento;

Rilevato inoltre che con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 62 del 13 marzo 2024 e n. 77 del 28 marzo 2024 sono state rideterminate le risorse finanziarie per l'anno 2024, relative alla XI legislatura, per la spesa per il personale spettante ai singoli gruppi consiliari per l'adesione di alcuni componenti dei gruppi consiliari al gruppo misto, computandole sulla base del periodo 1° gennaio-14 luglio 2024 e dando atto che, in caso di durata maggiore della legislatura, le risorse sarebbero state riproporzionate in aumento;

Considerato che il Consiglio regionale della XII legislatura si è insediato in data 22 luglio 2024 e che pertanto occorre rideterminare le risorse assegnate con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 24 gennaio 2024, e successivamente aggiornate e rideterminate con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 62 del 13 marzo 2024 e n. 77 del 28 marzo 2024, come risulta dal prospetto allegato (**Allegato A**) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che il budget di spesa per il personale dei singoli gruppi consiliari è determinato in base al numero dei componenti, tenuto conto degli attuali incarichi di cui all'articolo 1, comma 4 bis, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 a decorrere dalla data di costituzione del gruppo;

Ritenuto di procedere alla determinazione delle risorse finanziarie per la spesa per il personale spettante ai singoli gruppi consiliari della XII legislatura, in proporzione al periodo intercorrente dalla data di costituzione dei singoli gruppi alla data del 31 dicembre 2024, secondo il prospetto allegato (**Allegato B**) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

D E L I B E R A

1. di rideterminare le risorse assegnate con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 24 gennaio 2024, e successivamente aggiornate e rideterminate con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 62 del 13 marzo 2024 e n. 77 del 28 marzo 2024, come risulta dal prospetto allegato (**Allegato A**) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di procedere alla determinazione delle risorse finanziarie per la spesa per il personale spettante ai singoli gruppi consiliari della XII legislatura, in proporzione al periodo intercorrente dalla data di costituzione dei singoli gruppi alla data del 31 dicembre 2024, secondo il prospetto allegato (**Allegato B**) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

ALLEGATO A)

GRUPPI CONSILIARI	COMPONENTI AL NETTO DELLE CARICHE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 4 BIS DELLA L.R. 20/81 DAL 01/01/2024 AL 29/02/2024	COMPONENTI AL NETTO DELLE CARICHE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 4 BIS DELLA L.R. 20/81 DAL 01/03/2024 AL 12/03/2024	COMPONENTI AL NETTO DELLE CARICHE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 4 BIS DELLA L.R. 20/81 DAL 13/03/2024 AL 20/03/2024	COMPONENTI AL NETTO DELLE CARICHE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 4 BIS DELLA L.R. 20/81 DAL 21/03/2024 AL 14/07/2024	IMPORTO PRO CAPITE ANNUO	IMPORTO DAL 01/01/2024 AL 29/02/2024	IMPORTO DAL 01/03/2024 AL 12/03/2024	IMPORTO DAL 13/03/2024 AL 20/03/2024	IMPORTO DAL 21/03/2024 AL 14/07/2024	BUDGET ANNO 2024 XI LEGISLATURA 01/01/2024 - 14/07/2024	IMPORTO DAL 15/07/2024 AL 21/07/2024	BUDGET ANNO 2024 XI LEGISLATURA 01/01/2024 - 21/07/2024
FORZA ITALIA	4,5	4,5	4,5	4,5	62.288,00					150.103,87	5.360,85	155.464,72
LEGA SALVINI PIEMONTE	19	18	17	17	62.288,00	194.011,80	36.760,13	358.751,65		589.523,58	20.252,11	609.775,69
PARTITO DEMOCRATICO	9,5	9,5	9,5	9,5	62.288,00					316.885,95	11.317,36	328.203,31
MOVIMENTO CINQUE STELLE	3	3	3	3	62.288,00					100.069,25	3.573,90	103.643,15
MODERATI	1	1	1	1	62.288,00					33.356,42	1.191,30	34.547,72
CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE - MONVISO	1	1	1	1	62.288,00					33.356,42	1.191,30	34.547,72
FRATELLI D' ITALIA	4	4	4	4	62.288,00					133.425,66	4.765,20	138.190,86
LIBERI UGUALI VERDI	1	1	1	1	62.288,00					33.356,42	1.191,30	34.547,72
GRUPPO MISTO M40 UNIONE POPOLARE	1	1	1	1	62.288,00					33.356,42	1.191,30	34.547,72
GRUPPO MISTO EUROPA VERDE	1	1	1	1	62.288,00					33.356,42	1.191,30	34.547,72
GRUPPO MISTO CONS. LEONE			1	1	62.288,00			21.103,04		21.103,04	1.191,30	22.294,34
GRUPPO MISTO CONS. ROSETTA				1	62.288,00				19.741,55	19.741,55	1.191,30	20.932,85
TOTALE										1.497.635,00	53.608,52	1.551.243,52

ALLEGATO B)

GRUPPI CONSILIARI	COMPONENTI AL NETTO DELLE CARICHE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 4 BIS DELLA L.R. 20/1981	IMPORTO PRO CAPITE ANNUO	BUDGET ANNUALE	BUDGET 2024 XII LEGISLATURA
FRATELLI D' ITALIA costituito il 22/07/2024	12,5	62.288,00	778.600,00	346.753,55
PARTITO DEMOCRATICO costituito il 22/07/2024	12,5	62.288,00	778.600,00	346.753,55
FORZA ITALIA costituito il 22/07/2024	6	62.288,00	373.728,00	166.441,70
LEGA SALVINI PIEMONTE costituito il 22/07/2024	6	62.288,00	373.728,00	166.441,70
LISTA CIVICA CIRIO PRESIDENTE PIEMONTE MODERATO E LIBERALE costituito il 22/07/2024	5	62.288,00	311.440,00	138.701,42
MOVIMENTO 5 STELLE costituito il 22/07/2024	3	62.288,00	186.864,00	83.220,85
ALLEANZA VERDI SINISTRA - SINISTRA ITALIANA EUROPA VERDE POSSIBILE RETI CIVICHE costituito il 23/07/2024	3	62.288,00	186.864,00	82.710,30
STATI UNITI D'EUROPA PER IL PIEMONTE costituito il 22/07/2024	1	62.288,00	62.288,00	27.740,28
TOTALE			3.052.112,00	1.358.763,35

Ufficio di Presidenza

Delibera n. 130/2024 - Cl. 4.5.1

Oggetto RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI SCHEMI DEI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO PREVISTI DALLE LEGGI REGIONALI N. 20, DELL'8 GIUGNO 1981 E N. 39, DEL 1 DICEMBRE 1998. NUOVI INDIRIZZI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO E DI LAVORO AUTONOMO DEI GRUPPI CONSILIARI. (CM/AA)

Seduta n. 20

L'anno 2024, il giorno 24 luglio alle ore 11.12 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO, CERA.

Non sono presenti:

A relazione del Presidente NICCO

RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI SCHEMI DEI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO PREVISTI DALLE LEGGI REGIONALI N. 20, DELL'8 GIUGNO 1981 E N. 39, DEL 1 DICEMBRE 1998. NUOVI INDIRIZZI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO E DI LAVORO AUTONOMO DEI GRUPPI CONSILIARI. (CM/AA)

Considerato che la legge regionale n. 20 dell'8 giugno 1981 (*Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari*) è stata oggetto di diversi interventi normativi regionali, ai quali hanno fatto seguito numerosi provvedimenti deliberativi di approvazione e aggiornamento degli schemi dei contratti di diritto privato di natura fiduciaria di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo pieno e parziale, e dei contratti di lavoro autonomo ai sensi degli articoli 3 bis e 3 ter di seguito riportati:

- DUP n. 77 assunta in data 29 marzo 2019 avente ad oggetto *"Prime disposizioni attuative degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale n. 20 del 17 dicembre 2018. Modifica schemi contrattuali. Approvazione"*;

- DUP n. 105 assunta in data 6 giugno 2019 avente ad oggetto *"Ricognizione e aggiornamento schemi dei contratti di diritto privato a tempo determinato e di collaborazione da stipulare presso i Gruppi consiliari ai sensi della L.R. n. 20 del 8 giugno 1981 e presso gli Uffici di comunicazione ai sensi della L.R. n. 39 del 1 dicembre 1998. Schemi contrattuali per Portavoce della o del Presidente del Consiglio regionale ai sensi della L.R. n. 25 del 26 ottobre 2009 e della figura professionale di supporto alla o al Presidente del Consiglio regionale ai sensi della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008"*;

- DUP n. 19 assunta in data 30 gennaio 2020 avente ad oggetto *"Legge regionale n. 20 del 8 giugno 1981 integrata da successive modifiche. Indirizzi per la stipulazione dei contratti di lavoro di diritto privato. Aggiornamento ed integrazioni"*;

- DUP n. 215 assunta in data 27 ottobre 2022 avente ad oggetto *"Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione Europea". Aggiornamento degli schemi dei contratti di diritto privato a tempo determinato per il personale di cui alle leggi regionali 8 giugno 1981 n. 20, 1° dicembre 1998 n. 39 e 26 ottobre 2009 n. 25"*;

- DUP n. 106 assunta in data 23 maggio 2024 avente ad oggetto *"Leggi regionali n. 20 del 8 giugno 1981 e n. 39 del 1° dicembre 1998. Nuovi indirizzi per la stipulazione dei contratti di lavoro di diritto privato (contratti di lavoro a tempo determinato e lavoro autonomo)"*;

- DUP n. 113 assunta in data 25 giugno 2024 avente ad oggetto *"Aggiornamento schemi contratti di diritto privato di lavoro autonomo per il personale di cui alle leggi regionali 8 giugno 1981 n. 20 e 1° dicembre 1998 n. 39. Sostituzione degli allegati "A" e "B" della DUP n. 106 del 23 maggio 2024"*;

Rilevato che i provvedimenti deliberativi citati hanno previsto l'applicazione della disciplina dei contratti di diritto privato, in quanto compatibile, anche ai contratti di diritto privato degli Uffici di Comunicazione dell'Ufficio di Presidenza, stipulati ai sensi della legge regionale n. 39 del 1° dicembre 1998 *"Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e*

sull'ordinamento del personale assegnato” al fine di garantire uniformità di disciplina;

Ritenuto necessario, in occasione dell'avvio della XII legislatura, ricomprendere in un unico atto deliberativo tutte le tipologie degli schemi da utilizzare per i contratti dei gruppi consiliari e degli Uffici di Comunicazione dell'Ufficio di Presidenza, gli indirizzi per la stipula ed i parametri economici dei medesimi contratti;

Visti gli schemi contrattuali da utilizzare per la stipulazione dei contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo pieno e part-time, e di lavoro autonomo, presso i gruppi consiliari ai sensi della l.r. 20/1981, come risulta dai documenti allegati (**Allegato A1, Allegato A2 e Allegato A3**) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti altresì gli schemi contrattuali per la stipulazione dei contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo pieno e a part-time, e di lavoro autonomo per il personale degli Uffici di Comunicazione del Presidente del Consiglio regionale e dei singoli componenti dell'Ufficio di Presidenza ai sensi della l.r. n. 39/1998, come risulta dai documenti allegati (**Allegato B1, Allegato B2, Allegato B3, Allegato B4, Allegato B5 e Allegato B6**) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare lo schema di contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato per il Portavoce del Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 25 del 26 ottobre 2009, come risulta dal documento allegato (**Allegato C1**) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto inoltre di approvare lo schema di contratto di lavoro autonomo per la figura professionale a supporto dell'attività istituzionale del Presidente del Consiglio regionale prevista dall'art. 14, comma 3 bis, della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, così come modificata dalle leggi regionali n. 5 del maggio 2012 e n. 8 del 15 settembre 2014, come risulta dal documento allegato (**Allegato D1**) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti il documento “Nuovi indirizzi per la stipulazione dei contratti di diritto privato a tempo determinato e di lavoro autonomo dei Gruppi consiliari” e il prospetto “Parametri per la definizione del trattamento economico dei contratti a tempo determinato del personale dei Gruppi consiliari”, ai sensi dell'art. 3 bis della legge regionale n. 20/81, allegati (**Allegato E e Allegato F**) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

I valori di cui all'Allegato F sono stati rideterminati prendendo a riferimento i trattamenti tabellari previsti dal vigente CCNL 16 novembre 2022 per il personale del comparto e dal CCNL 16 luglio 2024 per il personale dirigenziale e tenendo conto dei valori minimi e massimi del trattamento accessorio stabilito dalla contrattazione collettiva;

Ritenuto opportuno precisare che i valori di cui al punto precedente, richiamati nell'Allegato F, hanno esclusivo valore parametrico per la definizione dell'importo dei contratti a tempo determinato dei gruppi consiliari, non determinando in alcun modo un inquadramento del personale, trattandosi di contratti di diritto privato;

Ritenuto inoltre di applicare il contenuto degli Allegati E e F, in quanto compatibile, anche ai contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo pieno e a part-time, e di lavoro autonomo degli Uffici di Comunicazione dell'Ufficio di Presidenza ai sensi della l.r. n. 39/1998, in modo da garantire uniformità di disciplina;

Ritenuto infine di demandare agli uffici competenti della Direzione Amministrazione Personale, Sistemi informativi e Organismi di garanzia l'inserimento di eventuali modifiche di natura meramente formale che dovessero rendersi necessarie agli allegati schemi contrattuali;

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

D E L I B E R A

1. di approvare gli schemi contrattuali da utilizzare per la stipulazione dei contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo pieno e a part-time e di lavoro autonomo, presso i gruppi consiliari ai sensi della l.r. 20/1981, come risulta dai documenti allegati (**Allegato A1, Allegato A2 e Allegato A3**) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare gli schemi contrattuali da utilizzare per la stipulazione dei contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo pieno e a part-time, e di lavoro autonomo per il personale che opererà presso gli Uffici di

Comunicazione del Presidente del Consiglio regionale e dei singoli componenti dell'Ufficio di Presidenza ai sensi della l.r. n. 39/98, come risulta dai documenti allegati (**Allegato B1, Allegato B2, Allegato B3, Allegato B4, Allegato B5 e Allegato B6**) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. di approvare lo schema di contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato per il Portavoce del Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 25 del 26 ottobre 2009, come risulta dal documento allegato (**Allegato C1**) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

4. di approvare lo schema di contratto di lavoro autonomo per la figura professionale a supporto dell'attività istituzionale del Presidente del Consiglio regionale prevista dall'art. 14, comma 3 bis, della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, così come modificata dalle leggi regionali n. 5 del 4 maggio 2012 e n. 8 del 15 settembre 2014, come risulta dal documento allegato (**Allegato D1**) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

5. di approvare il documento "Nuovi indirizzi per la stipula dei contratti di lavoro di diritto privato a tempo determinato e di lavoro autonomo", allegato (**Allegato E**) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

6. di approvare il prospetto "Parametri per la definizione del trattamento economico dei contratti a tempo determinato del personale dei Gruppi consiliari" ai sensi dell'art. 3 bis, della legge regionale n. 20/81, allegato (**Allegato F**) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

7. di applicare il contenuto degli Allegati E ed F, in quanto compatibile, anche ai contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo pieno e a part-time, e di lavoro autonomo degli Uffici di Comunicazione dell'Ufficio di Presidenza ai sensi della l.r. n. 39/1998, in modo da garantire uniformità di disciplina;

8. di demandare agli uffici competenti della Direzione Amministrazione Personale, Sistemi informativi e Organismi di garanzia l'inserimento di eventuali modifiche di natura meramente formale che dovessero rendersi necessarie agli allegati schemi contrattuali;

9. di stabilire che, dalla data di approvazione della presente deliberazione, cessano di avere efficacia le seguenti deliberazioni:

n. 77/2019, n. 105/2019, n. 19/2020, n. 215/2022, n. 106/2024 e
n. 113/2024.

Gruppo Consiliare regionale

Al/Alla Responsabile della Direzione
 Amministrazione, Personale, Sistemi
 informativi e Organismi di garanzia
 Settore Trattamento economico
 Consiglieri, Personale e Organizzazione

Loro sedi

**Oggetto: Comunicazione stipulazione contratto a tempo determinato ai sensi della
 Legge regionale 8 giugno 1981 n. 20.**

Il/La sottoscritto/a _____, Presidente del Gruppo consiliare,
 _____, comunica la stipulazione
 di un contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi della normativa in oggetto,
 con il/la sig/sig.ra _____.

Si allegano:

- o scheda di sintesi;
- o 3 copie del contratto;
- o curriculum vitae;
- o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (generale);
- o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione al limite previsto dall'art. 13 del d.l. 24 aprile 2014 n. 66 convertito dall'art. 1 comma 1 della legge 23 giugno 2014 n. 89;
- o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul servizio prestato presso altre amministrazioni;
- o dichiarazione ai sensi dell'art. 13 del Codice di comportamento del Consiglio regionale;
- o dichiarazione detrazioni di imposta;
- o comunicazione coordinate bancarie;
- o copia di documento di identità;
- o copia del tesserino codice fiscale o tessera sanitaria.

Torino _____

 (Il/La Presidente)

L.R. n. 20/1981

**CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO
A TEMPO DETERMINATO E PIENO**

Versione aggiornata a Luglio 2024

Art. 2
(Decorrenza e durata)

Il presente contratto decorre dal _____ ed ha termine il _____

Il contratto può essere risolto da entrambe le parti in qualsiasi momento oltre che per giustificato motivo, anche a causa del venir meno del rapporto fiduciario, sulla base di una adeguata motivazione. Il rapporto contrattuale si risolve comunque nei seguenti casi:

- ✓ scadenza ordinaria ed anticipata della legislatura;
- ✓ scioglimento del Gruppo consiliare;
- ✓ variazione della composizione del Gruppo che determini una diminuzione del budget finanziario;
- ✓ violazioni delle prescrizioni inerenti gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 3
(Trattamento economico)

Il trattamento economico onnicomprensivo, quantificato sulla base dei parametri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 20 del 17 dicembre 2018, corrisposto in mensilità posticipate, è pari a euro _____ (in lettere: _____/00) annui lordi. Non sono riconosciute voci accessorie o benefit di alcun tipo.

Art. 4
(Sede e orario di lavoro)

La sede di lavoro è a Torino, presso i locali del Gruppo consiliare siti in via _____.

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, dal lunedì al venerdì. Il dipendente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura di assegnazione ed all'espletamento delle funzioni affidate.

Art. 5
(Periodo di prova)

Il dipendente è sottoposto ad un periodo di prova la cui durata non può essere superiore a due settimane per i rapporti fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. La durata della prova è pari a _____. Ciascuna delle parti può altresì recedere dal contratto in qualunque momento del periodo di prova.

OPPURE

Il dipendente NON è sottoposto ad un periodo di prova.

Art. 6

(Diritto alla formazione)

Il dipendente usufruisce della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81, organizzata dagli uffici del Consiglio regionale. Il dipendente può altresì usufruire della formazione organizzata dal Consiglio regionale. La partecipazione è autorizzata dal Presidente del Gruppo consiliare.

Art. 7

(Enti ed istituti che ricevono i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi)

Le attività connesse all'elaborazione e liquidazione delle competenze per il personale dei Gruppi consiliari sono effettuate dagli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge regionale 20/1981.

Il dipendente viene iscritto, ai fini pensionistici, assistenziali e del trattamento di fine rapporto, all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. A tal fine gli uffici del Consiglio regionale effettuano le relative trattenute nella misura prevista dalla legislazione nazionale vigente.

In materia di trattamento di fine rapporto trova applicazione quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile che sarà erogato direttamente dall'INPS secondo le forme ed i tempi previsti per i dipendenti del comparto Funzioni locali.

Il Consiglio regionale versa all'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro i contributi assistenziali necessari per garantire l'assicurazione del lavoratore in caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o invalidità.

Art. 8

(Congedi retribuiti e non retribuiti)

Il dipendente ha diritto di usufruire annualmente delle giornate di ferie, della giornata del Santo patrono e di permessi retribuiti o non retribuiti secondo quanto previsto dal CCNL e dalla normativa vigente, come dettagliato dalla scheda informativa, allegata al presente contratto.

Art. 9

(Doveri del dipendente)

Il dipendente si impegna a svolgere le attività descritte all'articolo 1, oltre a ogni altra funzione a queste connessa o assimilabile per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza e, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

Nell'esercizio delle proprie funzioni egli è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Il dipendente si impegna a svolgere le attività e le funzioni di cui ai precedenti articoli a tempo pieno e con impegno esclusivo. Trova applicazione, per tutta la durata dell'incarico, l'articolo 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Al dipendente si applicano gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, presente sulla Intranet e sul sito Internet del Consiglio regionale del Piemonte.

Il dipendente si impegna a non qualificarsi quale dipendente del Consiglio regionale per l'attività svolta in relazione al presente contratto.

Art. 10
(Clausole finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alle disposizioni del CCNL del comparto Funzioni Locali, alla disciplina del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni del Libro V, Titolo II, Capo I del Codice Civile, in quanto compatibili.

Il presente contratto non può in nessun caso essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Amministrazione regionale, è esente da bollo (articolo 25 dell'Allegato B – Tabella, del D.P.R. 26/10/1972, n. 642) e non è soggetto a registrazione (articolo 10 della Tabella di cui al D.P.R. 26/04/1986, n. 131).

La tenuta e la conservazione della documentazione presentata dal dipendente per la stipulazione del presente contratto sono soggette alle previsioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 nonché del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato ed integrato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, è disponibile sulla intranet del Consiglio regionale, alla voce Modulistica Personale – Gruppi.

Con la sottoscrizione del presente contratto il dipendente dichiara di aver preso conoscenza della scheda informativa, predisposta ai sensi del d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relative a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea” ed allegata al presente contratto, del documento “*Norme comportamentali e prescrizioni di esercizio. Estratto dal piano di emergenza interno*” e della dispensa informativa sui rischi a cui sono esposti i lavoratori che utilizzano abitualmente il videoterminale, disponibili sulla Intranet del Consiglio regionale alla sezione *servizi-sicurezza luoghi di lavoro-materiale formativo* ed inviate al dipendente unitamente a tutta la documentazione contrattuale.

Il dipendente dichiara altresì di conoscere ed accettare i richiamati obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale.

Letto, approvato e sottoscritto in Torino, _____

(Il/La Presidente del Gruppo consiliare regionale)

(Il/La dipendente)

SCHEDA INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 1997, N. 152 COSI' COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 27 GIUGNO 2022, N. 104. CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLA L.R. 8 GIUGNO 1981, N. 20 "ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AI GRUPPI CONSILIARI"

La programmazione dell'orario di lavoro

L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali su cinque giorni. La giornata lavorativa dal lunedì al giovedì è minimo di 6,30 ore e massimo di 8,00 ore, mentre il venerdì è minimo di 4 ore lavorative e massimo di 8,00 ore. Al fine di armonizzare lo svolgimento dei servizi e le necessità di conciliazione del personale l'orario prevede una flessibilità oraria in entrata dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e un'organizzazione del lavoro flessibile nella settimana, con un giorno di compensazione dell'orario settimanale nella giornata del venerdì (minimo 4 ore di lavoro – massimo 8 ore di lavoro) fino al raggiungimento delle 36 ore settimanali.

Eventuali eccedenze orarie, che superino il limite settimanale contrattualizzato (oltre le 36 ore settimanali ed entro le 48 ore settimanali), sono gestibili con la flessibilità oraria giornaliera (recuperi e compensazioni di orario).

Anche per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è prevista una flessibilità oraria in entrata dalle ore 8,00 alle ore 10,00, fermo restando il rispetto dell'orario di lavoro definito nel presente contratto.

La durata del congedo per ferie

Il dipendente ha diritto ad un periodo di ferie annuale retribuito e tale periodo, in caso di richiesta, va goduto per almeno due settimane consecutive nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.

In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, le ferie dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo.

In caso di motivate esigenze personali e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente deve fruito delle ferie residue al 31 dicembre entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza.

Le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale di 26 giorni stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque già intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 giorni.

Al personale con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, con orario di lavoro a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.

Il dipendente a tempo parziale orizzontale ha diritto ad un periodo di ferie annuale retribuito pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

Il dipendente a tempo parziale verticale ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

Principali istituti retribuiti e non retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge e dalla normativa contrattuale

I dipendenti a tempo determinato con contratto di diritto privato a tempo pieno, in servizio presso i Gruppi Consiliari, in ragione della relativa durata del contratto di lavoro, hanno diritto ad alcuni permessi e congedi previsti per i dipendenti regionali dal CCNL Funzioni Locali e dalle leggi nazionali applicate ai lavoratori medesimi.

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono applicati gli stessi principi e criteri stabiliti dalla normativa contrattuale e dalle disposizioni di legge valide per il personale a tempo determinato con orario di lavoro a tempo pieno in materia di permessi e congedi previsti per i dipendenti regionali.

Per il personale con orario di lavoro a tempo parziale verticale si applicano i medesimi istituti, ma in misura proporzionata alle giornate di lavoro prestate nella settimana/nell'anno.

Sono riportati di seguito i principali istituti previsti dalla legge e dal CCNL. La tipologia e la disponibilità dei permessi e dei congedi fruibili dal personale a tempo determinato sono determinate dalla durata del contratto di lavoro:

Nel caso di rapporto a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi oltre ai permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni complessivi, possono essere concessi i seguenti permessi:

- ✓ **Permessi retribuiti per motivi personali o familiari:** 18 ore di permesso retribuito nell'anno, fruibili su base sia oraria sia giornaliera;
- ✓ **Permessi per esami e concorsi:** 8 giorni retribuiti all'anno per la partecipazione a concorsi od esami per i giorni di svolgimento delle prove, come da certificazione attestante la relativa partecipazione;
- ✓ **Permessi per lutto familiare:** 3 giorni retribuiti per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso in caso di lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
- ✓ **Permessi per eventuali assenze stabiliti da specifiche disposizioni di legge (assistenza congiunto in grave disagio, permessi per disabilità e ai caregiver Legge 5 febbraio 1992, n. 104):** la fruizione di questi permessi e congedi retribuiti è subordinata alla presentazione all'amministrazione di richiesta del permesso, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente e di successiva idonea certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera o dal SSN e dagli organismi sanitari legali preposti a rilasciare le certificazioni del caso;
- ✓ **Congedo matrimoniale:** il dipendente ha diritto ad un periodo di assenza di 15 giorni retribuiti consecutivi in occasione del matrimonio oppure dell'unione civile, la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento;
- ✓ **Congedo giornaliero retribuito per donazione sangue e midollo osseo:** la fruizione dei permessi è subordinata alla presentazione di idonea certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera;
- ✓ **Permessi brevi:** non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono superare le 36 ore annue. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi successivi alla fruizione; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

Nel caso di un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore ai sei

mesi possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni complessivi e solo i permessi retribuiti per matrimonio, lutto, assistenza congiunta in condizioni di grave disagio, permessi per disabilità e per i caregiver.

Assenze per malattia e per visita medica

In caso di assenza per malattia, fermi restando i criteri stabiliti dall'articolo 48 comma 11 del CCNL 16 novembre 2022 che definisce i periodi nei quali spetta il trattamento economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto, ai sensi dell'art. 61 comma 1, lettera b) del CCNL 16 novembre 2022, si applica l'articolo 5 del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638.

Il trattamento economico non può essere erogato oltre la cessazione del rapporto. Il periodo di conservazione del posto di lavoro è pari alla durata del contratto.

Al personale con contratto di diritto privato a tempo pieno o parziale di durata non inferiore a sei mesi continuativi spettano 18 ore annuali retribuite per le visite specialistiche, per esami diagnostici e prestazioni specialistiche, fruibili sia su base giornaliera che oraria, previa presentazione di idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata attestante l'orario di presenza in studio.

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono applicati gli stessi principi e criteri stabiliti dalla normativa contrattuale e dalle disposizioni di legge valide per il personale a tempo determinato con orario di lavoro a tempo pieno circa il periodo di conservazione del posto e il trattamento economico (intero e riduzioni).

Per il personale con orario di lavoro a tempo parziale verticale si applicano i medesimi istituti, ma in misura proporzionata alle giornate di lavoro prestate nella settimana/nell'anno, con la copertura anche dei giorni non lavorativi.

Congedi per i lavoratori genitori

Ciascun genitore, per ogni bambino, nei suoi primi 12 anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia.

Per i genitori lavoratori con contratto a tempo determinato si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, contenute nel D. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato ed integrato dal D. lgs. 30 giugno 2022, n. 105. Gli istituti, che permettono l'astensione dal lavoro per la cura dei figli, sono elencati sotto per brevità.

- ✓ **Congedo di maternità obbligatorio:** è l'astensione obbligatoria della lavoratrice che si protrae per cinque mesi ed è retribuita al 100%;
- ✓ **Congedo di paternità obbligatorio:** il padre ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi (non frazionabile ad ore e fruibili anche in via non continuativa) nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi (D. lgs. 30 giugno 2022, n. 105). E' retribuito al 100%.
- ✓ **Congedo di paternità alternativo:** è l'astensione retribuita al 100% del lavoratore padre nei casi in cui è possibile fruirne in alternativa alla madre (art. 28 D. lgs 26 marzo 2001, n. 151, modificato dall'art. 5 del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80).
- ✓ **Congedo parentale:** è l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore dal servizio. I limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- ✓ alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- ✓ al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- ✓ per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto ai sensi dell'art. 337-quater del Codice Civile l'affidamento esclusivo del figlio;
- ✓ qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Assenze retribuite per malattia figlio o congedo per la malattia del figlio:

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro con retribuzione al 100% per i primi 30 giorni per malattia del bambino di età inferiore a tre anni. Le assenze che ricadono nel periodo di età del figlio compresa fra tre e otto anni possono essere massimo di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, e non sono retribuite. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento, a richiesta del genitore. Anche in tal caso, i cinque giorni spettanti ad un genitore non possono essere fruiti dall'altro.

Riposi giornalieri (allattamento)

Sono le ore che spettano giornalmente alla madre lavoratrice o al padre lavoratore, alternativamente per assentarsi dal servizio finalizzate alla cura del figlio nel primo anno di vita (2 ore nel caso di giornata lavorativa di almeno 6 ore e 1 ora nel caso di giornata lavorativa di durata inferiore).

Per presa visione

Firma del dipendente

Gruppo Consiliare regionale

Al/Alla Responsabile della Direzione
Amministrazione, Personale, Sistemi
informativi e Organismi di garanzia
Settore Trattamento economico
Consiglieri, Personale e Organizzazione

Loro sedi

**Oggetto: Comunicazione stipulazione contratto a tempo determinato part-time ai sensi della
Legge regionale 8 giugno 1981 n. 20.**

Il/La sottoscritto/a _____, Presidente del Gruppo consiliare,
_____, comunica la stipulazione
di un contratto di diritto privato a tempo determinato part-time, ai sensi della normativa in oggetto,
con il/la sig/sig.ra _____.

Si allegano:

- o scheda di sintesi;
- o 3 copie del contratto;
- o curriculum vitae;
- o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (generale);
- o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione al limite previsto dall'art. 13 del d.l. 24 aprile 2014 n. 66 convertito dall'art. 1 comma 1 della legge 23 giugno 2014 n. 89;
- o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul servizio prestato presso altre amministrazioni;
- o dichiarazione ai sensi dell'art. 13 del Codice di comportamento del Consiglio regionale;
- o dichiarazione detrazioni di imposta;
- o comunicazione coordinate bancarie;
- o copia di documento di identità;
- o copia del tesserino codice fiscale o tessera sanitaria.

Torino _____

(Il/La Presidente)

L.R. n. 20/1981

**CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO
A TEMPO DETERMINATO PART-TIME**

Versione aggiornata a Luglio 2024

Art. 2
(Decorrenza e durata)

Il presente contratto decorre dal _____ ed ha termine il _____

Il contratto può essere risolto da entrambe le parti in qualsiasi momento oltre che per giustificato motivo, anche a causa del venir meno del rapporto fiduciario, sulla base di una adeguata motivazione. Il rapporto contrattuale si risolve comunque nei seguenti casi:

- ✓ scadenza ordinaria ed anticipata della legislatura;
- ✓ scioglimento del Gruppo Consiliare;
- ✓ variazione della composizione del Gruppo che determini una diminuzione del budget finanziario;
- ✓ violazioni delle prescrizioni inerenti agli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 3
(Trattamento economico)

Il trattamento economico onnicomprensivo, quantificato sulla base dei parametri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 20 del 17 dicembre 2018, corrisposto in mensilità posticipate, è pari a euro _____ (in lettere: _____/00) annui lordi. Non sono riconosciute voci accessorie o benefit di alcun tipo.

Art. 4
(Sede e orario di lavoro)

La sede di lavoro è a Torino, presso i locali del Gruppo consiliare siti in via _____

L'orario di lavoro è di _____ ore settimanali, l'articolazione: _____

Il dipendente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura di assegnazione ed all'espletamento delle funzioni affidate.

Art. 5
(Periodo di prova)

Il dipendente è sottoposto ad un periodo di prova la cui durata non può essere superiore a due settimane per i rapporti fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. La durata della prova è pari a _____. Ciascuna delle parti può altresì recedere dal contratto in qualunque momento del periodo di prova.

OPPURE

Il dipendente NON è sottoposto ad un periodo di prova.

Art. 6
(Diritto alla formazione)

Il dipendente usufruisce della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, organizzata dagli uffici del Consiglio regionale. Il dipendente può altresì usufruire della formazione organizzata dal Gruppo consiliare o dal Consiglio regionale. La partecipazione è autorizzata dal Presidente del Gruppo consiliare.

Art. 7
(Enti ed istituti che ricevono i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi)

Le attività connesse all'elaborazione e liquidazione delle competenze per il personale dei Gruppi consiliari sono effettuate dagli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge regionale 20/1981.

Il dipendente viene iscritto, ai fini pensionistici, assistenziali e del trattamento di fine rapporto, all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. A tal fine gli uffici del Consiglio regionale effettuano le relative trattenute nella misura prevista dalla legislazione nazionale vigente.

In materia di trattamento di fine rapporto trova applicazione quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile che sarà erogato direttamente dall'INPS secondo le forme ed i tempi previsti per i dipendenti del comparto funzioni locali.

Il Consiglio regionale versa all'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro i contributi assistenziali necessari per garantire l'assicurazione del lavoratore in caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o invalidità.

Art. 8
(Congedi retribuiti e non retribuiti)

Il dipendente ha diritto di usufruire annualmente delle giornate di ferie, della giornata del Santo patrono e di permessi retribuiti o non retribuiti secondo quanto previsto dal CCNL e dalla normativa vigente, come dettagliato dalla scheda informativa, allegata al presente contratto.

Art. 9
(Doveri del dipendente)

Il dipendente si impegna a svolgere le attività descritte all'articolo 1, oltre a ogni altra funzione a queste connessa o assimilabile per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza e, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

Nell'esercizio delle proprie funzioni egli è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Trova applicazione, per tutta la durata dell'incarico, l'articolo 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. E' preclusa in ogni caso la possibilità per il dipendente di un concomitante impegno in attività che contrastino con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.

Al dipendente si applicano gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, presente sulla Intranet e sul sito Internet del Consiglio regionale del Piemonte.

Il dipendente si impegna a non qualificarsi quale dipendente del Consiglio regionale per l'attività svolta in relazione al presente contratto.

Art. 10
(Clausole finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alle disposizioni del CCNL del comparto Funzioni Locali, alla disciplina del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni del Libro V, Titolo II, Capo I del Codice Civile, in quanto compatibili.

Il presente contratto non può in nessun caso essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Amministrazione regionale, è esente da bollo (articolo 25 dell'Allegato B – Tabella, del D.P.R. 26/10/1972, n. 642) e non è soggetto a registrazione (articolo 10 della Tabella di cui al D.P.R. 26/04/1986, n. 131).

La tenuta e la conservazione della documentazione presentata dal dipendente per la stipulazione del presente contratto sono soggette alle previsioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 nonché del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato ed integrato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, è disponibile sulla intranet del Consiglio regionale, alla voce Modulistica Personale – Gruppi.

Con la sottoscrizione del presente contratto il dipendente dichiara di aver preso conoscenza della scheda informativa, predisposta ai sensi del d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relative a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea” ed allegata al presente contratto, del documento “*Norme comportamentali e prescrizioni di esercizio. Estratto dal piano di emergenza interno*” e della dispensa informativa sui rischi a cui sono esposti i lavoratori che utilizzano abitualmente il videoterminale, disponibili sulla Intranet del Consiglio regionale alla sezione *servizi-sicurezza luoghi di lavoro-materiale formativo* ed inviate al dipendente unitamente a tutta la documentazione contrattuale.

Il dipendente dichiara altresì di conoscere ed accettare i richiamati obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale.

Letto, approvato e sottoscritto in Torino, _____

(Il/La Presidente del Gruppo consiliare regionale)

(Il/La dipendente)

SCHEDA INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 1997, N. 152 COSI' COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 27 GIUGNO 2022, N. 104. CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLA L.R. 8 GIUGNO 1981, N. 20 "ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AI GRUPPI CONSILIARI"

La programmazione dell'orario di lavoro

L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali su cinque giorni. La giornata lavorativa dal lunedì al giovedì è minimo di 6,30 ore e massimo di 8,00 ore, mentre il venerdì è minimo di 4 ore lavorative e massimo di 8,00 ore. Al fine di armonizzare lo svolgimento dei servizi e le necessità di conciliazione del personale l'orario prevede una flessibilità oraria in entrata dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e un'organizzazione del lavoro flessibile nella settimana, con un giorno di compensazione dell'orario settimanale nella giornata del venerdì (minimo 4 ore di lavoro – massimo 8 ore di lavoro) fino al raggiungimento delle 36 ore settimanali.

Eventuali eccedenze orarie, che superino il limite settimanale contrattualizzato (oltre le 36 ore settimanali ed entro le 48 ore settimanali), sono gestibili con la flessibilità oraria giornaliera (recuperi e compensazioni di orario).

Anche per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è prevista una flessibilità oraria in entrata dalle ore 8,00 alle ore 10,00, fermo restando il rispetto dell'orario di lavoro definito nel presente contratto.

La durata del congedo per ferie

Il dipendente ha diritto ad un periodo di ferie annuale retribuito e tale periodo, in caso di richiesta, va goduto per almeno due settimane consecutive nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.

In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, le ferie dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo.

In caso di motivate esigenze personali e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente deve fruito delle ferie residue al 31 dicembre entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza.

Le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale di 26 giorni stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque già intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 giorni.

Al personale con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, con orario di lavoro a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.

Il dipendente a tempo parziale orizzontale ha diritto ad un periodo di ferie annuale retribuito pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

Il dipendente a tempo parziale verticale ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

Principali istituti retribuiti e non retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge e dalla normativa contrattuale

I dipendenti a tempo determinato con contratto di diritto privato a tempo pieno, in servizio presso i Gruppi Consiliari, in ragione della relativa durata del contratto di lavoro, hanno diritto ad alcuni permessi e congedi previsti per i dipendenti regionali dal CCNL Funzioni Locali e dalle leggi nazionali applicate ai lavoratori medesimi.

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono applicati gli stessi principi e criteri stabiliti dalla normativa contrattuale e dalle disposizioni di legge valide per il personale a tempo determinato con orario di lavoro a tempo pieno in materia di permessi e congedi previsti per i dipendenti regionali.

Per il personale con orario di lavoro a tempo parziale verticale si applicano i medesimi istituti, ma in misura proporzionata alle giornate di lavoro prestate nella settimana/nell'anno.

Sono riportati di seguito i principali istituti previsti dalla legge e dal CCNL. La tipologia e la disponibilità dei permessi e dei congedi fruibili dal personale a tempo determinato sono determinate dalla durata del contratto di lavoro:

Nel caso di rapporto a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi oltre ai permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni complessivi, possono essere concessi i seguenti permessi:

- ✓ **Permessi retribuiti per motivi personali o familiari:** 18 ore di permesso retribuito nell'anno, fruibili su base sia oraria sia giornaliera;
- ✓ **Permessi per esami e concorsi:** 8 giorni retribuiti all'anno per la partecipazione a concorsi od esami per i giorni di svolgimento delle prove, come da certificazione attestante la relativa partecipazione;
- ✓ **Permessi per lutto familiare:** 3 giorni retribuiti per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso in caso di lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
- ✓ **Permessi per eventuali assenze stabiliti da specifiche disposizioni di legge (assistenza congiunto in grave disagio, permessi per disabilità e ai caregiver Legge 5 febbraio 1992, n. 104):** la fruizione di questi permessi e congedi retribuiti è subordinata alla presentazione all'amministrazione di richiesta del permesso, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente e di successiva idonea certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera o dal SSN e dagli organismi sanitari legali preposti a rilasciare le certificazioni del caso;
- ✓ **Congedo matrimoniale:** il dipendente ha diritto ad un periodo di assenza di 15 giorni retribuiti consecutivi in occasione del matrimonio oppure dell'unione civile, la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento;
- ✓ **Congedo giornaliero retribuito per donazione sangue e midollo osseo:** la fruizione dei permessi è subordinata alla presentazione di idonea certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera;
- ✓ **Permessi brevi:** non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono superare le 36 ore annue. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi successivi alla fruizione; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

Nel caso di un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore ai sei

mesi possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni complessivi e solo i permessi retribuiti per matrimonio, lutto, assistenza congiunta in condizioni di grave disagio, permessi per disabilità e per i caregiver.

Assenze per malattia e per visita medica

In caso di assenza per malattia, fermi restando i criteri stabiliti dall'articolo 48 comma 11 del CCNL 16 novembre 2022 che definisce i periodi nei quali spetta il trattamento economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto, ai sensi dell'art. 61 comma 1, lettera b) del CCNL 16 novembre 2022, si applica l'articolo 5 del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638.

Il trattamento economico non può essere erogato oltre la cessazione del rapporto. Il periodo di conservazione del posto di lavoro è pari alla durata del contratto.

Al personale con contratto di diritto privato a tempo pieno o parziale di durata non inferiore a sei mesi continuativi spettano 18 ore annuali retribuite per le visite specialistiche, per esami diagnostici e prestazioni specialistiche, fruibili sia su base giornaliera che oraria, previa presentazione di idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata attestante l'orario di presenza in studio.

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono applicati gli stessi principi e criteri stabiliti dalla normativa contrattuale e dalle disposizioni di legge valide per il personale a tempo determinato con orario di lavoro a tempo pieno circa il periodo di conservazione del posto e il trattamento economico (intero e riduzioni).

Per il personale con orario di lavoro a tempo parziale verticale si applicano i medesimi istituti, ma in misura proporzionata alle giornate di lavoro prestate nella settimana/nell'anno, con la copertura anche dei giorni non lavorativi.

Congedi per i lavoratori genitori

Ciascun genitore, per ogni bambino, nei suoi primi 12 anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia.

Per i genitori lavoratori con contratto a tempo determinato si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, contenute nel D. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato ed integrato dal D. lgs. 30 giugno 2022, n. 105. Gli istituti, che permettono l'astensione dal lavoro per la cura dei figli, sono elencati sotto per brevità.

- ✓ **Congedo di maternità obbligatorio:** è l'astensione obbligatoria della lavoratrice che si protrae per cinque mesi ed è retribuita al 100%;
- ✓ **Congedo di paternità obbligatorio:** il padre ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi (non frazionabile ad ore e fruibili anche in via non continuativa) nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi (D. lgs. 30 giugno 2022, n. 105). E' retribuito al 100%.
- ✓ **Congedo di paternità alternativo:** è l'astensione retribuita al 100% del lavoratore padre nei casi in cui è possibile fruirne in alternativa alla madre (art. 28 D. lgs 26 marzo 2001, n. 151, modificato dall'art. 5 del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80).
- ✓ **Congedo parentale:** è l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore dal servizio. I limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- ✓ alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- ✓ al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- ✓ per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto ai sensi dell'art. 337-quater del Codice Civile l'affidamento esclusivo del figlio;
- ✓ qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Assenze retribuite per malattia figlio o congedo per la malattia del figlio:

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro con retribuzione al 100% per i primi 30 giorni per malattia del bambino di età inferiore a tre anni. Le assenze che ricadono nel periodo di età del figlio compresa fra tre e otto anni possono essere massimo di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, e non sono retribuite. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento, a richiesta del genitore. Anche in tal caso, i cinque giorni spettanti ad un genitore non possono essere fruiti dall'altro.

Riposi giornalieri (allattamento)

Sono le ore che spettano giornalmente alla madre lavoratrice o al padre lavoratore, alternativamente per assentarsi dal servizio finalizzate alla cura del figlio nel primo anno di vita (2 ore nel caso di giornata lavorativa di almeno 6 ore e 1 ora nel caso di giornata lavorativa di durata inferiore).

Per presa visione

Firma del dipendente



Gruppo consiliare regionale

Class. 04.05.01.

Al Responsabile della Direzione
Amministrazione, Personale,
Sistemi informativi e Organismi di garanzia
Settore Trattamento economico consiglieri,
Personale e Organizzazione

Loro sedi

Oggetto: Comunicazione stipulazione contratto di lavoro autonomo ai sensi della L.r. n. 20 del 8 giugno 1981; scheda di sintesi.

Il sottoscritto _____, Presidente del Gruppo consiliare _____, verificata l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio presso il Gruppo consiliare, comunica la stipulazione di un contratto di lavoro autonomo, ai sensi della L.r. 20/1981 e degli articoli 2222/2230 Codice civile, con il/la sig/sig.ra _____.

Richiedo che al suddetto collaboratore non sia rilasciato sia rilasciato il tesserino di riconoscimento personale per l'eventuale accesso presso gli uffici del Gruppo consiliare e per l'accesso nelle zone adiacenti a quelle di svolgimento delle riunioni istituzionali del Consiglio e dei suoi organi.

Si allegano:

- scheda di sintesi;
- 3 copie (firmate) del contratto;
- curriculum vitae (art.15 del D.lgs. n. 33/2013);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (generale);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.15 del D.lgs. n. 33/2013 ed art. 53 comma 14 del D.lgs. 165/2001);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione al limite previsto dall'art. 13 del D.l. 66/2014 convertito dall'art. 1 comma 1 della Legge 89/2014;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione alla non titolarità di un incarico elettivo ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, come modificato dal D.l. 50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 96/2017;
- dichiarazione di titolarità di Partita IVA;
- comunicazione coordinate bancarie;
- copia di documento di identità;
- copia del tesserino codice fiscale (tessera sanitaria).

Si attesta, vista la dichiarazione rilasciata dal collaboratore (allegata), di aver verificato l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 53 comma 14 del D.lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge n. 190/2012.

Torino, _____

Presidente del Gruppo consiliare

Contratto di lavoro autonomo ai sensi della L.r. n. 20/1981

SCHEMA DI SINTESI

per gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

- D **Normativa di riferimento:** L.r. n. 20/1981, articoli 2222/2230 Codice civile.
D **Tipologia contrattuale:** contratto di lavoro autonomo presso il Gruppo consiliare:

Contraente:

- D Nominativo: _____
D nato/a _____ (prov. _____),
D il _____,
D cod. fisc. _____,
D residente a _____ (prov. _____),
D via/corso _____ (c.a.p. _____),
D domiciliato in _____ (prov. _____),
D via/corso _____ (c.a.p. _____),
D num. di tel. _____,
D indirizzo e-mail _____.

- D Il contratto ha come **oggetto** la seguente attività:

- D Il contratto è stipulato per il **periodo** dal _____ al _____.

- D Il compenso complessivo da corrispondere è di euro: _____ (in _____ lettere _____). Tale compenso è al lordo delle ritenute previdenziali ovvero del contributo integrativo alla cassa professionale per i professionisti con cassa e della rivalsa Inps per i professionisti privi di cassa, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle ritenute erariali.
Il compenso lordo viene liquidato con cadenza periodica, non inferiore al trimestre, su presentazione di fatture elettroniche, previa autorizzazione al pagamento nonché attestazione della regolare esecuzione della parte di attività svolta, rilasciate dal Presidente del Gruppo consiliare o dal singolo componente del Gruppo misto.

Gruppo consiliare regionale

Il contraente

L.R. n. 20/1981
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

Premesso:

vista la L.r. 20/1981;

vista la comunicazione di stipulazione di contratto relativa al/alla Sig. /Sig.ra _____,
presentata alla Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di garanzia del
Consiglio regionale del Piemonte;

vista la dichiarazione del/della Sig/Sig.ra _____,

dalla quale emerge che lo/la stesso/a non ha alcun rapporto di lavoro

dalla quale emerge che lo/la stesso/a ha il seguente rapporto di lavoro:

_____ ;

per i dipendenti pubblici, visto il provvedimento del collocamento in aspettativa, rilasciato da
_____ al/alla Sig/Sig.ra _____;

vista la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi per lo svolgimento dell'incarico affidato, resa,
ai sensi dell'art. 53 comma 14 del D.lgs. 165/2001, dal Sig/Sig.ra _____ .

Tutto ciò premesso:

Tra il Gruppo consiliare regionale _____,
rappresentato dal Presidente _____,
nato/a _____ (prov. _____) il _____,
domiciliato ai fini dal presente contratto presso la sede del Consiglio Regionale, via V. Alfieri 15 – Torino
- (C.F. 97603810017),

e il/la Sig./Sig.ra _____

(di seguito denominato “collaboratore”), Cod. Fisc. _____,

nato/a _____ (prov. _____) il _____,

residente a _____ (prov. _____)

via/corso _____ c.a.p. _____

domiciliato/a in _____ (prov. _____)

via/corso _____ c.a.p. _____

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Oggetto dell'incarico)

1. Il Presidente del Gruppo consiliare affida al contraente l'incarico di collaborazione ai sensi della L.r. 20/1981 e degli articoli 2222/2230 Codice civile. L'incarico di collaborazione ha ad oggetto la seguente prestazione collegata all'attività istituzionale del Gruppo consiliare:

Art. 2
(Modalità di svolgimento dell'incarico)

1. Le modalità di esecuzione della presente collaborazione sono definite autonomamente dal collaboratore, anche in riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. L'incarico è svolto senza vincolo di subordinazione e di orario di lavoro, né assoggettamenti gerarchici e disciplinari.
3. Le modalità di coordinamento sono stabilite di comune accordo tra il collaboratore e il Presidente del Gruppo consiliare o il singolo componente del Gruppo misto.
4. Il collaboratore è tenuto altresì a presentare relazioni o report periodici al Presidente del Gruppo che procederà a verifiche periodiche sull'attività svolta dal collaboratore. Le relazioni o i report sono conservati presso gli uffici del Gruppo consiliare.
5. Ai fini dell'espletamento dell'incarico, il collaboratore può essere autorizzato ad accedere alla sede del Consiglio regionale negli orari di apertura e funzionamento degli uffici nonché eventualmente ad utilizzare le strutture messe a disposizione dal Gruppo stesso che possano rendersi necessarie per l'espletamento della sua attività.

Art. 3
(Corrispettivo)

1. Per l'espletamento della collaborazione di cui sopra, il Gruppo consiliare rappresentato dal Presidente del Gruppo in carica si impegna a corrispondere un compenso complessivo di euro: _____ (in lettere: _____). Tale compenso è al lordo delle ritenute previdenziali ovvero del contributo integrativo alla cassa professionale per i professionisti con cassa, e della rivalsa Inps per i professionisti privi di cassa, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle ritenute erariali.
2. Il compenso viene liquidato su presentazione di formali fatture elettroniche, con cadenza periodica, non inferiore al trimestre, previa autorizzazione al pagamento nonché attestazione della regolare esecuzione della parte di attività svolta, rilasciate dal Presidente del Gruppo consiliare o dal singolo componente del Gruppo misto.
3. Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso e nessun rimborso spese o trattamento di trasferta gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra.

Art. 4.
(Doveri e compiti del collaboratore professionale)

1. Il collaboratore è tenuto a svolgere l'attività di cui all'art. 1 con la necessaria diligenza e deve perseguire al meglio gli obiettivi di lavoro del Gruppo consiliare. La prestazione deve essere resa personalmente dal collaboratore, il quale non può avvalersi di sostituti.
2. Il collaboratore s'impegna nell'espletamento dell'incarico a non qualificarsi per l'attività svolta come personale del Consiglio regionale.
3. Il collaboratore si impegna a comunicare preventivamente al Presidente del Gruppo consiliare o al singolo componente del Gruppo misto e all'Amministrazione regionale eventuali rapporti di lavoro che intervengano nel periodo temporale per cui il presente contratto è stipulato.
4. Con la sottoscrizione del presente contratto il collaboratore dichiara di ricevere copia del Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale e s'impegna ad accettare i richiamati obblighi previsti per i collaboratori.
5. Il collaboratore dichiara di ricevere, al momento della sottoscrizione del presente contratto, copie delle *“Istruzioni operative ai sensi dell'articolo 32 del GDPR per l'utilizzo dei dispositivi informatici, dei servizi digitali e della gestione documentale nell'attività lavorativa. Disciplinare interno”* e della *“Procedura di gestione del Data Breach (art. 33 Reg. UE 679/2016) del Consiglio regionale del Piemonte”* e si impegna a rispettare il contenuto di entrambi i documenti per quanto compatibile con la propria attività.
6. Il collaboratore dichiara, infine, di avere ricevuto, letto e compreso l'*“Informativa sul trattamento dei dati personali per il personale dei Gruppi consiliari ai sensi del Regolamento UE 679/2016.”*

Art. 5
(Durata del contratto)

1. Il contratto è stipulato per il periodo dal _____ al _____ .

Art. 6
(Recesso e risoluzione del contratto)

1. Entrambe le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento sulla base di una adeguata motivazione, anche a causa del venire meno del rapporto fiduciario.
2. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e per conoscenza alla Direzione Amministrazione Personale, Sistemi informativi e Organismi di garanzia, con un preavviso di almeno 5 giorni.
3. Il contratto si risolve comunque nei seguenti casi:
 - a) scadenza ordinaria o anticipata della legislatura;
 - b) scioglimento del Gruppo consiliare;
 - c) variazione della composizione del Gruppo che si rifletta in diminuzione del budget finanziario;
 - d) violazioni delle prescrizioni inerenti gli obblighi di condotta espressamente definiti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale.
4. In caso di recesso o risoluzione anticipata spetta al collaboratore, previa autorizzazione del Presidente del Gruppo di riferimento o del singolo componente del Gruppo misto, il compenso proporzionato all'effettiva realizzazione dell'attività svolta fino a quel momento e attestata dal Presidente del Gruppo stesso.

Art. 7
(Obbligo di riservatezza)

1. Il collaboratore si impegna a non divulgare a terzi e ad usare per proprio personale beneficio alcuna informazione concernente l'attività del Consiglio regionale e le operazioni dal medesimo realizzate nel periodo in cui ha svolto la propria collaborazione.
2. L'inosservanza dell'obbligo di riservatezza costituisce una adeguata motivazione di recesso ai sensi dell'art. 6 comma 1.

Art. 8
(Altre disposizioni)

1. La tenuta e la conservazione della documentazione presentata dal collaboratore per la stipulazione del presente contratto sono soggette alle previsioni di cui al D.P.R. 445/2000 e di cui al D.lgs. 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto in Torino, _____

Il Presidente del Gruppo consiliare

Il collaboratore

Dichiaro di approvare gli articoli del presente contratto ed in particolare, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile, le clausole espressamente previste di cui agli articoli 2 (Modalità di svolgimento dell'incarico), 3 (Corrispettivo), 4 (Doveri e compiti del collaboratore professionale) e 6 (Recesso e risoluzione del contratto).

Il collaboratore

Il/La Presidente del Consiglio regionale

Class. 04.05.01.

Al/Alla Responsabile della Direzione
Amministrazione, Personale, Sistemi
informativi e Organismi di garanzia
Settore Trattamento economico Consiglieri,
Personale e Organizzazione

Loro sedi

Oggetto: Comunicazione della proposta di stipulazione di un contratto a tempo determinato e pieno ai sensi della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39.

Il/La sottoscritto/a _____, Presidente del Consiglio regionale pro-tempore, comunica la volontà di stipulare un contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinate e pieno, ai sensi della normativa in oggetto, con il/la sig/sig.ra

Si allegano:

- o scheda di sintesi;
- o 3 copie del contratto;
- o curriculum vitae;
- o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (generale);
- o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione al limite previsto dall'art. 13 del d.l. 24 aprile 2014 n. 66 convertito dall'art. 1 comma 1 della legge 23 giugno 2014 n. 89;
- o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul servizio prestato presso altre amministrazioni;
- o dichiarazione ai sensi dell'art. 13 del Codice di comportamento del Consiglio regionale;
- o dichiarazione detrazioni di imposta;
- o comunicazione coordinate bancarie;
- o copia di documento di identità;
- o copia del tesserino codice fiscale o tessera sanitaria.

Torino _____

Il/La Presidente

L.R. n. 39/1998

**CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO
A TEMPO DETERMINATO E PIENO**

Versione aggiornata a Luglio 2024

Art. 2
(Decorrenza e durata)

Il presente contratto decorre dal _____ e ha termine il _____

Il contratto può essere risolto da entrambe le parti in qualsiasi momento oltre che per giustificato motivo, anche a causa del venir meno del rapporto fiduciario, sulla base di una adeguata motivazione. Il rapporto contrattuale si risolve comunque nei seguenti casi:

- ✓ scadenza ordinaria ed anticipata della legislatura;
- ✓ cessazione dell'incarico del Presidente del Consiglio
- ✓ violazioni delle prescrizioni inerenti gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 3
(Trattamento economico)

Il trattamento economico onnicomprensivo, quantificato sulla base dei parametri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 20 del 17 dicembre 2018, corrisposto in mensilità posticipate, è pari a euro _____ (in lettere: _____/00) annui lordi.

Non sono riconosciute voci accessorie o benefit di alcun tipo.

Art. 4
(Sede e orario di lavoro)

La sede di lavoro è a Torino, presso i locali dell'Ufficio di Comunicazione del Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, siti in via Alfieri n.15.

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, dal lunedì al venerdì. Il dipendente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura di assegnazione ed all'espletamento delle funzioni affidate.

Art. 5
(Diritto alla formazione)

Il dipendente usufruisce della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 organizzata dagli uffici del Consiglio regionale. Il dipendente può altresì usufruire della formazione organizzata dal Consiglio regionale. La partecipazione è autorizzata dal componente dell'Ufficio di Presidenza di riferimento.

Art. 6

(Enti ed istituti che ricevono i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi)

Gli uffici del Consiglio regionale forniscono il supporto tecnico necessario per la stipulazione e la gestione dei singoli contratti del personale ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge regionale 39/1998.

Il dipendente viene iscritto, ai fini pensionistici, assistenziali e del trattamento di fine rapporto, all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. A tal fine gli uffici del Consiglio regionale effettuano le relative trattenute nella misura prevista dalla legislazione nazionale vigente.

In materia di trattamento di fine rapporto trova applicazione quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile che sarà erogato direttamente dall'INPS secondo le forme ed i tempi previsti per i dipendenti del comparto funzioni locali.

Il Consiglio regionale versa all'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro i contributi assistenziali necessari per garantire l'assicurazione del lavoratore in caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o invalidità.

Art. 7

(Congedi retribuiti e non retribuiti)

Il dipendente ha diritto di usufruire annualmente delle giornate di ferie, della giornata del Santo patrono e di permessi retribuiti o non retribuiti secondo quanto previsto dal CCNL e dalla normativa vigente, come dettagliato dalla scheda informativa, allegata al presente contratto.

Art. 8

(Doveri del dipendente)

Il dipendente si impegna a svolgere le attività descritte all'articolo 1, oltre a ogni altra funzione a queste connessa o assimilabile per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza e, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

Nell'esercizio delle proprie funzioni egli è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Il dipendente si impegna a svolgere le attività e le funzioni di cui ai precedenti articoli a tempo pieno e con impegno esclusivo. Trovano applicazione, per tutta la durata dell'incarico, l'articolo 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Al dipendente si applicano gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, presente sulla Intranet e sul sito Internet del Consiglio regionale del Piemonte.

Il dipendente si impegna a non qualificarsi quale dipendente del Consiglio regionale per l'attività svolta in relazione al presente contratto.

Art. 9
(Clausole finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alle disposizioni del CCNL del comparto Funzioni Locali, alla disciplina del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni del Libro V, Titolo II, Capo I del Codice Civile, in quanto compatibili.

Il presente contratto non può in nessun caso essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Amministrazione regionale, è esente da bollo (articolo 25 dell'Allegato B – Tabella, del D.P.R. 26/10/1972, n. 642) e non è soggetto a registrazione (articolo 10 della Tabella di cui al D.P.R. 26/04/1986, n. 131).

La tenuta e la conservazione della documentazione presentata dal dipendente per la stipulazione del presente contratto sono soggette alle previsioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 nonché del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato ed integrato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, è disponibile sulla intranet del Consiglio regionale, alla voce Modulistica Personale – uffici di Comunicazione.

Con la sottoscrizione del presente contratto il dipendente dichiara di aver preso conoscenza della scheda informativa, predisposta ai sensi del d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 “Attuazione della direttiva (Ue) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relative a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea” ed allegata al presente contratto, del documento “*Norme comportamentali e prescrizioni di esercizio. Estratto dal piano di emergenza interno*” e della dispensa informativa sui rischi a cui sono esposti i lavoratori che utilizzano abitualmente il videoterminale, disponibili sulla Intranet del Consiglio regionale alla sezione *servizi-sicurezza luoghi di lavoro-materiale formativo* ed inviate al dipendente unitamente a tutta la documentazione contrattuale.

Il dipendente dichiara altresì di conoscere ed accettare i richiamati obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale.

Letto, approvato e sottoscritto in Torino, _____

(Il/La Presidente del Consiglio regionale)

(Il/La dipendente)

SCHEDA INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 1997, N. 152 COSI' COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 27 GIUGNO 2022, N. 104. CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLA L.R. N. 1 DICEMBRE 1998, N. 39 "NORME SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI COMUNICAZIONE E SULL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE ASSEGNATO"

La programmazione dell'orario di lavoro

L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali su cinque giorni. La giornata lavorativa dal lunedì al giovedì è minimo di 6,30 ore e massimo di 8,00 ore, mentre il venerdì è minimo di 4 ore lavorative e massimo di 8,00 ore. Al fine di armonizzare lo svolgimento dei servizi e le necessità di conciliazione del personale l'orario prevede una flessibilità oraria in entrata dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e un'organizzazione del lavoro flessibile nella settimana, con un giorno di compensazione dell'orario settimanale nella giornata del venerdì (minimo 4 ore di lavoro – massimo 8 ore di lavoro) fino al raggiungimento delle 36 ore settimanali.

Eventuali eccedenze orarie, che superino il limite settimanale contrattualizzato (oltre le 36 ore settimanali ed entro le 48 ore settimanali), sono gestibili con la flessibilità oraria giornaliera (recuperi e compensazioni di orario).

Anche per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è prevista una flessibilità oraria in entrata dalle ore 8,00 alle ore 10,00, fermo restando il rispetto dell'orario di lavoro definito nel presente contratto.

La durata del congedo per ferie

Il dipendente ha diritto ad un periodo di ferie annuale retribuito e tale periodo, in caso di richiesta, va goduto per almeno due settimane consecutive nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.

In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

In caso di motivate esigenze personali e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente deve fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza.

Le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale di 26 giorni stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque già intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 giorni.

Al personale con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, con orario di lavoro a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.

Il dipendente a tempo parziale orizzontale ha diritto ad un periodo di ferie annuale retribuito pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

Il dipendente a tempo parziale verticale ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

Principali istituti retribuiti e non retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge e dalla normativa contrattuale

I dipendenti a tempo determinato con contratto di diritto privato a tempo pieno, in servizio presso gli Uffici di Comunicazione dell'Ufficio di Presidenza, in ragione della relativa durata del contratto di lavoro, hanno diritto ad alcuni permessi e congedi previsti per i dipendenti regionali dal CCNL Funzioni Locali e dalle leggi nazionali applicate ai lavoratori medesimi.

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono applicati gli stessi principi e criteri stabiliti dalla normativa contrattuale e dalle disposizioni di legge valide per il personale a tempo determinato con orario di lavoro a tempo pieno in materia di permessi e congedi previsti per i dipendenti regionali.

Per il personale con orario di lavoro a tempo parziale verticale si applicano i medesimi istituti, ma in misura proporzionata alle giornate di lavoro prestate nella settimana/nell'anno.

Sono riportati di seguito i principali istituti previsti dalla legge e dal CCNL. La tipologia e la disponibilità dei permessi e dei congedi fruibili dal personale a tempo determinato sono determinate dalla durata del contratto di lavoro:

Nel caso di rapporto a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi oltre ai permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni complessivi, possono essere concessi i seguenti permessi:

- ✓ **Permessi retribuiti per motivi personali o familiari:** 18 ore di permesso retribuito nell'anno, fruibili su base sia oraria sia giornaliera;
- ✓ **Permessi per esami e concorsi:** 8 giorni retribuiti all'anno per la partecipazione a concorsi od esami per i giorni di svolgimento delle prove, come da certificazione attestante la relativa partecipazione;
- ✓ **Permessi per lutto familiare:** 3 giorni retribuiti per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso in caso di lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
- ✓ **Permessi per eventuali assenze stabiliti da specifiche disposizioni di legge (assistenza congiunto in grave disagio, permessi per disabilità e ai caregiver Legge 5 febbraio 1992, n. 104):** la fruizione di questi permessi e congedi retribuiti è subordinata alla presentazione all'amministrazione di richiesta del permesso, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente e di successiva idonea certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera o dal SSN e dagli organismi sanitari legali preposti a rilasciare le certificazioni del caso;
- ✓ **Congedo matrimoniale:** il dipendente ha diritto ad un periodo di assenza di 15 giorni retribuiti consecutivi in occasione del matrimonio oppure dell'unione civile, la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento;
- ✓ **Congedo giornaliero retribuito per donazione sangue e midollo osseo:** la fruizione dei permessi è subordinata alla presentazione di idonea certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera;
- ✓ **Permessi brevi:** non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono superare le 36 ore annue. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi successivi alla fruizione; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

Nel caso di un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore ai sei mesi possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni complessivi e solo i permessi retribuiti per matrimonio, lutto, assistenza congiunto in condizioni di grave disagio, permessi per disabilità e per i caregiver.

Assenze per malattia e per visita medica

In caso di assenza per malattia, fermi restando i criteri stabiliti dall'articolo 48 comma 11 del CCNL 16 novembre 2022 che definisce i periodi nei quali spetta il trattamento economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto, ai sensi dell'art. 61 comma 1, lettera b) del CCNL 16 novembre 2022, si applica l'articolo 5 del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638.

Il trattamento economico non può essere erogato oltre la cessazione del rapporto. Il periodo di conservazione del posto di lavoro è pari alla durata del contratto.

Al personale con contratto di diritto privato a tempo pieno o parziale di durata non inferiore a sei mesi continuativi spettano 18 ore annuali retribuite per le visite specialistiche, per esami diagnostici e prestazioni specialistiche, fruibili sia su base giornaliera che oraria, previa presentazione di idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata attestante l'orario di presenza in studio.

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono applicati gli stessi principi e criteri stabiliti dalla normativa contrattuale e dalle disposizioni di legge valide per il personale a tempo determinato con orario di lavoro a tempo pieno circa il periodo di conservazione del posto e il trattamento economico (intero e riduzioni).

Per il personale con orario di lavoro a tempo parziale verticale si applicano i medesimi istituti, ma in misura proporzionata alle giornate di lavoro prestate nella settimana/nell'anno, con la copertura anche dei giorni non lavorativi.

Congedi per i lavoratori genitori

Ciascun genitore, per ogni bambino, nei suoi primi 12 anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia.

Per i genitori lavoratori con contratto a tempo determinato si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, contenute nel D. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato ed integrato dal D. lgs. 30 giugno 2022, n. 105. Gli istituti, che permettono l'astensione dal lavoro per la cura dei figli, sono elencati sotto per brevità.

- ✓ **Congedo di maternità obbligatorio:** è l'astensione obbligatoria della lavoratrice che si protrae per cinque mesi ed è retribuita al 100%;
- ✓ **Congedo di paternità obbligatorio:** il padre ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi (non frazionabile ad ore e fruibili anche in via non continuativa) nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi (D. lgs. 30 giugno 2022, n. 105). E' retribuito al 100%.
- ✓ **Congedo di paternità alternativo:** è l'astensione retribuita al 100% del lavoratore padre nei casi in cui è possibile fruirne in alternativa alla madre (art. 28 D. lgs 26 marzo 2001, n. 151, modificato dall'art. 5 del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80).
- ✓ **Congedo parentale:** è l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore dal servizio. I limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Nell'ambito del predetto limite, il

diritto di astenersi dal lavoro compete:

- ✓ alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- ✓ al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- ✓ per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto ai sensi dell'art. 337-quater del Codice Civile l'affidamento esclusivo del figlio;
- ✓ qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Assenze retribuite per malattia figlio o congedo per la malattia del figlio:

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro con retribuzione al 100% per i primi 30 giorni per malattia del bambino di età inferiore a tre anni. Le assenze che ricadono nel periodo di età del figlio compresa fra tre e otto anni possono essere massimo di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, e non sono retribuite. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento, a richiesta del genitore. Anche in tal caso, i cinque giorni spettanti ad un genitore non possono essere fruiti dall'altro.

Riposi giornalieri (allattamento)

Sono le ore che spettano giornalmente alla madre lavoratrice o al padre lavoratore, alternativamente per assentarsi dal servizio finalizzate alla cura del figlio nel primo anno di vita (2 ore nel caso di giornata lavorativa di almeno 6 ore e 1 ora nel caso di giornata lavorativa di durata inferiore).

Per presa visione Firma del dipendente

Il/La Presidente del Consiglio regionale

Class. 04.05.01.

Al/Alla Responsabile della Direzione
Amministrazione, Personale, Sistemi
informativi e Organismi di garanzia
Settore Trattamento economico Consiglieri,
Personale e Organizzazione

Loro sedi

**Oggetto: Comunicazione della proposta di stipula di un contratto a tempo determinato part –
time ai sensi della legge regionale 1°dicembre 1998, n. 39.**

Il/La sottoscritto/a _____, Presidente del Consiglio regionale del Piemonte pro-tempore, comunica con la presente, la volontà di stipulare un contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinate part-time, ai sensi della normativa in oggetto, con il/la sig/sig.ra

Si allegano:

- o scheda di sintesi;
- o 3 copie del contratto;
- o curriculum vitae;
- o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (generale);
- o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione al limite previsto dall'art. 13 del d.l. 24 aprile 2014 n. 66 convertito dall'art. 1 comma 1 della legge 23 giugno 2014 n. 89;
- o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul servizio prestato presso altre amministrazioni;
- o dichiarazione ai sensi dell'art. 13 del Codice di comportamento del Consiglio regionale;
- o dichiarazione detrazioni di imposta;
- o comunicazione coordinate bancarie;
- o copia di documento di identità;
- o copia del tesserino codice fiscale o tessera sanitaria.

Torino _____

Il/La Presidente

L.R. n. 39/1998

**CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A
TEMPO DETERMINATO PART -TIME**

Versione aggiornata a Luglio 2024

Art. 2
(Decorrenza e durata)

Il presente contratto decorre dal _____ e ha termine il _____

Il contratto può essere risolto da entrambe le parti in qualsiasi momento oltre che per giustificato motivo, anche a causa del venir meno del rapporto fiduciario, sulla base di una adeguata motivazione. Il rapporto contrattuale si risolve comunque nei seguenti casi:

- ✓ scadenza ordinaria ed anticipata della legislatura;
- ✓ cessazione dell'incarico del Presidente del Consiglio;
- ✓ violazioni delle prescrizioni inerenti gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 3
(Trattamento economico)

Il trattamento economico onnicomprensivo, quantificato sulla base dei parametri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 20 del 17 dicembre 2018, corrisposto in mensilità posticipate, è pari a euro _____ (in lettere: _____/00) annui lordi.

Non sono riconosciute voci accessorie o benefit di alcun tipo.

Art. 4
(Sede e orario di lavoro)

La sede di lavoro è a Torino, presso i locali dell'Ufficio di Comunicazione del/della Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, siti in via Alfieri n.15.

L'orario di lavoro è di ____ ore settimanali, l'articolazione oraria:

Il dipendente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura di assegnazione ed all'espletamento delle funzioni affidate.

Art. 5
(Diritto alla formazione)

Il dipendente usufruisce della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 organizzata dagli uffici del Consiglio regionale. Il dipendente può altresì usufruire della formazione organizzata dal Consiglio regionale. La partecipazione è autorizzata dal componente dell'Ufficio di Presidenza di riferimento.

Art. 6

(Enti ed istituti che ricevono i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi)

Gli uffici del Consiglio regionale forniscono il supporto tecnico necessario per la stipulazione e la gestione dei singoli contratti del personale ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge regionale 39/1998.

Il dipendente viene iscritto, ai fini pensionistici, assistenziali e del trattamento di fine rapporto, all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. A tal fine gli uffici del Consiglio regionale effettuano le relative trattenute nella misura prevista dalla legislazione nazionale vigente.

In materia di trattamento di fine rapporto trova applicazione quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile che sarà erogato direttamente dall'INPS secondo le forme ed i tempi previsti per i dipendenti del comparto funzioni locali.

Il Consiglio regionale versa all'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro i contributi assistenziali necessari per garantire l'assicurazione del lavoratore in caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o invalidità.

Art. 7

(Congedi retribuiti e non retribuiti)

Il dipendente ha diritto di usufruire annualmente delle giornate di ferie, della giornata del Santo patrono e di permessi retribuiti o non retribuiti secondo quanto previsto dal CCNL e dalla normativa vigente, come dettagliato dalla scheda informativa, allegata al presente contratto.

Art. 8

(Doveri del dipendente)

Il dipendente si impegna a svolgere le attività descritte all'articolo 1, oltre a ogni altra funzione a queste connessa o assimilabile per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza e, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

Nell'esercizio delle proprie funzioni egli è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Trova applicazione, per tutta la durata dell'incarico, l'articolo 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165. E' preclusa in ogni caso la possibilità per il dipendente di un concomitante impegno in attività che contrastino con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.

Al dipendente si applicano gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, presente sulla Intranet e sul sito Internet del Consiglio regionale del Piemonte.

Il dipendente si impegna a non qualificarsi quale dipendente del Consiglio regionale per l'attività svolta in relazione al presente contratto.

Art. 9
(Clausole finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alle disposizioni del CCNL del comparto Funzioni Locali, alla disciplina del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni del Libro V, Titolo II, Capo I del Codice Civile, in quanto compatibili.

Il presente contratto non può in nessun caso essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Amministrazione regionale, è esente da bollo (articolo 25 dell'Allegato B – Tabella, del D.P.R. 26/10/1972, n. 642) e non è soggetto a registrazione (articolo 10 della Tabella di cui al D.P.R. 26/04/1986, n. 131).

La tenuta e la conservazione della documentazione presentata dal dipendente per la stipulazione del presente contratto sono soggette alle previsioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 nonché del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato ed integrato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, è disponibile sulla Intranet del Consiglio regionale, alla voce Modulistica Personale – uffici di Comunicazione.

Con la sottoscrizione del presente contratto il dipendente dichiara di aver preso conoscenza della scheda informativa, predisposta ai sensi del d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 “Attuazione della direttiva (Ue) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relative a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea” ed allegata al presente contratto, del documento “*Norme comportamentali e prescrizioni di esercizio. Estratto dal piano di emergenza interno*” e della dispensa informativa sui rischi a cui sono esposti i lavoratori che utilizzano abitualmente il videoterminale, disponibili sulla Intranet del Consiglio regionale alla sezione *servizi-sicurezza luoghi di lavoro-materiale formativo* ed inviate al dipendente unitamente a tutta la documentazione contrattuale.

Il dipendente dichiara altresì di conoscere ed accettare i richiamati obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale.

Letto, approvato e sottoscritto in Torino, _____

(Il/La Presidente del Consiglio regionale)

(Il/La dipendente)

SCHEDA INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 1997, N. 152 COSI' COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 27 GIUGNO 2022, N. 104. CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLA L.R. N. 1 DICEMBRE 1998, N. 39 "NORME SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI COMUNICAZIONE E SULL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE ASSEGNATO"

La programmazione dell'orario di lavoro

L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali su cinque giorni. La giornata lavorativa dal lunedì al giovedì è minimo di 6,30 ore e massimo di 8,00 ore, mentre il venerdì è minimo di 4 ore lavorative e massimo di 8,00 ore. Al fine di armonizzare lo svolgimento dei servizi e le necessità di conciliazione del personale l'orario prevede una flessibilità oraria in entrata dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e un'organizzazione del lavoro flessibile nella settimana, con un giorno di compensazione dell'orario settimanale nella giornata del venerdì (minimo 4 ore di lavoro – massimo 8 ore di lavoro) fino al raggiungimento delle 36 ore settimanali.

Eventuali eccedenze orarie, che superino il limite settimanale contrattualizzato (oltre le 36 ore settimanali ed entro le 48 ore settimanali), sono gestibili con la flessibilità oraria giornaliera (recuperi e compensazioni di orario).

Anche per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è prevista una flessibilità oraria in entrata dalle ore 8,00 alle ore 10,00, fermo restando il rispetto dell'orario di lavoro definito nel presente contratto.

La durata del congedo per ferie

Il dipendente ha diritto ad un periodo di ferie annuale retribuito e tale periodo, in caso di richiesta, va goduto per almeno due settimane consecutive nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.

In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

In caso di motivate esigenze personali e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente deve fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza.

Le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale di 26 giorni stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque già intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 giorni.

Al personale con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, con orario di lavoro a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.

Il dipendente a tempo parziale orizzontale ha diritto ad un periodo di ferie annuale retribuito pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

Il dipendente a tempo parziale verticale ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

Principali istituti retribuiti e non retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge e dalla normativa contrattuale

I dipendenti a tempo determinato con contratto di diritto privato a tempo pieno, in servizio presso gli Uffici di Comunicazione dell'Ufficio di Presidenza, in ragione della relativa durata del contratto di lavoro, hanno diritto ad alcuni permessi e congedi previsti per i dipendenti regionali dal CCNL Funzioni Locali e dalle leggi nazionali applicate ai lavoratori medesimi.

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono applicati gli stessi principi e criteri stabiliti dalla normativa contrattuale e dalle disposizioni di legge valide per il personale a tempo determinato con orario di lavoro a tempo pieno in materia di permessi e congedi previsti per i dipendenti regionali.

Per il personale con orario di lavoro a tempo parziale verticale si applicano i medesimi istituti, ma in misura proporzionata alle giornate di lavoro prestate nella settimana/nell'anno.

Sono riportati di seguito i principali istituti previsti dalla legge e dal CCNL. La tipologia e la disponibilità dei permessi e dei congedi fruibili dal personale a tempo determinato sono determinate dalla durata del contratto di lavoro:

Nel caso di rapporto a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi oltre ai permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni complessivi, possono essere concessi i seguenti permessi:

- ✓ **Permessi retribuiti per motivi personali o familiari:** 18 ore di permesso retribuito nell'anno, fruibili su base sia oraria sia giornaliera;
- ✓ **Permessi per esami e concorsi:** 8 giorni retribuiti all'anno per la partecipazione a concorsi od esami per i giorni di svolgimento delle prove, come da certificazione attestante la relativa partecipazione;
- ✓ **Permessi per lutto familiare:** 3 giorni retribuiti per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso in caso di lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
- ✓ **Permessi per eventuali assenze stabiliti da specifiche disposizioni di legge (assistenza congiunto in grave disagio, permessi per disabilità e ai caregiver Legge 5 febbraio 1992, n. 104):** la fruizione di questi permessi e congedi retribuiti è subordinata alla presentazione all'amministrazione di richiesta del permesso, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente e di successiva idonea certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera o dal SSN e dagli organismi sanitari legali preposti a rilasciare le certificazioni del caso;
- ✓ **Congedo matrimoniale:** il dipendente ha diritto ad un periodo di assenza di 15 giorni retribuiti consecutivi in occasione del matrimonio oppure dell'unione civile, la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento;
- ✓ **Congedo giornaliero retribuito per donazione sangue e midollo osseo:** la fruizione dei permessi è subordinata alla presentazione di idonea certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera;
- ✓ **Permessi brevi:** non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono superare le 36 ore annue. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi successivi alla fruizione; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

Nel caso di un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore ai sei mesi possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni complessivi e solo i permessi retribuiti per matrimonio, lutto, assistenza congiunto in condizioni di grave disagio, permessi per disabilità e per i caregiver.

Assenze per malattia e per visita medica

In caso di assenza per malattia, fermi restando i criteri stabiliti dall'articolo 48 comma 11 del CCNL 16 novembre 2022 che definisce i periodi nei quali spetta il trattamento economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto, ai sensi dell'art. 61 comma 1, lettera b) del CCNL 16 novembre 2022, si applica l'articolo 5 del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638.

Il trattamento economico non può essere erogato oltre la cessazione del rapporto. Il periodo di conservazione del posto di lavoro è pari alla durata del contratto.

Al personale con contratto di diritto privato a tempo pieno o parziale di durata non inferiore a sei mesi continuativi spettano 18 ore annuali retribuite per le visite specialistiche, per esami diagnostici e prestazioni specialistiche, fruibili sia su base giornaliera che oraria, previa presentazione di idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata attestante l'orario di presenza in studio.

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono applicati gli stessi principi e criteri stabiliti dalla normativa contrattuale e dalle disposizioni di legge valide per il personale a tempo determinato con orario di lavoro a tempo pieno circa il periodo di conservazione del posto e il trattamento economico (intero e riduzioni).

Per il personale con orario di lavoro a tempo parziale verticale si applicano i medesimi istituti, ma in misura proporzionata alle giornate di lavoro prestate nella settimana/nell'anno, con la copertura anche dei giorni non lavorativi.

Congedi per i lavoratori genitori

Ciascun genitore, per ogni bambino, nei suoi primi 12 anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia.

Per i genitori lavoratori con contratto a tempo determinato si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, contenute nel D. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato ed integrato dal D. lgs. 30 giugno 2022, n. 105. Gli istituti, che permettono l'astensione dal lavoro per la cura dei figli, sono elencati sotto per brevità.

- ✓ **Congedo di maternità obbligatorio:** è l'astensione obbligatoria della lavoratrice che si protrae per cinque mesi ed è retribuita al 100%;
- ✓ **Congedo di paternità obbligatorio:** il padre ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi (non frazionabile ad ore e fruibili anche in via non continuativa) nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi (D. lgs. 30 giugno 2022, n. 105). E' retribuito al 100%.
- ✓ **Congedo di paternità alternativo:** è l'astensione retribuita al 100% del lavoratore padre nei casi in cui è possibile fruirne in alternativa alla madre (art. 28 D. lgs 26 marzo 2001, n. 151, modificato dall'art. 5 del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80).
- ✓ **Congedo parentale:** è l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore dal servizio. I limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Nell'ambito del predetto limite, il

diritto di astenersi dal lavoro compete:

- ✓ alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- ✓ al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- ✓ per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto ai sensi dell'art. 337-quater del Codice Civile l'affidamento esclusivo del figlio;
- ✓ qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Assenze retribuite per malattia figlio o congedo per la malattia del figlio:

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro con retribuzione al 100% per i primi 30 giorni per malattia del bambino di età inferiore a tre anni. Le assenze che ricadono nel periodo di età del figlio compresa fra tre e otto anni possono essere massimo di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, e non sono retribuite. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento, a richiesta del genitore. Anche in tal caso, i cinque giorni spettanti ad un genitore non possono essere fruiti dall'altro.

Riposi giornalieri (allattamento)

Sono le ore che spettano giornalmente alla madre lavoratrice o al padre lavoratore, alternativamente per assentarsi dal servizio finalizzate alla cura del figlio nel primo anno di vita (2 ore nel caso di giornata lavorativa di almeno 6 ore e 1 ora nel caso di giornata lavorativa di durata inferiore).

Per presa visione Firma del dipendente



Il Presidente del Consiglio Regionale



Class. 04.05.01.

Al Responsabile della Direzione
Amministrazione, Personale,
Sistemi informativi e Organismi di garanzia
Settore Trattamento economico consiglieri,
Personale e Organizzazione

Loro sedi

Oggetto: Comunicazione stipulazione contratto di lavoro autonomo ai sensi della L.r. n. 39 del 1 dicembre 1998; scheda di sintesi.

Il sottoscritto _____, Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, verificata l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio presso il proprio Ufficio di comunicazione, comunica con la presente la volontà di stipulare un contratto di lavoro autonomo, ai sensi della L.r. 39/1998 e degli articoli 2222/2230 Codice civile, con il/la sig/sig.ra _____ e chiede, pertanto, agli uffici della Direzione in indirizzo la predisposizione della relativa proposta di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Richiedo che al suddetto collaboratore non sia rilasciato sia rilasciato il tesserino di riconoscimento personale per l'eventuale accesso all'Ufficio di comunicazione dell'Ufficio di Presidenza e per l'accesso nelle zone adiacenti a quelle di svolgimento delle riunioni istituzionali del Consiglio e dei suoi organi.

Si allegano:

- scheda di sintesi;
- 3 copie (firmate) del contratto;
- curriculum vitae (art.15 del D.lgs. n. 33/2013);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (generale);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.15 del D.lgs. n. 33/2013 ed art. 53 comma 14 del D.lgs. 165/2001);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione al limite previsto dall'art. 13 del D.l. 66/2014 convertito dall'art. 1 comma 1 della Legge 89/2014;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione alla non titolarità di un incarico elettivo ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, come modificato dal D.l. 50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 96/2017;
- dichiarazione di titolarità di Partita IVA;
- comunicazione coordinate bancarie;
- copia di documento di identità;
- copia del tesserino codice fiscale (tessera sanitaria).

Si attesta, vista la dichiarazione rilasciata dal collaboratore (allegata), di aver verificato l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 53 comma 14 del D.lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge n. 190/2012.

Torino, _____

Presidente del Consiglio regionale

Contratto di lavoro autonomo ai sensi della L.r. n. 39/1998

SCHEMA DI SINTESI

per gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

- D **Normativa di riferimento:** L.r. n. 39/1998, articoli 2222/2230 Codice civile.
D **Tipologia contrattuale:** contratto di lavoro autonomo presso l'Ufficio di comunicazione del Presidente del Consiglio regionale.

Contraente:

- D Nominativo: _____
D nato/a _____ (prov. _____),
D il _____,
D cod. fisc. _____,
D residente a _____ (prov. _____),
D via/corso _____ (c.a.p. _____),
D domiciliato in _____ (prov. _____),
D via/corso _____ (c.a.p. _____),
D num. tel. _____,
D indirizzo e-mail _____.

- D Il contratto ha come **oggetto** la seguente attività:

- D Il contratto è stipulato per il **periodo** dal _____ al _____.

- D Il compenso complessivo da corrispondere è di euro: _____ (in _____ lettere _____). Tale compenso è al lordo delle ritenute previdenziali ovvero del contributo integrativo alla cassa professionale per i professionisti con cassa e della rivalsa Inps per i professionisti privi di cassa, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle ritenute erariali.
Il compenso lordo viene liquidato con cadenza periodica, non inferiore al trimestre, su presentazione di fatture elettroniche, previa autorizzazione al pagamento nonché attestazione della regolare esecuzione della parte di attività svolta, rilasciate dal Presidente del Consiglio regionale.

Presidente del Consiglio regionale

Il contraente

L.R. n. 39/1998
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

Premesso:

che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha provveduto con deliberazione n. ____ / ____ a determinare, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, le modalità ed il numero di personale da acquisire per gli Uffici di comunicazione, il responsabile degli Uffici di comunicazione e le relative retribuzioni correlate alle funzioni da svolgere;

Vista la L.r. 1 dicembre 1998, n. 39;

Vista la comunicazione di stipulazione di contratto di lavoro autonomo relativa al/alla Sig/Sig.ra _____, presentata alla Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Organismi di garanzia dal Presidente del Consiglio regionale;

Vista la dichiarazione del/della Sig/Sig.ra _____,

dalla quale emerge che lo/la stesso/a non ha alcun rapporto di lavoro

dalla quale emerge che lo/la stesso/a ha il seguente rapporto di lavoro:

_____ ;

Tutto ciò premesso:

tra il Consiglio Regionale del Piemonte con sede in Torino via Alfieri, 15 (C.F.97603810017), rappresentato dal Presidente pro tempore, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consiglio Regionale,

e il/la Sig./Sig.ra _____

(di seguito denominato "collaboratore"), Cod. Fisc. _____,

nato/a _____ (prov. ____) il _____,

residente a _____ (prov. ____)

via/corso _____ c.a.p. _____

domiciliato/a in _____ (prov. ____)

via/corso _____ c.a.p. _____

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Oggetto dell'incarico)

1. Il Consiglio Regionale rappresentato dal Presidente pro-tempore affida al contraente l'incarico di collaborazione presso l'Ufficio di comunicazione del Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 1 della L.r. 1 dicembre 1998 n. 39 e degli articoli 2222/2230 Codice civile.
2. L'incarico di collaborazione ha ad oggetto la seguente prestazione, collegata all'attività istituzionale dell'Ufficio di comunicazione del Presidente del Consiglio:

Art. 2
(Modalità di svolgimento dell'incarico)

1. Le modalità di esecuzione della presente collaborazione sono definite autonomamente dal collaboratore, anche in riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. L'incarico è svolto senza vincolo di subordinazione e di orario di lavoro, né assoggettamenti gerarchici e disciplinari.
3. Le modalità di coordinamento sono stabilite di comune accordo tra il collaboratore e il Presidente del Consiglio regionale.
4. Il collaboratore è tenuto altresì a presentare relazioni o report periodici al Presidente del Consiglio che procederà a verifiche periodiche sull'attività svolta dal collaboratore. Le relazioni o i report sono conservati presso l'Ufficio di comunicazione del Presidente.
5. Ai fini dell'espletamento dell'incarico, il collaboratore può essere autorizzato ad accedere alla sede del Consiglio regionale negli orari di apertura e funzionamento degli uffici nonché eventualmente ad utilizzare le strutture dell'Ufficio di comunicazione di riferimento che possano rendersi necessarie per l'espletamento della sua attività.

Art. 3
(Corrispettivo)

1. Per l'espletamento della collaborazione di cui sopra, il Consiglio regionale si impegna a corrispondere un compenso complessivo di euro: _____ (in lettere: _____). Tale compenso è al lordo delle ritenute previdenziali ovvero del contributo integrativo alla cassa professionale per i professionisti con cassa, e della rivalsa Inps per i professionisti privi di cassa, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle ritenute erariali.
2. Il compenso viene liquidato su presentazione di formali fatture elettroniche, con cadenza periodica, non inferiore al trimestre, previa autorizzazione al pagamento nonché attestazione della regolare esecuzione della parte di attività svolta, rilasciate dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso e nessun rimborso spese o trattamento di trasferta gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra.

Art. 4.
(Doveri e compiti del collaboratore professionale)

1. Il collaboratore è tenuto a svolgere l'attività di cui all'art. 1 con la necessaria diligenza e deve perseguire al meglio gli obiettivi di lavoro dell'Ufficio di comunicazione di riferimento. La prestazione deve essere resa personalmente dal collaboratore, il quale non può avvalersi di sostituti.
2. Il collaboratore s'impegna nell'espletamento dell'incarico a non qualificarsi per l'attività svolta come personale del Consiglio regionale.
3. Il collaboratore si impegna a comunicare preventivamente al Presidente del Consiglio e all'Amministrazione regionale eventuali rapporti di lavoro, che intervengano nel periodo temporale per cui il presente contratto è stipulato.

4. Con la sottoscrizione del presente contratto il collaboratore dichiara di ricevere copia del Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale e s'impegna ad accettare i richiamati obblighi previsti per i collaboratori.
5. Il collaboratore dichiara di ricevere, al momento della sottoscrizione del presente contratto, copie delle *“Istruzioni operative ai sensi dell'articolo 32 del GDPR per l'utilizzo dei dispositivi informatici, dei servizi digitali e della gestione documentale nell'attività lavorativa. Disciplinare interno”* e della *“Procedura di gestione del Data Breach (art. 33 Reg. UE 679/2016) del Consiglio regionale del Piemonte”* e si impegna a rispettare il contenuto di entrambi i documenti per quanto compatibile con la propria attività.
6. Il collaboratore dichiara, infine, di avere ricevuto, letto e compreso l'*Informativa sul trattamento dei dati personali per il personale dipendente e per i collaboratori* ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Art. 5
(Durata del contratto)

1. Il contratto è stipulato per il periodo dal _____ al _____ .

Art. 6
(Recesso e risoluzione del contratto)

1. Entrambe le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento sulla base di una adeguata motivazione, anche a causa del venire meno del rapporto fiduciario.
2. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e per conoscenza alla Direzione Amministrazione Personale, Sistemi informativi e Organismi di garanzia, con un preavviso di almeno 5 giorni.
3. Il contratto si risolve comunque nei seguenti casi:
 - a) scadenza ordinaria o anticipata della legislatura;
 - b) cessazione dall'incarico del Presidente del Consiglio regionale;
 - c) violazioni delle prescrizioni inerenti gli obblighi di condotta espressamente definiti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale.
4. In caso di recesso o risoluzione anticipata spetta al collaboratore, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, il compenso proporzionato all'effettiva realizzazione dell'attività svolta fino a quel momento e attestata dal Presidente stesso.

Art. 7
(Obbligo di riservatezza)

1. Il collaboratore si impegna a non divulgare a terzi e ad usare per proprio personale beneficio alcuna informazione concernente l'attività del Consiglio regionale e le operazioni dal medesimo realizzate nel periodo in cui ha svolto la propria collaborazione.
2. L'inosservanza dell'obbligo di riservatezza costituisce una adeguata motivazione di recesso ai sensi dell'art. 6 comma 1.

Art. 8
(Altre disposizioni)

1. La tenuta e la conservazione della documentazione presentata dal collaboratore per la stipulazione del presente contratto sono soggette alle previsioni di cui al D.P.R. 445/2000 e di cui al D.lgs. 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto in Torino, _____

Il Presidente del Consiglio regionale

Il collaboratore

Dichiaro di approvare gli articoli del presente contratto ed in particolare, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile, le clausole espressamente previste di cui agli articoli 2 (Modalità di svolgimento dell'incarico), 3 (Corrispettivo), 4 (Doveri e compiti del collaboratore professionale) e 6 (Recesso e risoluzione del contratto).

Il collaboratore

Il/La Componente dell'Ufficio di Presidenza

Class. 04.05.01.

Al/Alla Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte

e, p.c., Al/Alla Responsabile della Direzione
Amministrazione, Personale, Sistemi
informativi e Organismi di garanzia
Settore Trattamento economico Consiglieri,
Personale e Organizzazione

Loro sedi

Oggetto: Richiesta di stipulazione di un contratto a tempo determinato e pieno ai sensi della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39.

Il/La sottoscritto/a _____, componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte in qualità di _____, richiede la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, ai sensi della normativa in oggetto, con il/la sig/sig.ra _____

Si allegano:

- o scheda di sintesi;
- o 3 copie del contratto;
- o curriculum vitae;
- o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (generale);
- o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione al limite previsto dall'art. 13 del d.l. 24 aprile 2014 n. 66 convertito dall'art. 1 comma 1 della legge 23 giugno 2014 n. 89;
- o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul servizio prestato presso altre amministrazioni;
- o dichiarazione ai sensi dell'art. 13 del Codice di comportamento del Consiglio regionale;
- o dichiarazione detrazioni di imposta;
- o comunicazione coordinate bancarie;
- o copia di documento di identità;
- o copia del tesserino codice fiscale o tessera sanitaria.

Torino, _____

Il/La Componente dell'Ufficio di Presidenza

L.R. n. 39/1998

**CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO
A TEMPO DETERMINATO E PIENO**

Versione aggiornata a Luglio 2024

Art. 2
(Decorrenza e durata)

Il presente contratto decorre dal _____ e ha termine il _____

Il contratto può essere risolto da entrambe le parti in qualsiasi momento oltre che per giustificato motivo, anche a causa del venir meno del rapporto fiduciario, sulla base di una adeguata motivazione. Il rapporto contrattuale si risolve comunque nei seguenti casi:

- ✓ scadenza ordinaria ed anticipata della legislatura;
- ✓ cessazione dell'incarico del Presidente del Consiglio o del componente dell'Ufficio di Presidenza di riferimento;
- ✓ violazioni delle prescrizioni inerenti gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 3
(Trattamento economico)

Il trattamento economico onnicomprensivo, quantificato sulla base dei parametri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 20 del 17 dicembre 2018, corrisposto in mensilità posticipate, è pari a euro _____ (in lettere: _____/00) annui lordi.

Non sono riconosciute voci accessorie o benefit di alcun tipo.

Art. 4
(Sede e orario di lavoro)

La sede di lavoro è a Torino, presso i locali dell'Ufficio di Comunicazione dell'Ufficio di Presidenza - componente _____, siti in via Alfieri n.15.

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, dal lunedì al venerdì. Il dipendente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura di assegnazione ed all'espletamento delle funzioni affidate.

Art. 5
(Diritto alla formazione)

Il dipendente usufruisce della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 organizzata dagli uffici del Consiglio regionale. Il dipendente può altresì usufruire della formazione organizzata dal Consiglio regionale. La partecipazione è autorizzata dal componente dell'Ufficio di Presidenza di riferimento.

Art. 6

(Enti ed istituti che ricevono i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi)

Gli uffici del Consiglio regionale forniscono il supporto tecnico necessario per la stipulazione e la gestione dei singoli contratti del personale ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge regionale 39/1998.

Il dipendente viene iscritto, ai fini pensionistici, assistenziali e del trattamento di fine rapporto, all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. A tal fine gli uffici del Consiglio regionale effettuano le relative trattenute nella misura prevista dalla legislazione nazionale vigente.

In materia di trattamento di fine rapporto trova applicazione quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile che sarà erogato direttamente dall'INPS secondo le forme ed i tempi previsti per i dipendenti del comparto funzioni locali.

Il Consiglio regionale versa all'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro i contributi assistenziali necessari per garantire l'assicurazione del lavoratore in caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o invalidità.

Art. 7

(Congedi retribuiti e non retribuiti)

Il dipendente ha diritto di usufruire annualmente delle giornate di ferie, della giornata del Santo patrono e di permessi retribuiti o non retribuiti secondo quanto previsto dal CCNL e dalla normativa vigente, come dettagliato dalla scheda informativa, allegata al presente contratto.

Art. 8

(Doveri del dipendente)

Il dipendente si impegna a svolgere le attività descritte all'articolo 1, oltre a ogni altra funzione a queste connessa o assimilabile per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza e, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

Nell'esercizio delle proprie funzioni egli è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Il dipendente si impegna a svolgere le attività e le funzioni di cui ai precedenti articoli a tempo pieno e con impegno esclusivo. Trovano applicazione, per tutta la durata dell'incarico, l'articolo 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Al dipendente si applicano gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, presente sulla Intranet e sul sito Internet del Consiglio regionale del Piemonte.

Il dipendente si impegna a non qualificarsi quale dipendente del Consiglio regionale per l'attività svolta in relazione al presente contratto.

Art. 9
(Clausole finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alle disposizioni del CCNL del comparto Funzioni Locali, alla disciplina del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni del Libro V, Titolo II, Capo I del Codice Civile, in quanto compatibili.

Il presente contratto non può in nessun caso essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Amministrazione regionale, è esente da bollo (articolo 25 dell'Allegato B – Tabella, del D.P.R. 26/10/1972, n. 642) e non è soggetto a registrazione (articolo 10 della Tabella di cui al D.P.R. 26/04/1986, n. 131).

La tenuta e la conservazione della documentazione presentata dal dipendente per la stipulazione del presente contratto sono soggette alle previsioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 nonché del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato ed integrato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, è disponibile sulla intranet del Consiglio regionale, alla voce Modulistica Personale – uffici di Comunicazione.

Con la sottoscrizione del presente contratto il dipendente dichiara di aver preso conoscenza della scheda informativa, predisposta ai sensi del d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 “Attuazione della direttiva (Ue) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relative a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea” ed allegata al presente contratto, del documento “*Norme comportamentali e prescrizioni di esercizio. Estratto dal piano di emergenza interno*” e della dispensa informativa sui rischi a cui sono esposti i lavoratori che utilizzano abitualmente il videoterminale, disponibili sulla Intranet del Consiglio regionale alla sezione *servizi-sicurezza luoghi di lavoro-materiale formativo* ed inviate al dipendente unitamente a tutta la documentazione contrattuale.

Il dipendente dichiara altresì di conoscere ed accettare i richiamati obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale.

Letto, approvato e sottoscritto in Torino, _____

(Il/La Presidente del Consiglio regionale)

(Il/La dipendente)

SCHEDA INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 1997, N. 152 COSI' COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 27 GIUGNO 2022, N. 104. CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLA L.R. N. 1 DICEMBRE 1998, N. 39 "NORME SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI COMUNICAZIONE E SULL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE ASSEGNATO"

La programmazione dell'orario di lavoro

L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali su cinque giorni. La giornata lavorativa dal lunedì al giovedì è minimo di 6,30 ore e massimo di 8,00 ore, mentre il venerdì è minimo di 4 ore lavorative e massimo di 8,00 ore. Al fine di armonizzare lo svolgimento dei servizi e le necessità di conciliazione del personale l'orario prevede una flessibilità oraria in entrata dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e un'organizzazione del lavoro flessibile nella settimana, con un giorno di compensazione dell'orario settimanale nella giornata del venerdì (minimo 4 ore di lavoro – massimo 8 ore di lavoro) fino al raggiungimento delle 36 ore settimanali.

Eventuali eccedenze orarie, che superino il limite settimanale contrattualizzato (oltre le 36 ore settimanali ed entro le 48 ore settimanali), sono gestibili con la flessibilità oraria giornaliera (recuperi e compensazioni di orario).

Anche per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è prevista una flessibilità oraria in entrata dalle ore 8,00 alle ore 10,00, fermo restando il rispetto dell'orario di lavoro definito nel presente contratto.

La durata del congedo per ferie

Il dipendente ha diritto ad un periodo di ferie annuale retribuito e tale periodo, in caso di richiesta, va goduto per almeno due settimane consecutive nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.

In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

In caso di motivate esigenze personali e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente deve fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza.

Le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale di 26 giorni stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque già intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 giorni.

Al personale con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, con orario di lavoro a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.

Il dipendente a tempo parziale orizzontale ha diritto ad un periodo di ferie annuale retribuito pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

Il dipendente a tempo parziale verticale ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

Principali istituti retribuiti e non retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge e dalla normativa contrattuale

I dipendenti a tempo determinato con contratto di diritto privato a tempo pieno, in servizio presso gli Uffici di Comunicazione dell'Ufficio di Presidenza, in ragione della relativa durata del contratto di lavoro, hanno diritto ad alcuni permessi e congedi previsti per i dipendenti regionali dal CCNL Funzioni Locali e dalle leggi nazionali applicate ai lavoratori medesimi.

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono applicati gli stessi principi e criteri stabiliti dalla normativa contrattuale e dalle disposizioni di legge valide per il personale a tempo determinato con orario di lavoro a tempo pieno in materia di permessi e congedi previsti per i dipendenti regionali.

Per il personale con orario di lavoro a tempo parziale verticale si applicano i medesimi istituti, ma in misura proporzionata alle giornate di lavoro prestate nella settimana/nell'anno.

Sono riportati di seguito i principali istituti previsti dalla legge e dal CCNL. La tipologia e la disponibilità dei permessi e dei congedi fruibili dal personale a tempo determinato sono determinate dalla durata del contratto di lavoro:

Nel caso di rapporto a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi oltre ai permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni complessivi, possono essere concessi i seguenti permessi:

- ✓ **Permessi retribuiti per motivi personali o familiari:** 18 ore di permesso retribuito nell'anno, fruibili su base sia oraria sia giornaliera;
- ✓ **Permessi per esami e concorsi:** 8 giorni retribuiti all'anno per la partecipazione a concorsi od esami per i giorni di svolgimento delle prove, come da certificazione attestante la relativa partecipazione;
- ✓ **Permessi per lutto familiare:** 3 giorni retribuiti per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso in caso di lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
- ✓ **Permessi per eventuali assenze stabiliti da specifiche disposizioni di legge (assistenza congiunto in grave disagio, permessi per disabilità e ai caregiver Legge 5 febbraio 1992, n. 104):** la fruizione di questi permessi e congedi retribuiti è subordinata alla presentazione all'amministrazione di richiesta del permesso, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente e di successiva idonea certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera o dal SSN e dagli organismi sanitari legali preposti a rilasciare le certificazioni del caso;
- ✓ **Congedo matrimoniale:** il dipendente ha diritto ad un periodo di assenza di 15 giorni retribuiti consecutivi in occasione del matrimonio oppure dell'unione civile, la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento;
- ✓ **Congedo giornaliero retribuito per donazione sangue e midollo osseo:** la fruizione dei permessi è subordinata alla presentazione di idonea certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera;
- ✓ **Permessi brevi:** non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono superare le 36 ore annue. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi successivi alla fruizione; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

Nel caso di un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore ai sei mesi possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni complessivi e solo i permessi retribuiti per matrimonio, lutto, assistenza congiunta in condizioni di grave disagio, permessi per disabilità e per i caregiver.

Assenze per malattia e per visita medica

In caso di assenza per malattia, fermi restando i criteri stabiliti dall'articolo 48 comma 11 del CCNL 16 novembre 2022 che definisce i periodi nei quali spetta il trattamento economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto, ai sensi dell'art. 61 comma 1, lettera b) del CCNL 16 novembre 2022, si applica l'articolo 5 del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638.

Il trattamento economico non può essere erogato oltre la cessazione del rapporto. Il periodo di conservazione del posto di lavoro è pari alla durata del contratto.

Al personale con contratto di diritto privato a tempo pieno o parziale di durata non inferiore a sei mesi continuativi spettano 18 ore annuali retribuite per le visite specialistiche, per esami diagnostici e prestazioni specialistiche, fruibili sia su base giornaliera che oraria, previa presentazione di idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata attestante l'orario di presenza in studio.

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono applicati gli stessi principi e criteri stabiliti dalla normativa contrattuale e dalle disposizioni di legge valide per il personale a tempo determinato con orario di lavoro a tempo pieno circa il periodo di conservazione del posto e il trattamento economico (intero e riduzioni).

Per il personale con orario di lavoro a tempo parziale verticale si applicano i medesimi istituti, ma in misura proporzionata alle giornate di lavoro prestate nella settimana/nell'anno, con la copertura anche dei giorni non lavorativi.

Congedi per i lavoratori genitori

Ciascun genitore, per ogni bambino, nei suoi primi 12 anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia.

Per i genitori lavoratori con contratto a tempo determinato si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, contenute nel D. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato ed integrato dal D. lgs. 30 giugno 2022, n. 105. Gli istituti, che permettono l'astensione dal lavoro per la cura dei figli, sono elencati sotto per brevità.

- ✓ **Congedo di maternità obbligatorio:** è l'astensione obbligatoria della lavoratrice che si protrae per cinque mesi ed è retribuita al 100%;
- ✓ **Congedo di paternità obbligatorio:** il padre ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi (non frazionabile ad ore e fruibili anche in via non continuativa) nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi (D. lgs. 30 giugno 2022, n. 105). E' retribuito al 100%.
- ✓ **Congedo di paternità alternativo:** è l'astensione retribuita al 100% del lavoratore padre nei casi in cui è possibile fruirne in alternativa alla madre (art. 28 D. lgs 26 marzo 2001, n. 151, modificato dall'art. 5 del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80).
- ✓ **Congedo parentale:** è l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore dal servizio. I limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Nell'ambito del predetto limite, il

diritto di astenersi dal lavoro compete:

- ✓ alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- ✓ al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- ✓ per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto ai sensi dell'art. 337-quater del Codice Civile l'affidamento esclusivo del figlio;
- ✓ qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Assenze retribuite per malattia figlio o congedo per la malattia del figlio:

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro con retribuzione al 100% per i primi 30 giorni per malattia del bambino di età inferiore a tre anni. Le assenze che ricadono nel periodo di età del figlio compresa fra tre e otto anni possono essere massimo di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, e non sono retribuite. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento, a richiesta del genitore. Anche in tal caso, i cinque giorni spettanti ad un genitore non possono essere fruiti dall'altro.

Riposi giornalieri (allattamento)

Sono le ore che spettano giornalmente alla madre lavoratrice o al padre lavoratore, alternativamente per assentarsi dal servizio finalizzate alla cura del figlio nel primo anno di vita (2 ore nel caso di giornata lavorativa di almeno 6 ore e 1 ora nel caso di giornata lavorativa di durata inferiore).

Per presa visione Firma del dipendente

Il/La Componente dell'Ufficio di Presidenza

Class. 04.05.01.

Al/Alla Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte

e, p.c., Al/Alla Responsabile della Direzione
Amministrazione, Personale, Sistemi
informativi e Organismi di garanzia
Settore Trattamento economico Consiglieri,
Personale e Organizzazione
Loro sedi

Oggetto: Richiesta di stipulazione di un contratto a tempo determinato part-time ai sensi della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39.

Il/La sottoscritto/a _____, componente dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte in qualità di
richiede la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, ai sensi della normativa
in oggetto, con il/la sig/sig.ra _____

Si allegano:

- o scheda di sintesi;
- o 3 copie del contratto;
- o curriculum vitae;
- o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (generale);
- o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione al limite previsto dall'art. 13 del d.l. 24 aprile 2014 n. 66 convertito dall'art. 1 comma 1 della legge 23 giugno 2014 n. 89;
- o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul servizio prestato presso altre amministrazioni;
- o dichiarazione ai sensi dell'art. 13 del Codice di comportamento del Consiglio regionale;
- o dichiarazione detrazioni di imposta;
- o comunicazione coordinate bancarie;
- o copia di documento di identità;
- o copia del tesserino codice fiscale o tessera sanitaria.

Torino, _____

Il/La Componente dell'Ufficio di Presidenza

L.R. n. 39/1998

**CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A
TEMPO DETERMINATO PART -TIME**

Versione aggiornata a Luglio 2024

Art. 2
(Decorrenza e durata)

Il presente contratto decorre dal _____ e ha termine il _____

Il contratto può essere risolto da entrambe le parti in qualsiasi momento oltre che per giustificato motivo, anche a causa del venir meno del rapporto fiduciario, sulla base di una adeguata motivazione. Il rapporto contrattuale si risolve comunque nei seguenti casi:

- ✓ scadenza ordinaria ed anticipata della legislatura;
- ✓ cessazione dell'incarico del Presidente del Consiglio o del componente dell'Ufficio di Presidenza di riferimento;
- ✓ violazioni delle prescrizioni inerenti gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 3
(Trattamento economico)

Il trattamento economico onnicomprensivo, quantificato sulla base dei parametri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 20 del 17 dicembre 2018, corrisposto in mensilità posticipate, è pari a euro _____ (in lettere: _____/00) annui lordi.

Non sono riconosciute voci accessorie o benefit di alcun tipo.

Art. 4
(Sede e orario di lavoro)

La sede di lavoro è a Torino, presso i locali dell'Ufficio di Comunicazione dell'Ufficio di Presidenza - componente _____, siti in via Alfieri n.15.

L'orario di lavoro è di _____ ore settimanali, l'articolazione oraria:

Il dipendente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura di assegnazione ed all'espletamento delle funzioni affidate.

Art. 5
(Diritto alla formazione)

Il dipendente usufruisce della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 organizzata dagli uffici del Consiglio regionale. Il dipendente può altresì usufruire della formazione organizzata dal Consiglio regionale. La partecipazione è autorizzata dal componente dell'Ufficio di Presidenza di riferimento.

Art. 6

(Enti ed istituti che ricevono i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi)

Gli uffici del Consiglio regionale forniscono il supporto tecnico necessario per la stipulazione e la gestione dei singoli contratti del personale ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge regionale 39/1998.

Il dipendente viene iscritto, ai fini pensionistici, assistenziali e del trattamento di fine rapporto, all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. A tal fine gli uffici del Consiglio regionale effettuano le relative trattenute nella misura prevista dalla legislazione nazionale vigente.

In materia di trattamento di fine rapporto trova applicazione quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile che sarà erogato direttamente dall'INPS secondo le forme ed i tempi previsti per i dipendenti del comparto funzioni locali.

Il Consiglio regionale versa all'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro i contributi assistenziali necessari per garantire l'assicurazione del lavoratore in caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o invalidità.

Art. 7

(Congedi retribuiti e non retribuiti)

Il dipendente ha diritto di usufruire annualmente delle giornate di ferie, della giornata del Santo patrono e di permessi retribuiti o non retribuiti secondo quanto previsto dal CCNL e dalla normativa vigente, come dettagliato dalla scheda informativa, allegata al presente contratto.

Art. 8

(Doveri del dipendente)

Il dipendente si impegna a svolgere le attività descritte all'articolo 1, oltre a ogni altra funzione a queste connessa o assimilabile per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza e, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

Nell'esercizio delle proprie funzioni egli è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Trova applicazione, per tutta la durata dell'incarico, l'articolo 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165. E' preclusa in ogni caso la possibilità per il dipendente di un concomitante impegno in attività che contrastino con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.

Al dipendente si applicano gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, presente sulla Intranet e sul sito Internet del Consiglio regionale del Piemonte.

Il dipendente si impegna a non qualificarsi quale dipendente del Consiglio regionale per l'attività svolta in relazione al presente contratto.

Art. 9
(Clausole finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alle disposizioni del CCNL del comparto Funzioni Locali, alla disciplina del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni del Libro V, Titolo II, Capo I del Codice Civile, in quanto compatibili.

Il presente contratto non può in nessun caso essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Amministrazione regionale, è esente da bollo (articolo 25 dell'Allegato B – Tabella, del D.P.R. 26/10/1972, n. 642) e non è soggetto a registrazione (articolo 10 della Tabella di cui al D.P.R. 26/04/1986, n. 131).

La tenuta e la conservazione della documentazione presentata dal dipendente per la stipulazione del presente contratto sono soggette alle previsioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 nonché del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato ed integrato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, è disponibile sulla Intranet del Consiglio regionale, alla voce Modulistica Personale – uffici di Comunicazione.

Con la sottoscrizione del presente contratto il dipendente dichiara di aver preso conoscenza della scheda informativa, predisposta ai sensi del d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 “Attuazione della direttiva (Ue) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relative a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea” ed allegata al presente contratto, del documento “*Norme comportamentali e prescrizioni di esercizio. Estratto dal piano di emergenza interno*” e della dispensa informativa sui rischi a cui sono esposti i lavoratori che utilizzano abitualmente il videoterminale, disponibili sulla intranet del Consiglio regionale alla sezione *servizi-sicurezza luoghi di lavoro-materiale formativo* ed inviate al dipendente unitamente a tutta la documentazione contrattuale.

Il dipendente dichiara altresì di conoscere ed accettare i richiamati obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale.

Letto, approvato e sottoscritto in Torino, _____

(Il/La Presidente del Consiglio regionale)

(Il/La dipendente)

SCHEDA INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 1997, N. 152 COSI' COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 27 GIUGNO 2022, N. 104. CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLA L.R. N. 1 DICEMBRE 1998, N. 39 "NORME SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI COMUNICAZIONE E SULL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE ASSEGNATO"

La programmazione dell'orario di lavoro

L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali su cinque giorni. La giornata lavorativa dal lunedì al giovedì è minimo di 6,30 ore e massimo di 8,00 ore, mentre il venerdì è minimo di 4 ore lavorative e massimo di 8,00 ore. Al fine di armonizzare lo svolgimento dei servizi e le necessità di conciliazione del personale l'orario prevede una flessibilità oraria in entrata dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e un'organizzazione del lavoro flessibile nella settimana, con un giorno di compensazione dell'orario settimanale nella giornata del venerdì (minimo 4 ore di lavoro – massimo 8 ore di lavoro) fino al raggiungimento delle 36 ore settimanali.

Eventuali eccedenze orarie, che superino il limite settimanale contrattualizzato (oltre le 36 ore settimanali ed entro le 48 ore settimanali), sono gestibili con la flessibilità oraria giornaliera (recuperi e compensazioni di orario).

Anche per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è prevista una flessibilità oraria in entrata dalle ore 8,00 alle ore 10,00, fermo restando il rispetto dell'orario di lavoro definito nel presente contratto.

La durata del congedo per ferie

Il dipendente ha diritto ad un periodo di ferie annuale retribuito e tale periodo, in caso di richiesta, va goduto per almeno due settimane consecutive nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.

In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, le ferie dovranno essere fruitive entro il primo semestre dell'anno successivo.

In caso di motivate esigenze personali e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente deve fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza.

Le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale di 26 giorni stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque già intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 giorni.

Al personale con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, con orario di lavoro a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.

Il dipendente a tempo parziale orizzontale ha diritto ad un periodo di ferie annuale retribuito pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

Il dipendente a tempo parziale verticale ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

Principali istituti retribuiti e non retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge e dalla normativa contrattuale

I dipendenti a tempo determinato con contratto di diritto privato a tempo pieno, in servizio presso gli Uffici di Comunicazione dell'Ufficio di Presidenza, in ragione della relativa durata del contratto di lavoro, hanno diritto ad alcuni permessi e congedi previsti per i dipendenti regionali dal CCNL Funzioni Locali e dalle leggi nazionali applicate ai lavoratori medesimi.

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono applicati gli stessi principi e criteri stabiliti dalla normativa contrattuale e dalle disposizioni di legge valide per il personale a tempo determinato con orario di lavoro a tempo pieno in materia di permessi e congedi previsti per i dipendenti regionali.

Per il personale con orario di lavoro a tempo parziale verticale si applicano i medesimi istituti, ma in misura proporzionata alle giornate di lavoro prestate nella settimana/nell'anno.

Sono riportati di seguito i principali istituti previsti dalla legge e dal CCNL. La tipologia e la disponibilità dei permessi e dei congedi fruibili dal personale a tempo determinato sono determinate dalla durata del contratto di lavoro:

Nel caso di rapporto a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi oltre ai permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni complessivi, possono essere concessi i seguenti permessi:

- ✓ **Permessi retribuiti per motivi personali o familiari:** 18 ore di permesso retribuito nell'anno, fruibili su base sia oraria sia giornaliera;
- ✓ **Permessi per esami e concorsi:** 8 giorni retribuiti all'anno per la partecipazione a concorsi od esami per i giorni di svolgimento delle prove, come da certificazione attestante la relativa partecipazione;
- ✓ **Permessi per lutto familiare:** 3 giorni retribuiti per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso in caso di lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
- ✓ **Permessi per eventuali assenze stabiliti da specifiche disposizioni di legge (assistenza congiunto in grave disagio, permessi per disabilità e ai caregiver Legge 5 febbraio 1992, n. 104):** la fruizione di questi permessi e congedi retribuiti è subordinata alla presentazione all'amministrazione di richiesta del permesso, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente e di successiva idonea certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera o dal SSN e dagli organismi sanitari legali preposti a rilasciare le certificazioni del caso;
- ✓ **Congedo matrimoniale:** il dipendente ha diritto ad un periodo di assenza di 15 giorni retribuiti consecutivi in occasione del matrimonio oppure dell'unione civile, la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento;
- ✓ **Congedo giornaliero retribuito per donazione sangue e midollo osseo:** la fruizione dei permessi è subordinata alla presentazione di idonea certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera;
- ✓ **Permessi brevi:** non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono superare le 36 ore annue. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi successivi alla fruizione; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

Nel caso di un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore ai sei mesi possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni complessivi e solo i permessi retribuiti per matrimonio, lutto, assistenza congiunto in condizioni di grave disagio, permessi per disabilità e per i caregiver.

Assenze per malattia e per visita medica

In caso di assenza per malattia, fermi restando i criteri stabiliti dall'articolo 48 comma 11 del CCNL 16 novembre 2022 che definisce i periodi nei quali spetta il trattamento economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto, ai sensi dell'art. 61 comma 1, lettera b) del CCNL 16 novembre 2022, si applica l'articolo 5 del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638.

Il trattamento economico non può essere erogato oltre la cessazione del rapporto. Il periodo di conservazione del posto di lavoro è pari alla durata del contratto.

Al personale con contratto di diritto privato a tempo pieno o parziale di durata non inferiore a sei mesi continuativi spettano 18 ore annuali retribuite per le visite specialistiche, per esami diagnostici e prestazioni specialistiche, fruibili sia su base giornaliera che oraria, previa presentazione di idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata attestante l'orario di presenza in studio.

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono applicati gli stessi principi e criteri stabiliti dalla normativa contrattuale e dalle disposizioni di legge valide per il personale a tempo determinato con orario di lavoro a tempo pieno circa il periodo di conservazione del posto e il trattamento economico (intero e riduzioni).

Per il personale con orario di lavoro a tempo parziale verticale si applicano i medesimi istituti, ma in misura proporzionata alle giornate di lavoro prestate nella settimana/nell'anno, con la copertura anche dei giorni non lavorativi.

Congedi per i lavoratori genitori

Ciascun genitore, per ogni bambino, nei suoi primi 12 anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia.

Per i genitori lavoratori con contratto a tempo determinato si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, contenute nel D. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato ed integrato dal D. lgs. 30 giugno 2022, n. 105. Gli istituti, che permettono l'astensione dal lavoro per la cura dei figli, sono elencati sotto per brevità.

- ✓ **Congedo di maternità obbligatorio:** è l'astensione obbligatoria della lavoratrice che si protrae per cinque mesi ed è retribuita al 100%;
- ✓ **Congedo di paternità obbligatorio:** il padre ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi (non frazionabile ad ore e fruibili anche in via non continuativa) nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi (D. lgs. 30 giugno 2022, n. 105). E' retribuito al 100%.
- ✓ **Congedo di paternità alternativo:** è l'astensione retribuita al 100% del lavoratore padre nei casi in cui è possibile fruirne in alternativa alla madre (art. 28 D. lgs 26 marzo 2001, n. 151, modificato dall'art. 5 del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80).
- ✓ **Congedo parentale:** è l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore dal servizio. I limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Nell'ambito del predetto limite, il

diritto di astenersi dal lavoro compete:

- ✓ alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- ✓ al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- ✓ per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto ai sensi dell'art. 337-quater del Codice Civile l'affidamento esclusivo del figlio;
- ✓ qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Assenze retribuite per malattia figlio o congedo per la malattia del figlio:

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro con retribuzione al 100% per i primi 30 giorni per malattia del bambino di età inferiore a tre anni. Le assenze che ricadono nel periodo di età del figlio compresa fra tre e otto anni possono essere massimo di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, e non sono retribuite. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento, a richiesta del genitore. Anche in tal caso, i cinque giorni spettanti ad un genitore non possono essere fruiti dall'altro.

Riposi giornalieri (allattamento)

Sono le ore che spettano giornalmente alla madre lavoratrice o al padre lavoratore, alternativamente per assentarsi dal servizio finalizzate alla cura del figlio nel primo anno di vita (2 ore nel caso di giornata lavorativa di almeno 6 ore e 1 ora nel caso di giornata lavorativa di durata inferiore).

Per presa visione Firma del dipendente



Il Componente dell'Ufficio di Presidenza

Class. 04.05.01.

Al Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte

E p.c. al Responsabile della Direzione
Amministrazione, Personale,
Sistemi informativi e Organismi di garanzia
Settore Trattamento economico consiglieri,
Personale e Organizzazione

Loro sedi

Oggetto: Richiesta di stipulazione contratto di lavoro autonomo ai sensi della L.r. n. 39 del 1° dicembre 1998; scheda di sintesi.

Il sottoscritto _____, componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte in qualità di _____, verificata l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio presso il proprio Ufficio di comunicazione, richiede con la presente la stipulazione di un contratto di lavoro autonomo, ai sensi della L.r. 39/1998 e degli articoli 2222/2230 Codice civile, con il/la sig/sig.ra _____ e chiede, pertanto, agli uffici della Direzione in indirizzo la predisposizione della relativa proposta di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Richiedo che al suddetto collaboratore non sia rilasciato sia rilasciato il tesserino di riconoscimento personale per l'eventuale accesso all'Ufficio di comunicazione di riferimento dell'Ufficio di Presidenza e per l'accesso nelle zone adiacenti a quelle di svolgimento delle riunioni istituzionali del Consiglio e dei suoi organi.

Si allegano:

- scheda di sintesi;
- 3 copie (firmate) del contratto;
- curriculum vitae (art.15 del D.lgs. n. 33/2013);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (generale);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.15 del D.lgs. n. 33/2013 ed art. 53 comma 14 del D.lgs. 165/2001);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione al limite previsto dall'art. 13 del D.l. 66/2014 convertito dall'art. 1 comma 1 della Legge 89/2014;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione alla non titolarità di un incarico elettivo ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, come modificato dal D.l. 50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 96/2017;
- dichiarazione di titolarità di Partita IVA;
- comunicazione coordinate bancarie;
- copia di documento di identità;
- copia del tesserino codice fiscale (tessera sanitaria).

Si attesta, vista la dichiarazione rilasciata dal collaboratore (allegata), di aver verificato l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 53 comma 14 del D.lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge n. 190/2012.

Torino, _____

Il componente dell'Ufficio di Presidenza

Contratto di lavoro autonomo ai sensi della L.r. n. 39/1998

SCHEDA DI SINTESI

per gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

- D **Normativa di riferimento:** L.r. n. 39/1998, articoli 2222/2230 Codice civile.
D **Tipologia contrattuale:** contratto di lavoro autonomo presso l'Ufficio di comunicazione del:

_____.

Contraente:

- D Nominativo: _____
D nato/a _____ (prov. _____),
D il _____,
D cod. fisc. _____,
D residente a _____ (prov. _____),
D via/corso _____ (c.a.p. _____),
D domiciliato in _____ (prov. _____),
D via/corso _____ (c.a.p. _____),
D num. tel. _____,
D indirizzo e-mail _____.

- D Il contratto ha come **oggetto** la seguente attività:

- D Il contratto è stipulato per il **periodo** dal _____ al _____.

- D Il compenso complessivo da corrispondere è di euro: _____ (in _____ lettere _____). Tale compenso è al lordo delle ritenute previdenziali ovvero del contributo integrativo alla cassa professionale per i professionisti con cassa e della rivalsa Inps per i professionisti privi di cassa, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle ritenute erariali.
Il compenso lordo viene liquidato con cadenza periodica, non inferiore al trimestre, su presentazione di fatture elettroniche, previa autorizzazione al pagamento nonché attestazione della regolare esecuzione della parte di attività svolta, rilasciate dal componente dell'Ufficio di Presidenza di riferimento.

Componente dell'Ufficio di Presidenza

Il contraente

L.R. n. 39/1998
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

Premesso:

che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha provveduto con deliberazione n. ___ / _____ a determinare, su proposta del componente dell'Ufficio di Presidenza interessato, le modalità ed il numero di personale da acquisire per gli Uffici di comunicazione, il responsabile degli Uffici di comunicazione e le relative retribuzioni correlate alle funzioni da svolgere;

Vista la L.r. 1° dicembre 1998, n. 39;

Vista la richiesta di stipulazione di contratto di lavoro autonomo relativa al/alla Sig/Sig.ra _____, presentata al Presidente del Consiglio regionale e alla Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Organismi di garanzia del Consiglio regionale del Piemonte da _____, componente dell'Ufficio di Presidenza nella sua qualità di _____;

Vista la dichiarazione del/della Sig/Sig.ra _____,

dalla quale emerge che lo/la stesso/a non ha alcun rapporto di lavoro

dalla quale emerge che lo/la stesso/a ha il seguente rapporto di lavoro:

_____ ;

Tutto ciò premesso:

tra il Consiglio Regionale del Piemonte con sede in Torino via Alfieri, 15 (C.F.97603810017), rappresentato dal Presidente pro tempore, domiciliato ai fini dal presente contratto presso la sede del Consiglio Regionale,

e il/la Sig./Sig.ra _____

(di seguito denominato "collaboratore"), Cod. Fisc. _____,

nato/a _____ (prov. _____) il _____,

residente a _____ (prov. _____)

via/corso _____ c.a.p. _____

domiciliato/a in _____ (prov. _____)

via/corso _____ c.a.p. _____

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Oggetto dell'incarico)

1. Il Consiglio Regionale rappresentato dal Presidente pro-tempore, su richiesta del componente dell'Ufficio di Presidenza, nella sua qualità di _____ affida al contraente l'incarico di collaborazione presso l'Ufficio di comunicazione del componente dell'Ufficio di Presidenza sopra citato, ai sensi dell'art. 1 della L.r. 1° dicembre 1998 n. 39 e degli articoli 2222/2230 Codice civile.
2. L'incarico di collaborazione ha ad oggetto la seguente prestazione, collegata all'attività istituzionale dell'Ufficio di comunicazione del componente _____:

Art. 2
(Modalità di svolgimento dell'incarico)

1. Le modalità di esecuzione della presente collaborazione sono definite autonomamente dal collaboratore, anche in riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. L'incarico è svolto senza vincolo di subordinazione e di orario di lavoro, né assoggettamenti gerarchici e disciplinari.
3. Le modalità di coordinamento sono stabilite di comune accordo tra il collaboratore e il componente dell'Ufficio di Presidenza interessato.
4. Il collaboratore è tenuto altresì a presentare relazioni o report periodici al componente dell'Ufficio di Presidenza interessato, che procederà a verifiche periodiche sull'attività svolta dal collaboratore. Le relazioni o i report sono conservati presso l'Ufficio di comunicazione di riferimento.
5. Ai fini dell'espletamento dell'incarico, il collaboratore può essere autorizzato ad accedere alla sede del Consiglio regionale negli orari di apertura e funzionamento degli uffici nonché eventualmente ad utilizzare le strutture dell'Ufficio di comunicazione di riferimento che possano rendersi necessarie per l'espletamento della sua attività.

Art. 3
(Corrispettivo)

1. Per l'espletamento della collaborazione di cui sopra, il Consiglio regionale si impegna a corrispondere un compenso complessivo di euro: _____ (in lettere: _____). Tale compenso è al lordo delle ritenute previdenziali ovvero del contributo integrativo alla cassa professionale per i professionisti con cassa, e della rivalsa Inps per i professionisti privi di cassa, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle ritenute erariali.
2. Il compenso viene liquidato su presentazione di formali fatture elettroniche, con cadenza periodica, non inferiore al trimestre, previa autorizzazione al pagamento nonché attestazione della regolare esecuzione della parte di attività svolta, rilasciate dal componente dell'Ufficio di Presidenza interessato.
3. Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso e nessun rimborso spese o trattamento di trasferta gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra.

Art. 4.
(Doveri e compiti del collaboratore professionale)

1. Il collaboratore è tenuto a svolgere l'attività di cui all'art. 1 con la necessaria diligenza e deve perseguire al meglio gli obiettivi di lavoro dell'Ufficio di comunicazione di riferimento. La prestazione deve essere resa personalmente dal collaboratore, il quale non può avvalersi di sostituti.
2. Il collaboratore s'impegna nell'espletamento dell'incarico a non qualificarsi per l'attività svolta come personale del Consiglio regionale.
3. Il collaboratore si impegna a comunicare preventivamente al componente dell'Ufficio di Presidenza interessato e all'Amministrazione regionale eventuali rapporti di lavoro che intervengano nel periodo temporale per cui il presente contratto è stipulato.

4. Con la sottoscrizione del presente contratto il collaboratore dichiara di ricevere copia del Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale e s’impegna ad accettare i richiamati obblighi previsti per i collaboratori.
5. Il collaboratore dichiara di ricevere, al momento della sottoscrizione del presente contratto, copie delle “*Istruzioni operative ai sensi dell’articolo 32 del GDPR per l’utilizzo dei dispositivi informatici, dei servizi digitali e della gestione documentale nell’attività lavorativa. Disciplinare interno*” e della *Procedura di gestione del Data Breach (art. 33 Reg. UE 679/2016) del Consiglio regionale del Piemonte* e si impegna a rispettare il contenuto di entrambi i documenti per quanto compatibile con la propria attività.
6. Il collaboratore dichiara, infine, di avere ricevuto, letto e compreso l’*Informativa sul trattamento dei dati personali per il personale dipendente e per i collaboratori* ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Art. 5
(Durata del contratto)

1. Il contratto è stipulato per il periodo dal _____ al _____ .

Art. 6
(Recesso e risoluzione del contratto)

1. Entrambe le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento sulla base di una adeguata motivazione, anche a causa del venire meno del rapporto fiduciario.
2. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte e per conoscenza alla Direzione Amministrazione Personale, Sistemi informativi e Organismi di garanzia, con un preavviso di almeno 5 giorni.
3. Il contratto si risolve comunque nei seguenti casi:
 - a) scadenza ordinaria o anticipata della legislatura;
 - b) cessazione dall’incarico del componente dell’Ufficio di Presidenza di riferimento;
 - c) violazioni delle prescrizioni inerenti gli obblighi di condotta espressamente definiti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale.
4. In caso di recesso o risoluzione anticipata spetta al collaboratore, previa autorizzazione del componente dell’Ufficio di Presidenza di riferimento, il compenso proporzionato all’effettiva realizzazione dell’attività svolta fino a quel momento e attestata dal predetto componente dell’Ufficio di Presidenza.

Art. 7
(Obbligo di riservatezza)

1. Il collaboratore si impegna a non divulgare a terzi e ad usare per proprio personale beneficio alcuna informazione concernente l’attività del Consiglio regionale e le operazioni dal medesimo realizzate nel periodo in cui ha svolto la propria collaborazione.
2. L’inosservanza dell’obbligo di riservatezza costituisce una adeguata motivazione di recesso ai sensi dell’art. 6 comma 1.

Art. 8
(Altre disposizioni)

1. La tenuta e la conservazione della documentazione presentata dal collaboratore per la stipulazione del presente contratto sono soggette alle previsioni di cui al D.P.R. 445/2000 e di cui al D.lgs. 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto in Torino, _____

Il Presidente del Consiglio regionale

Il collaboratore

Dichiaro di approvare gli articoli del presente contratto ed in particolare, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile, le clausole espressamente previste di cui agli articoli 2 (Modalità di svolgimento dell'incarico), 3 (Corrispettivo), 4 (Doveri e compiti del collaboratore professionale) e 6 (Recesso e risoluzione del contratto).

Il collaboratore

Il/La Presidente del Consiglio regionale

Class. 04.05.01.

Al/Alla Responsabile della Direzione
Amministrazione, Personale, Sistemi
informativi e Organismi di garanzia
Settore Trattamento economico Consiglieri,
Personale e Organizzazione

Loro sedi

Oggetto: Comunicazione della proposta di stipulazione di un contratto a tempo determinato e pieno ai sensi della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39, dell'articolo 7 della Legge 7 giugno 2000, n.150 e dell'articolo 12 della Legge regionale 26 ottobre 2009, n.25.

Il/La sottoscritto/a _____, Presidente del Consiglio regionale pro-tempore, comunica la volontà di stipulare un contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinate e pieno, ai sensi della normativa in oggetto, con il/la sig/sig.ra

Si allegano:

- o scheda di sintesi;
- o 3 copie del contratto;
- o curriculum vitae;
- o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (generale);
- o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione al limite previsto dall'art. 13 del d.l. 24 aprile 2014 n. 66 convertito dall'art. 1 comma 1 della legge 23 giugno 2014 n. 89;
- o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul servizio prestato presso altre amministrazioni;
- o dichiarazione detrazioni di imposta;
- o comunicazione coordinate bancarie;
- o copia di documento di identità;
- o copia del tesserino codice fiscale o tessera sanitaria.

Torino _____

Il/La Presidente

L.R. n. 39/1998
L. n. 150/2000
L.R. n. 25/2009

CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO E PIENO
PER IL PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Versione aggiornata a Ottobre 2022

Art. 2
(Decorrenza e durata)

Il presente contratto decorre dal _____ e ha termine il _____
Il contratto può essere risolto da entrambe le parti in qualsiasi momento oltre che per giustificato motivo, anche a causa del venir meno del rapporto fiduciario, sulla base di una adeguata motivazione. Il rapporto contrattuale si risolve comunque nei seguenti casi:

- ✓ scadenza ordinaria ed anticipata della legislatura;
- ✓ cessazione dell'incarico del Presidente del Consiglio
- ✓ violazioni delle prescrizioni inerenti gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 3
(Trattamento economico)

Il trattamento economico onnicomprensivo, quantificato sulla base dei parametri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 20 del 17 dicembre 2018, corrisposto in mensilità posticipate, è pari a euro _____ (in lettere: _____/00) annui lordi.
Non sono riconosciute voci accessorie o benefit di alcun tipo.

Art. 4
(Sede e orario di lavoro)

La sede di lavoro è a Torino, presso i locali dell'Ufficio di Comunicazione del Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, siti in via Alfieri n.15.

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, dal lunedì al venerdì. Il dipendente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura di assegnazione ed all'espletamento delle funzioni affidate.

Art. 5
(Diritto alla formazione)

Il dipendente usufruisce della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 organizzata dagli uffici del Consiglio regionale. Il dipendente può altresì usufruire della formazione organizzata dal Consiglio regionale. La partecipazione è autorizzata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Enti ed istituti che ricevono i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi)

Gli uffici del Consiglio regionale forniscono il supporto tecnico necessario per la stipulazione e la gestione dei singoli contratti del personale ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge regionale 39/1998.

Il dipendente viene iscritto, ai fini pensionistici, assistenziali e del trattamento di fine rapporto, all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. A tal fine gli uffici del Consiglio regionale effettuano le relative trattenute nella misura prevista dalla legislazione nazionale vigente.

In materia di trattamento di fine rapporto trova applicazione quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile che sarà erogato direttamente dall'INPS secondo le forme ed i tempi previsti per i dipendenti del comparto funzioni locali.

Il Consiglio regionale versa all'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro i contributi assistenziali necessari per garantire l'assicurazione del lavoratore in caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o invalidità.

Art. 7

(Congedi retribuiti e non retribuiti)

Il dipendente ha diritto di usufruire annualmente delle giornate di ferie, della giornata del Santo patrono e di permessi retribuiti o non retribuiti secondo quanto previsto dal CCNL e dalla normativa vigente, come dettagliato dalla scheda informativa, allegata al presente contratto.

Art. 8

(Doveri del dipendente)

Il dipendente si impegna a svolgere le attività descritte all'articolo 1, oltre a ogni altra funzione a queste connessa o assimilabile per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza e, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

Nell'esercizio delle proprie funzioni egli è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Il dipendente si impegna a svolgere le attività e le funzioni di cui ai precedenti articoli a tempo pieno e con impegno esclusivo. Trovano applicazione, per tutta la durata dell'incarico, l'articolo 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Al dipendente si applicano gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, presente sulla Intranet e sul sito Internet del Consiglio regionale del Piemonte.

Il dipendente si impegna a non qualificarsi quale dipendente del Consiglio regionale per l'attività svolta in relazione al presente contratto.

Art. 9
(Clausole finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alle disposizioni del CCNL del comparto Funzioni Locali, alla disciplina del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni del Libro V, Titolo II, Capo I del Codice Civile, in quanto compatibili.

Il presente contratto non può in nessun caso essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Amministrazione regionale, è esente da bollo (articolo 25 dell'Allegato B – Tabella, del D.P.R. 26/10/1972, n. 642) e non è soggetto a registrazione (articolo 10 della Tabella di cui al D.P.R. 26/04/1986, n. 131).

La tenuta e la conservazione della documentazione presentata dal dipendente per la stipulazione del presente contratto sono soggette alle previsioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 nonché del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato ed integrato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, è disponibile sulla intranet del Consiglio regionale, alla voce Modulistica Personale – uffici di Comunicazione.

Con la sottoscrizione del presente contratto il dipendente dichiara di aver preso conoscenza della scheda informativa, predisposta ai sensi del d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 “Attuazione della direttiva (Ue) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relative a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea” ed allegata al presente contratto, del documento “*Norme comportamentali e prescrizioni di esercizio. Estratto dal piano di emergenza interno*” e della dispensa informativa sui rischi a cui sono esposti i lavoratori che utilizzano abitualmente il videoterminale, disponibili sulla Intranet del Consiglio regionale alla sezione *servizi-sicurezza luoghi di lavoro-materiale formativo* ed inviate al dipendente unitamente a tutta la documentazione contrattuale.

Il dipendente dichiara altresì di conoscere ed accettare i richiamati obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale.

Letto, approvato e sottoscritto in Torino, _____

(Il/La Presidente del Consiglio regionale)

(Il/La dipendente)

SCHEDA INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 1997, N. 152 COSI' COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 27 GIUGNO 2022, N. 104. CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLA L.R. N. 1 DICEMBRE 1998, N. 39 "NORME SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI COMUNICAZIONE E SULL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE ASSEGNATO"

La programmazione dell'orario di lavoro

L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali su cinque giorni. La giornata lavorativa dal lunedì al giovedì è minimo di 6,30 ore e massimo di 8,00 ore, mentre il venerdì è minimo di 4 ore lavorative e massimo di 8,00 ore. Al fine di armonizzare lo svolgimento dei servizi e le necessità di conciliazione del personale l'orario prevede una flessibilità oraria in entrata dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e un'organizzazione del lavoro flessibile nella settimana, con un giorno di compensazione dell'orario settimanale nella giornata del venerdì (minimo 4 ore di lavoro – massimo 8 ore di lavoro) fino al raggiungimento delle 36 ore settimanali.

Eventuali eccedenze orarie, che superino il limite settimanale contrattualizzato (oltre le 36 ore settimanali ed entro le 48 ore settimanali), sono gestibili con la flessibilità oraria giornaliera (recuperi e compensazioni di orario).

Anche per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è prevista una flessibilità oraria in entrata dalle ore 8,00 alle ore 10,00, fermo restando il rispetto dell'orario di lavoro definito nel presente contratto.

La durata del congedo per ferie

Il dipendente ha diritto ad un periodo di ferie annuale retribuito e tale periodo, in caso di richiesta, va goduto per almeno due settimane consecutive nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.

In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, le ferie dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo.

In caso di motivate esigenze personali e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente deve fruito delle ferie residue al 31 dicembre entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza.

Le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale di 26 giorni stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque già intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 giorni.

Al personale con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, con orario di lavoro a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.

Il dipendente a tempo parziale orizzontale ha diritto ad un periodo di ferie annuale retribuito pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

Il dipendente a tempo parziale verticale ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

Principali istituti retribuiti e non retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge e dalla normativa contrattuale

I dipendenti a tempo determinato con contratto di diritto privato a tempo pieno, in servizio presso gli Uffici di Comunicazione dell'Ufficio di Presidenza, in ragione della relativa durata del contratto di lavoro, hanno diritto ad alcuni permessi e congedi previsti per i dipendenti regionali dal CCNL Funzioni Locali e dalle leggi nazionali applicate ai lavoratori medesimi.

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono applicati gli stessi principi e criteri stabiliti dalla normativa contrattuale e dalle disposizioni di legge valide per il personale a tempo determinato con orario di lavoro a tempo pieno in materia di permessi e congedi previsti per i dipendenti regionali.

Per il personale con orario di lavoro a tempo parziale verticale si applicano i medesimi istituti, ma in misura proporzionata alle giornate di lavoro prestate nella settimana/nell'anno.

Sono riportati di seguito i principali istituti previsti dalla legge e dal CCNL. La tipologia e la disponibilità dei permessi e dei congedi fruibili dal personale a tempo determinato sono determinate dalla durata del contratto di lavoro:

Nel caso di rapporto a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi oltre ai permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni complessivi, possono essere concessi i seguenti permessi:

- ✓ **Permessi retribuiti per motivi personali o familiari:** 18 ore di permesso retribuito nell'anno, fruibili su base sia oraria sia giornaliera;
- ✓ **Permessi per esami e concorsi:** 8 giorni retribuiti all'anno per la partecipazione a concorsi od esami per i giorni di svolgimento delle prove, come da certificazione attestante la relativa partecipazione;
- ✓ **Permessi per lutto familiare:** 3 giorni retribuiti per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso in caso di lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
- ✓ **Permessi per eventuali assenze stabiliti da specifiche disposizioni di legge (assistenza congiunto in grave disagio, permessi per disabilità e ai caregiver Legge 5 febbraio 1992, n. 104):** la fruizione di questi permessi e congedi retribuiti è subordinata alla presentazione all'amministrazione di richiesta del permesso, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente e di successiva idonea certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera o dal SSN e dagli organismi sanitari legali preposti a rilasciare le certificazioni del caso;
- ✓ **Congedo matrimoniale:** il dipendente ha diritto ad un periodo di assenza di 15 giorni retribuiti consecutivi in occasione del matrimonio oppure dell'unione civile, la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento;
- ✓ **Congedo giornaliero retribuito per donazione sangue e midollo osseo:** la fruizione dei permessi è subordinata alla presentazione di idonea certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera;
- ✓ **Permessi brevi:** non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono superare le 36 ore annue. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi successivi alla fruizione; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

Nel caso di un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore ai sei mesi possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni complessivi e solo i permessi retribuiti per matrimonio, lutto, assistenza congiunta in condizioni di grave disagio, permessi per disabilità e per i caregiver.

Assenze per malattia e per visita medica

In caso di assenza per malattia, fermi restando i criteri stabiliti dall'articolo 48 comma 11 del CCNL 16 novembre 2022 che definisce i periodi nei quali spetta il trattamento economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto, ai sensi dell'art. 61 comma 1, lettera b) del CCNL 16 novembre 2022, si applica l'articolo 5 del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638.

Il trattamento economico non può essere erogato oltre la cessazione del rapporto. Il periodo di conservazione del posto di lavoro è pari alla durata del contratto.

Al personale con contratto di diritto privato a tempo pieno o parziale di durata non inferiore a sei mesi continuativi spettano 18 ore annuali retribuite per le visite specialistiche, per esami diagnostici e prestazioni specialistiche, fruibili sia su base giornaliera che oraria, previa presentazione di idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata attestante l'orario di presenza in studio.

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono applicati gli stessi principi e criteri stabiliti dalla normativa contrattuale e dalle disposizioni di legge valide per il personale a tempo determinato con orario di lavoro a tempo pieno circa il periodo di conservazione del posto e il trattamento economico (intero e riduzioni).

Per il personale con orario di lavoro a tempo parziale verticale si applicano i medesimi istituti, ma in misura proporzionata alle giornate di lavoro prestate nella settimana/nell'anno, con la copertura anche dei giorni non lavorativi.

Congedi per i lavoratori genitori

Ciascun genitore, per ogni bambino, nei suoi primi 12 anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia.

Per i genitori lavoratori con contratto a tempo determinato si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, contenute nel D. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato ed integrato dal D. lgs. 30 giugno 2022, n. 105. Gli istituti, che permettono l'astensione dal lavoro per la cura dei figli, sono elencati sotto per brevità.

- ✓ **Congedo di maternità obbligatorio:** è l'astensione obbligatoria della lavoratrice che si protrae per cinque mesi ed è retribuita al 100%;
- ✓ **Congedo di paternità obbligatorio:** il padre ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi (non frazionabile ad ore e fruibili anche in via non continuativa) nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi (D. lgs. 30 giugno 2022, n. 105). E' retribuito al 100%.
- ✓ **Congedo di paternità alternativo:** è l'astensione retribuita al 100% del lavoratore padre nei casi in cui è possibile fruirne in alternativa alla madre (art. 28 D. lgs 26 marzo 2001, n. 151, modificato dall'art. 5 del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80).
- ✓ **Congedo parentale:** è l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore dal servizio. I limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Nell'ambito del predetto limite, il

diritto di astenersi dal lavoro compete:

- ✓ alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- ✓ al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- ✓ per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto ai sensi dell'art. 337-quater del Codice Civile l'affidamento esclusivo del figlio;
- ✓ qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Assenze retribuite per malattia figlio o congedo per la malattia del figlio:

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro con retribuzione al 100% per i primi 30 giorni per malattia del bambino di età inferiore a tre anni. Le assenze che ricadono nel periodo di età del figlio compresa fra tre e otto anni possono essere massimo di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, e non sono retribuite. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento, a richiesta del genitore. Anche in tal caso, i cinque giorni spettanti ad un genitore non possono essere fruiti dall'altro.

Riposi giornalieri (allattamento)

Sono le ore che spettano giornalmente alla madre lavoratrice o al padre lavoratore, alternativamente per assentarsi dal servizio finalizzate alla cura del figlio nel primo anno di vita (2 ore nel caso di giornata lavorativa di almeno 6 ore e 1 ora nel caso di giornata lavorativa di durata inferiore).

Per presa visione Firma del dipendente



Il Presidente del Consiglio regionale



Class. 04.05.01.

Al Responsabile della Direzione
Amministrazione, personale,
Sistemi informativi e Organismi di garanzia
Settore Trattamento economico consiglieri,
Personale e Organizzazione

Loro sedi

Oggetto: Comunicazione stipulazione contratto di lavoro autonomo per il supporto fiduciario al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 14, comma 3 bis, della L.r. n. 23 del 28 luglio 2008, come modificata dalla L.r. n. 5 del 4 maggio 2012 e dalla L.r. n. 8 del 15 settembre 2014; scheda di sintesi.

Il sottoscritto _____, Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, comunica con la presente la volontà di stipulare un contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 14 comma 3 bis della L.r. 23/2008 come modificata dalla L.r. n. 5/2012 e dalla L.r. n. 8/2014 e degli articoli 2222/2230 Codice civile, con il/la sig./sig.ra _____ e chiede, pertanto, che gli Uffici della Direzione in indirizzo predispongano la relativa proposta di deliberazione all'Ufficio di Presidenza.

Richiedo che al suddetto collaboratore sia rilasciato il tesserino di riconoscimento personale per l'accesso nelle zone adiacenti a quelle di svolgimento delle riunioni istituzionali del Consiglio e dei suoi organi.

Si allegano:

- scheda di sintesi;
- 3 copie (firmate) del contratto;
- curriculum vitae (art.15 del D.lgs. n. 33/2013);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (generale);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.15 del D.lgs. n. 33/2013 ed art. 53 comma 14 del D.lgs. 165/2001);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione al limite previsto dall'art. 13 del D.l. 66/2014 convertito dall'art. 1 comma 1 della Legge 89/2014;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione alla non titolarità di un incarico elettivo ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, come modificato dal D.l. 50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 96/2017;
- dichiarazione di titolarità di Partita IVA;
- comunicazione coordinate bancarie;
- copia di documento di identità;
- copia del tesserino codice fiscale (tessera sanitaria).

Si attesta, vista la dichiarazione rilasciata dal collaboratore (allegata), di aver verificato l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 53 comma 14 del D.lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge n. 190/2012.

Torino, _____

Presidente del Consiglio regionale

**Contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 14, comma 3 bis, L.r. n. 23/2008
come modificata dalla L.r. n. 5/2012 e dalla L.r. n. 8/2014**

SCHEMA DI SINTESI

**per gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni.**

D **Normativa di riferimento:** art. 14, comma 3 bis, L.r. n. 23/2008 come modificata dalla L.r. n. 5/2012 e dalla L.r. n. 8/2014, articoli 2222/2230 Codice civile.

D **Tipologia contrattuale:** contratto di lavoro autonomo per il supporto fiduciario al Presidente del Consiglio regionale.

Contraente:

D Nominativo: _____
D nato/a _____ (prov. _____),
D il _____,
D cod. fisc. _____,
D residente a _____ (prov. _____),
D via/corso _____ (c.a.p. _____),
D domiciliato in _____ (prov. _____),
D via/corso _____ (c.a.p. _____),
D num. tel. _____ ,
D indirizzo e-mail _____ .

D Il contratto ha come **oggetto** la seguente attività:

D Il contratto è stipulato per il **periodo** dal _____ al _____.

D Il compenso complessivo da corrispondere è di euro: _____ (in _____ lettere _____). Tale compenso è al lordo delle ritenute previdenziali ovvero del contributo integrativo alla cassa professionale per i professionisti con cassa e della rivalsa Inps per i professionisti privi di cassa, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle ritenute erariali.
Il compenso lordo viene liquidato con cadenza periodica, non inferiore al trimestre, su presentazione di fatture elettroniche, previa autorizzazione al pagamento nonché attestazione della regolare esecuzione della parte di attività svolta, rilasciate dal Presidente del Consiglio regionale.

Presidente del Consiglio regionale

Il contraente

**CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO
PER IL SUPPORTO FIDUCIARIO
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE**

Ai sensi dell'art. 14, comma 3 bis, L.r. n. 23/2008
come modificata dalla L.r. n. 5/2012 e dalla L.r. n. 8/2014

Versione aggiornata a luglio 2024

Premesso:

che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha provveduto con deliberazione n. ___ / _____ a determinare, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, il contenuto dell'incarico fiduciario della professionalità esterna di cui all'art. 14, comma 3 bis, della L.r. n. 23/2008, come modificata dalla L.r. n. 5/2012 e dalla L.r. n. 8/2014;

vista la comunicazione di stipulazione di un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 14, comma 3 bis, L.r. n. 23/2008 come modificata dalla L.r. n. 5/2012 e dalla L.r. n. 8/2014, relativa al/alla Sig./Sig.ra _____, presentata alla Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di garanzia, dal Presidente del Consiglio regionale;

vista la dichiarazione del/della Sig/Sig.ra _____,

dalla quale emerge che lo/la stesso/a non ha alcun rapporto di lavoro

dalla quale emerge che lo/la stesso/a ha il seguente rapporto di lavoro:

_____ ;

Tutto ciò premesso:

Tra il Consiglio regionale del Piemonte, con sede in via V. Alfieri 15 – Torino (C.F. 97603810017), rappresentato dal Presidente pro tempore, domiciliato ai fini dal presente contratto presso la sede del Consiglio Regionale,

e il/la Sig./Sig.ra _____

(di seguito denominato “collaboratore”), Cod. Fisc. _____,

nato/a _____ (prov. _____) il _____,

residente a _____ (prov. _____)

via/corso _____ c.a.p. _____

domiciliato/a in _____ (prov. _____)

via/corso _____ c.a.p. _____

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Oggetto dell'incarico)

1. Il Consiglio Regionale rappresentato dal Presidente pro-tempore affida al contraente, ai sensi dell'art. 14 comma 3 bis L.r. n. 23/2008, come modificata dalla L.r. n. 5/2012 e dalla L.r. n. 8/2014, e degli articoli 2222/2230 Codice civile, l'incarico di collaborazione per il supporto al Presidente del Consiglio regionale, per lo svolgimento delle proprie funzioni. L'incarico di collaborazione ha ad oggetto la seguente prestazione collegata all'attività istituzionale del Presidente del Consiglio regionale:

Art. 2
(Modalità di svolgimento dell'incarico)

1. Le modalità di esecuzione della presente collaborazione sono definite autonomamente dal collaboratore, anche in riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. L'incarico è svolto senza vincolo di subordinazione e di orario di lavoro, né assoggettamenti gerarchici e disciplinari.
3. Le modalità di coordinamento sono stabilite di comune accordo tra il collaboratore e il Presidente del Consiglio regionale.
4. Il collaboratore è tenuto altresì a presentare relazioni o report periodici al Presidente del Consiglio regionale, che procederà a verifiche periodiche sull'attività svolta dal collaboratore. Le relazioni o i report sono conservati presso l'ufficio di comunicazione del Presidente.
5. Ai fini dell'espletamento dell'incarico, il collaboratore è autorizzato ad accedere alla sede del Consiglio regionale negli orari di apertura e funzionamento degli uffici nonché eventualmente ad utilizzare le strutture messe a disposizione dall'Ufficio di comunicazione del Presidente che possano rendersi necessarie per l'espletamento della sua attività.

Art. 3
(Corrispettivo)

1. Per l'espletamento della collaborazione di cui sopra, il Consiglio regionale si impegna a corrispondere un compenso complessivo di euro: _____ (in lettere: _____). Tale compenso è al lordo delle ritenute previdenziali ovvero del contributo integrativo alla cassa professionale per i professionisti con cassa, e della rivalsa Inps per i professionisti privi di cassa, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle ritenute erariali.
2. Il compenso viene liquidato su presentazione di formali fatture elettroniche, con cadenza periodica, non inferiore al trimestre, previa autorizzazione al pagamento nonché attestazione della regolare esecuzione della parte di attività svolta, rilasciate dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso e nessun rimborso spese o trattamento di trasferta gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra.

Art. 4.
(Doveri e compiti del collaboratore professionale)

1. Il collaboratore è tenuto a svolgere l'attività di cui all'art. 1 con la necessaria diligenza e deve perseguire al meglio gli obiettivi di lavoro del Presidente del Consiglio regionale. La prestazione deve essere resa personalmente dal collaboratore, il quale non può avvalersi di sostituti.
2. Il collaboratore s'impegna altresì nell'espletamento dell'incarico a non qualificarsi per l'attività svolta come personale del Consiglio regionale.
3. Il collaboratore si impegna a comunicare preventivamente al Presidente del Consiglio regionale e all'Amministrazione regionale eventuali rapporti di lavoro che intervengano nel periodo temporale per cui il presente contratto è stipulato.

4. Con la sottoscrizione del presente contratto il collaboratore dichiara di ricevere copia del Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale e s'impegna ad accettare i richiamati obblighi previsti per i collaboratori.
5. Il collaboratore dichiara di ricevere, al momento della sottoscrizione del presente contratto, copie delle *“Istruzioni operative ai sensi dell'articolo 32 del GDPR per l'utilizzo dei dispositivi informatici, dei servizi digitali e della gestione documentale nell'attività lavorativa. Disciplinare interno”* e della *“Procedura di gestione del Data Breach (art. 33 Reg. UE 679/2016) del Consiglio regionale del Piemonte”* e si impegna a rispettarne il contenuto di entrambi i documenti per quanto compatibile con la propria attività
6. Il collaboratore dichiara, infine, di avere ricevuto, letto e compreso l'*“Informativa sul trattamento dei dati personali per il personale trattamento dei dati personali per il personale dipendente e per i collaboratori ai sensi del Regolamento UE 679/2016.*

Art. 5
(Durata del contratto)

1. Il contratto è stipulato per il periodo dal _____ al _____ .

Art. 6
(Recesso e risoluzione del contratto)

1. Entrambe le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento sulla base di una adeguata motivazione, anche a causa del venire meno del rapporto fiduciario.
2. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e per conoscenza alla Direzione Amministrazione Personale, Sistemi informativi e Organismi di garanzia, con un preavviso di almeno 5 giorni.
3. Il contratto si risolve comunque nei seguenti casi:
 - a) scadenza ordinaria o anticipata della legislatura;
 - b) cessazione dall'incarico del Presidente del Consiglio regionale;
 - c) violazioni delle prescrizioni inerenti gli obblighi di condotta espressamente definiti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale.
4. In caso di recesso o risoluzione anticipata spetta al collaboratore, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale, il compenso proporzionato all'effettiva realizzazione dell'attività svolta fino a quel momento e attestata dal Presidente del Consiglio stesso.

Art. 7
(Obbligo di riservatezza)

1. Il collaboratore si impegna a non divulgare a terzi e ad usare per proprio personale beneficio alcuna informazione concernente l'attività del Consiglio regionale e le operazioni dal medesimo realizzate nel periodo in cui ha svolto la propria collaborazione.
2. L'inosservanza dell'obbligo di riservatezza costituisce una adeguata motivazione ai sensi dell'art. 6 comma 1.

Art. 8
(Altre disposizioni)

1. La tenuta e la conservazione della documentazione presentata dal collaboratore per la stipulazione del presente contratto sono soggette alle previsioni di cui al D.P.R. 445/2000 e di cui al D.lgs. 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto in Torino, _____

Il Presidente del Consiglio regionale

Il collaboratore

Dichiaro di approvare gli articoli del presente contratto ed in particolare, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile, le clausole espressamente previste di cui agli articoli 2 (Modalità di svolgimento dell'incarico), 3 (Corrispettivo), 4 (Doveri e compiti del collaboratore professionale) e 6 (Recesso e risoluzione del contratto).

Il collaboratore

NUOVI INDIRIZZI PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO E DI LAVORO AUTONOMO DEI GRUPPI CONSILIARI.

I Gruppi consiliari prima della stipula dei contratti con i propri collaboratori, a valere sul budget assegnato dall'Ufficio di Presidenza, devono prendere contatto, con congruo anticipo, con il Settore Trattamento economico dei Consiglieri, Personale e Organizzazione, **Ufficio contratti di diritto privato** (int. 7338 - 7088) per la verifica della compatibilità giuridica del contratto e per la verifica della documentazione prodotta e **Ufficio stipendi** (int. 7314 – 7522) per gli aspetti stipendiali, fiscali e previdenziali.

Al fine di fornire adeguato supporto ai Gruppi consiliari in occasione dell'avvio della legislatura, sarà assicurato un servizio congiunto dei due uffici, per garantire tutte le verifiche in modo contestuale, previo appuntamento, da concordare chiamando uno dei numeri sopra indicati.

Il Presidente del Gruppo consiliare (o il singolo componente del Gruppo misto) individua un referente per il personale tra i propri collaboratori a tempo determinato, per i necessari contatti con il Settore Trattamento economico dei consiglieri, Personale e Organizzazione.

Le tipologie contrattuali previste dalla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 "Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari" come modificata dall'articolo 35 della legge regionale 4 aprile 2024, n. 10, sono il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed il contratto di lavoro autonomo.

CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

La documentazione necessaria per la stipula è disponibile sulla intranet del Consiglio Regionale, alla voce "documenti" – "modulistica personale" – "gruppi – collaborazione a TD" e deve essere consegnata, debitamente compilata, all'ufficio competente del Settore sopracitato, almeno 10 giorni prima della decorrenza del rapporto di lavoro, dal referente del personale incaricato dal Presidente del Gruppo o dal singolo componente del Gruppo misto, accompagnato dal collaboratore/dipendente che ha sottoscritto il contratto.

Il contratto viene sottoscritto, per la parte datoriale, dal Presidente del Gruppo consiliare (o dal singolo componente del Gruppo misto).

Immediatamente dopo la stipula dei contratti a tempo determinato, i dipendenti devono prendere contatto con l'Ufficio presenze-assenze per le necessarie informazioni riguardo ai principali istituti contrattuali (int. 7548 – 7671).

Il personale con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato è tenuto a prestare servizio presso la sede consiliare del Gruppo così come previsto nel contratto di lavoro sottoscritto dalle parti.

Al fine di consentire l'elaborazione del cedolino stipendiale mensile è necessario che il dipendente si assicuri che il proprio cartellino mensile delle presenze sia corredato da tutte le bollature necessarie e dai codici di presenza e di assenza previsti dalle norme contrattuali vigenti e che sia sottoscritto dal Presidente del Gruppo.

Il Presidente del Gruppo consiliare o il singolo componente del Gruppo misto definisce il compenso economico del personale assunto a tempo determinato, a tempo pieno o parziale dal Gruppo consiliare, tenendo conto delle prestazioni richieste e nei limiti dei valori minimi e massimi definiti nel prospetto "*Paramenti per la definizione del trattamento economico dei contratti di diritto privato a tempo determinato del personale dei gruppi consiliari*" **allegato F** alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

I Presidenti dei Gruppi consiliari e i singoli componenti del Gruppo misto, in qualità di datori di lavoro, possono applicare ai propri collaboratori quanto previsto nella *Disciplina del lavoro agile in Consiglio regionale* pubblicata sulla intranet alla voce personale, lavoro agile. L'autorizzazione ai singoli dipendenti a tempo determinato e la quantificazione del numero massimo di giornate annue da svolgere in modalità agile sono definite in un accordo individuale che viene sottoscritto da entrambe le parti, ed è subordinato alla verifica del rispetto delle condizionalità previste dalla normativa vigente; in particolare, la concessione del lavoro agile deve avvenire assicurando la prevalenza per il lavoratore dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza, come previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto del Dipartimento della Funzione pubblica n. 132 del 30 giugno 2022 *Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione*, calcolata, di norma su base settimanale, e tenendo conto del godimento degli istituti contrattuali e di legge che giustificano l'assenza dal servizio (si rinvia alla Disciplina).

Il contratto a tempo determinato non può avere una durata superiore a quella della legislatura, si risolve automaticamente in caso di scadenza ordinaria e anticipata della legislatura, di cessazione dell'attività del gruppo e può essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti, per l'insorgenza di un giustificato motivo di recesso, in presenza di un'adeguata motivazione espressa che ne determini il venir meno del rapporto fiduciario, o per dimissioni da parte del lavoratore. Nell'ipotesi di risoluzione consensuale entrambe le parti sottoscrivono la comunicazione di cessazione. La comunicazione di risoluzione anticipata o le dimissioni devono essere inviate almeno 5 giorni prima della data di cessazione del contratto o via pec all'indirizzo amministrazionepers@cert.cr.piemonte.it o consegnata presso l'ufficio contratti di diritto privato.

Il Presidente del Gruppo consiliare (o il componente del Gruppo misto) può modificare il contratto con proposta sottoscritta per accettazione dal dipendente e consegnata all'ufficio contratti di diritto privato. Le modifiche possono riguardare esclusivamente le mansioni o l'articolazione oraria, a cui eventualmente potrà conseguire la rimodulazione dell'importo contrattuale. Le modifiche contrattuali come sopra indicate possono intervenire per non più di due volte durante la vigenza del contratto e devono essere presentate prima dell'inizio del mese per la migliore gestione economico e previdenziale del cedolino del dipendente. Salvo specifiche esigenze non è possibile stipulare nuovi contratti di lavoro nei sei mesi antecedenti la fine della legislatura.

Nell'anno di fine legislatura non sarà effettuata la rateizzazione delle addizionali comunali e regionali relative all'annualità precedente in quanto il conguaglio fiscale sarà anticipato nel cedolino riferito al mese di dicembre dell'anno precedente.

I dipendenti della Regione, degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione per poter sottoscrivere un contratto di diritto privato a tempo determinato presso un Gruppo consiliare, devono richiedere ai rispettivi datori di lavoro di essere posti in aspettativa senza assegni ai sensi delle leggi regionali n. 20/1981 per il periodo corrispondente alla durata del contratto. I dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre amministrazioni, enti o aziende pubbliche per poter sottoscrivere un contratto di diritto privato a tempo determinato presso un Gruppo consiliare devono essere collocati in posizione di aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti per il periodo corrispondente alla durata del contratto.

LAVORO AUTONOMO ART. 3 TER L.R. 20/1981

I contratti di lavoro autonomo di cui all'art. 3 ter della l.r. 20/1981 sono configurati ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del Cod. Civ. come prestazioni d'opera riconducibili al modello della *locatio operis*, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore, devono essere stipulati nel rispetto dei requisiti e dei presupposti di legittimità previsti dall'articolo 7, comma 5 bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in quanto compatibili e non possono avere per oggetto l'affidamento di incarichi di studio e consulenza.

I contratti di lavoro autonomo professionale consistono nell'esercizio della professione in forma abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse dalle attività d'impresa. Il collaboratore deve essere in possesso di Partita Iva intestata a persona fisica e non a ditta individuale o similari. L'oggetto della Partita Iva deve essere coerente con l'attività oggetto dell'incarico e attinente all'attività istituzionale del Gruppo consiliare.

I requisiti e presupposti di legittimità di un contratto di lavoro autonomo professionale (comma 6 art. 7 d.lgs. 165/2001) sono:

- oggetto della prestazione deve essere chiaro, specifico e determinato, coerente con l'attività istituzionale del Gruppo consiliare in seno all'assemblea legislativa e con le esigenze di funzionalità del Gruppo medesimo. L'oggetto della prestazione non può comportare lo svolgimento di compiti esecutivi e ripetitivi, ma deve essere altamente qualificato e deve essere di natura temporanea;
- durata, oggetto e compenso devono essere preventivamente determinati;
- comprovata e particolare specializzazione anche universitaria, eccezioni per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, attività coerenti con l'attività istituzionale del Gruppo consiliare, attività informatica. La necessità di una "particolare e comprovata specializzazione universitaria" fa ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico. Si considerano anche percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale.

Il Presidente del Gruppo consiliare o il componente del Gruppo misto come datore di lavoro è responsabile dell'attività svolta dai propri collaboratori e valuta ai sensi dell'art. 53

comma 14 del d.lgs. 165/2001 l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi prima della stipula di un incarico di collaborazione di lavoro autonomo.

Il contratto di lavoro autonomo professionale si risolve automaticamente in caso di scadenza ordinaria ed anticipata della legislatura, di cessazione dell'attività del Gruppo consiliare e può essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti, per l'insorgenza di un giustificato motivo di recesso, in presenza di un'adeguata motivazione espressa che determini il venir meno del rapporto fiduciario o per recesso del collaboratore. In ogni caso il recesso di ciascuna parte deve essere comunicato all'altra e per conoscenza alla Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di garanzia, via pec all'indirizzo amministrazionepers@cert.cr.piemonte.it o tramite consegna all'ufficio contratti di diritto privato, con un preavviso di almeno cinque giorni.

Il Presidente del Gruppo o il componente del Gruppo misto possono apportare delle modifiche al contratto di collaborazione che riguardano **esclusivamente** l'articolazione dell'attività da svolgere.

Il contratto non può essere rinnovato, pertanto non può essere stipulato con il medesimo soggetto un contratto di lavoro autonomo con le stesse finalità o con la stessa attività di un precedente contratto. L'incarico può essere eccezionalmente prorogato al solo fine di completarlo e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico medesimo.

In ossequio al principio di gratuità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni, ai titolari di cariche elettive si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2010 n. 122.

Il trattamento economico dei lavoratori autonomi è stabilito in relazione alle prestazioni richieste e deve essere equo e conforme ai sensi della normativa vigente in materia.

L'importo contrattuale concordato con il Presidente del Gruppo consiliare o componente del Gruppo consiliare misto, è onnicomprensivo di eventuali casse professionali, IVA ed oneri fiscali. In sede di fatturazione sarà cura del collaboratore scorporare dal compenso gli oneri previdenziali e le imposte.

La fattura elettronica è emessa secondo le disposizioni contenute nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e s.m.i. (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

La liquidazione avviene con cadenza non inferiore al trimestre, a fronte della realizzazione della parte dell'attività svolta, attestata dal Presidente del Gruppo consiliare (o dal singolo componente del Gruppo misto). Nel mese di gennaio di ciascun anno viene comunque effettuato il saldo di tutte le competenze riferite all'anno precedente, in modo da consentire il rispetto dei termini in materia di rendicontazione annuale alla Corte dei Conti.

Si procede alla liquidazione della fattura successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione al pagamento da parte del Presidente del Gruppo consiliare (o del singolo componente del Gruppo misto) che attesta la regolare esecuzione sulla base dell'attività effettivamente svolta dal collaboratore.

Si ricorda, inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera C), dell'allegato "A" al D.P.C.M. 21 dicembre 2012 (*Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*) che i Gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti.

Tale disposizione è sancita anche dall'art. 83 (Personale dei gruppi consiliari e degli uffici di comunicazione) della legge regionale n. 16 del 31 ottobre 2017 che, al comma 1, prevede "I Gruppi consiliari ed i consiglieri appartenenti al gruppo misto non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali di altre regioni ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e fino alla proclamazione degli eletti". Al comma 2 si prevede anche che "La regione non può sostenere spese per il personale degli Uffici di comunicazione del Consiglio regionale e della Giunta regionale che riveste la carica di consigliere regionale di altre regioni, parlamentare, o che sia candidato a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e fino alla proclamazione degli eletti".

In ossequio a tale disposizione si raccomanda, pertanto, di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro in essere con il personale a tempo determinato e di collaborazione dei Gruppi consiliari e degli Uffici di comunicazione qualora dovessero essere candidati a qualunque tipo di elezioni (amministrative o politiche), in tempo utile e comunque entro la data di presentazione delle candidature.

I Presidenti dei Gruppi consiliari e i singoli componenti del Gruppo misto presentano al Presidente del Consiglio regionale una nota di rendicontazione relativa all'esercizio annuale, entro il 20 febbraio di ogni anno. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette entro il 1° marzo di ogni anno, le note di rendicontazione dei Gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, che si pronuncia, con deliberazione, sulla regolarità delle stesse.

**ALLEGATO F – PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER I CONTRATTI
A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI**

TIPOLOGIA	Comma 1 articolo 3 bis l.r. 20/81 MINIMO	Comma 1 articolo 3 bis l.r. 20/81 MASSIMO
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	25.336,33	36.510,31
AREA DEGLI ISTRUTTORI	28.067,47	39.212,50
AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFIC.	32.987,65	60.463,12
DIRIGENZA	63.555,24	107.195,85

Ufficio di Presidenza

Delibera n. 131/2024 - Cl. 4.4.4.1

Oggetto ART. 22 DELLA L.R. 23/2008. ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE SISTEMA INFORMATIVO E BANCA DATI ARIANNA, ARTICOLAZIONE DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E ORGANISMI DI GARANZIA. (CM/FMT)

Seduta n. 20

L'anno 2024, il giorno 24 luglio alle ore 11.12 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO, CERA.

Non sono presenti:

A relazione del Presidente NICCO

ART. 22 DELLA L.R. 23/2008. ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE SISTEMA INFORMATIVO E BANCA DATI ARIANNA, ARTICOLAZIONE DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E ORGANISMI DI GARANZIA. (CM/FMT)

Richiamata la DUP n. 23 del 31 gennaio 2024 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Consiglio regionale 2024-2026, integrata con D.U.P. n. 75 del 28 marzo 2024, ed in particolare la Sezione 3.3. relativa al Piano triennale del Fabbisogno del Personale nella quale è prevista, tra l’altro, la copertura mediante concorso pubblico di un posto di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo professionale di “Esperto informatico”, per il Settore Sistema informativi e Banca dati Arianna, articolazione della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Organismi di garanzia;

Viste le DD n. A0301C/132/2024 del 22/04/2024 e n. A0301C/149/2024 del 03/05/2024, con le quali sono stati approvati i verbali e la graduatoria finale di merito relativi al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo professionale di “Esperto informatico” ed è stata autorizzata la stipula del contratto di lavoro della dottoressa Cinzia Ghiazza, collocata al primo posto nella graduatoria finale di merito;

Richiamato l’art. 1 del contratto integrativo per la dirigenza, parte economica anno 2022, richiamato dal contratto integrativo anno 2023, che prevede che i dirigenti neoassunti vincitori di concorso sono collocati in posizione di Staff con importo di retribuzione di posizione ridotto del 50% rispetto all’importo di Staff ordinario, pari a 25.820,00 euro, per un periodo massimo di 6 mesi, salvo che nelle more intervenga un diverso incarico;

Vista la DUP n. 170 del 15 settembre 2022 “Posizione di staff dei dirigenti neoassunti vincitori di concorso. Modalità operative”, che prevede che il dirigente neoassunto vincitore di concorso è assegnato in posizione di Staff al Settore per il quale il Piano triennale del fabbisogno di personale ha previsto la relativa copertura tramite il concorso medesimo, per il periodo di sei mesi e che, trascorsi due mesi dall’affidamento dell’incarico di staff, il responsabile della direzione competente, valutata l’attività svolta, può richiedere all’Ufficio di Presidenza di procedere all’affidamento dell’incarico di Responsabile del Settore stesso;

Dato atto che con DUP n. 94 dell’8 maggio 2024 è stato attribuito alla dottoressa Cinzia Ghiazza, collocata al primo posto nella graduatoria finale di merito del concorso di cui all’oggetto, l’incarico dirigenziale di Staff al Settore Sistemi informativi e Banca dati Arianna, a decorrere dalla data dell’8 maggio 2024 per il periodo di sei mesi, salvo che nelle more intervenga un diverso incarico, come previsto dall’art. 1 del contratto integrativo per la dirigenza, parte economica anno 2022, richiamato dal contratto integrativo anno 2023;

Considerato che la dirigente Cinzia Ghiazza ha completato il periodo dei due mesi sopra indicato, previsto per l'incarico in Staff;

Dato atto della nota prot. n. 15953 del 19/07/2024, con la quale il Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Organismi di garanzia, a seguito di valutazione intermedia positiva della dottoressa Cinzia Ghiazza, quale dirigente con incarico dirigenziale in Staff al Settore Sistemi informativi e Banca dati Arianna, propone all'Ufficio di Presidenza che alla stessa venga affidata la responsabilità del Settore stesso;

Preso atto delle dichiarazioni rilasciate dalla dottoressa Cinzia Ghiazza in merito all'insussistenza di cause di inconferibilità di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 e di incompatibilità di cui agli articoli 9, 11 e 12 del d.lgs. 39/2013, agli atti dell'ufficio;

Richiamata la DUP n. 3 dell'8 gennaio 2021, che approva la graduazione delle posizioni dirigenziali dei Settori del Consiglio regionale, ai sensi della DUP n. 161 del 5 novembre 2020 "Approvazione della metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali del ruolo del Consiglio regionale", classificandoli in fascia B e considerato che, con il contratto integrativo per la dirigenza anno 2020, la fascia B è confluita nella fascia A e con il contratto integrativo per la dirigenza anno 2022 è stato ridefinito il valore economico della fascia A in 61.000,00 euro, come confermato con DUP n. 287 del 28 dicembre 2022;

Dato atto che alla dottoressa Cinzia Ghiazza verrà pertanto corrisposta una retribuzione di posizione annua lorda pari a 61.000,00 euro;

Ritenuto, pertanto, di attribuire alla dottoressa Cinzia Ghiazza l'incarico di responsabile del Settore Sistema informativo e Banca dati Arianna, articolazione della direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Organismi di garanzia del Consiglio regionale, e di dare atto che il predetto incarico, eventualmente rinnovabile, al fine di pervenire ad una omogeneizzazione delle scadenze degli incarichi dirigenziali decorre dalla data di approvazione del presente atto fino alla data del 31 marzo 2026;

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

D E L I B E R A

1. di attribuire, per le motivazioni indicate in premessa, alla dottoressa Cinzia Ghiazza l'incarico di responsabile del Settore Sistema informativo e Banca dati Arianna, articolazione della direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Organismi di garanzia del Consiglio regionale, dalla data di approvazione del presente atto fino alla data del 31 marzo 2026;

2. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, alla dottoressa Cinzia Ghiazza verrà corrisposta una retribuzione di posizione annua lorda pari a 61.000,00 euro.

Ufficio di Presidenza

Delibera n. 132/2024 - Cl. 4.4.4.3

Oggetto AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI UN INCARICO DI COMPONENTE DELL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DA PARTE DELLA DOTTORESSA SILVIA SALVAI PRESSO IL COMUNE DI ALASSIO (SV) AI SENSI DELLA L.R. N. 10/89 E DEL D.LGS. N. 165/2001. (CM/LR)

Seduta n. 20

L'anno 2024, il giorno 24 luglio alle ore 11.12 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO, CERA.

Non sono presenti:

A relazione del Presidente NICCO

AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI UN INCARICO DI COMPONENTE DELL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DA PARTE DELLA DOTTORESSA SILVIA SALVAI PRESSO IL COMUNE DI ALASSIO (SV) AI SENSI DELLA L.R. N. 10/89 E DEL D.LGS. N. 165/2001. (CM/LR)

Richiamata la Circolare prot. n. 20373 del 20.10.2022: "Circolare n. 680/2021 'Pubblicazione delle deliberazioni dell'Ufficio di

Presidenza in relazione al rapporto tra pubblicazione e privacy'. Aggiornamento ed indicazioni operative.";

Premesso che, con nota prot. n. 15691 del 16.07.2024 la dottoressa Silvia Salvai (Responsabile del Settore Studi, Documentazione e Supporto giuridico Legale del Consiglio regionale del Piemonte) ha chiesto, ai sensi dell'art. 53, c. 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) e della legge regionale n. 10 del 23 gennaio 1989 (Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale), di essere autorizzata allo svolgimento di un incarico presso il Comune di Alassio (SV) precisando che tale incarico:

- avrà come oggetto l'attività di componente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari;
- avrà una durata triennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;

Considerato che, come risulta dalla richiesta della dottoressa Silvia Salvai e del Comune di Alassio (SV) prot. n. 14860 del 05.07.2024, l'incarico decorre dalla data di concessione dell'autorizzazione e prevede un compenso il cui ammontare è agli atti dell'ufficio;

Ricordato che la dottoressa Silvia Salvai era stata autorizzata con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza n. 124 del 15.07.2021 a svolgere la medesima attività oggetto della richiesta per un triennio a far data dalla nomina avvenuta il 18.07.2024;

Evidenziato che la normativa in materia di impieghi e incarichi affidabili ai dipendenti pubblici che qui interessa è la seguente:

- a) art. 1, c. 3 della l.r. 23 gennaio 1989, n. 10 in base al quale: l'assunzione da parte del dipendente regionale di incarichi o l'effettuazione di prestazione di lavoro a favore di terzi deve essere autorizzata, valutata la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro e agli interessi della Regione, e verificata l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alle funzioni esercitate dallo stesso nell'ambito dell'Amministrazione regionale;
- b) d.lgs. n. 165/2001 in base all'art. 53 stabilisce: "le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi";
- c) l.r. n. 23/2008 che in forza dell'art. 16, lett. e) demanda: alla competenza degli organi di direzione politico amministrativa l'emanazione degli atti di autorizzazione a dipendenti regionali per incarichi esterni;

Ricordato che debbono essere rispettati anche nell'esercizio dell'attività extra lavorativa i principi espressi nel Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale del Piemonte approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 12 febbraio 2014 "Adozione del Codice di comportamento del Consiglio regionale" e da ultimo aggiornato con DUP n. 204 del 29 dicembre 2020 "Modifiche al Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 100/2019";

Considerato che l'Ufficio di Presidenza ha disciplinato, con il proprio provvedimento deliberativo n. 124 del 26 novembre 2015 "Misura 3.3 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione presso le Strutture del Consiglio regionale anni 2015 - 2017. 'Criteri di indirizzo del processo di gestione delle autorizzazioni in materia di incarichi extra lavorativi a favore dei dipendenti del Consiglio regionale del Piemonte'", il processo decisionale sotteso alla materia degli incarichi vietati procedendo anche a una revisione organica della materia, approvando a tal fine il documento allegato contenente i criteri di indirizzo del processo di gestione delle autorizzazioni in materia di incarichi extra lavorativi a favore dei dipendenti del Consiglio regionale;

Considerato, altresì, che, in relazione all'attività oggetto della richiesta della dottoressa Silvia Salvai, la Responsabile della Direzione di appartenenza della medesima ha valutato l'assenza di conflitti d'interesse nonché di elementi d'interferenza con il regolare svolgimento dell'attività d'ufficio, così come risulta dalla scheda prot. n. 15758 del 17.07.2024, debitamente compilata così come previsto dal documento contenente i criteri di indirizzo del processo di gestione delle autorizzazioni in materia di incarichi extra lavorativi a favore dei dipendenti del Consiglio regionale adottato con la DUP n. 124 del 26 novembre 2015;

Ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione di cui trattasi;

Richiamata la DGR n. 12-4842 del 3 aprile 2017 (Incarichi esterni dei dipendenti regionali - Direttive agli uffici in merito agli incarichi vietati, a limiti e procedure autorizzative. Revoca D.G.R. 23 - 734 del 5.12.2014);

Dato atto che lo svolgimento dell'incarico deve avvenire fuori dall'orario di servizio, oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso il Consiglio regionale entro i 90 giorni successivi all'assenza, così come previsto dal comma 3, art. 3 della l. n. 10/89;

Dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3, l'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta per il dipendente il diritto a percepire il compenso eventualmente corrisposto, che sarà liquidato dal Comune di Alassio (SV) direttamente alla dipendente;

Evidenziato che l'art. 11 del Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte prevede che sia l'Ufficio di Presidenza ad adottare i provvedimenti di competenza relativi al personale del Consiglio nell'ambito dello Statuto e delle leggi;

Evidenziato, inoltre, che l'autorizzazione è valida per un triennio a far data dall'adozione del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti gli articoli 1 e 3 della l.r. n. 23 gennaio 1989, n. 10;

Visto l'art. 53 del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche);

Vista la l.r. n. 23 del 28 luglio 2008;

Vista la DUP n. 9 del 12 febbraio 2014;

Vista la DUP n. 100 del 6 giugno 2019;

Vista la DUP n. 204 del 29 dicembre 2020;

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi della normativa richiamata in premessa, a favore della dottoressa Silvia Salvai l'assunzione dell'incarico di

componente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari del Comune di Alassio (SV) per un triennio a far data dall'adozione del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'incarico in questione comporta il diritto a percepire il compenso agli atti dell'Ufficio, che sarà liquidato direttamente alla dipendente con l'obbligo di dare notizia agli Uffici del Consiglio regionale delle somme erogate a tale titolo.

Ufficio di Presidenza

Delibera n. 133/2024 - Cl. Cl. 1.17.3.4.6
/2024

Oggetto DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE, PROCESSO LEGISLATIVO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. CONSULTA REGIONALE EUROPEA. APPROVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DIRETTA, AI SENSI DEI CRITERI APPROVATI CON DUP N. 3/2024, DELLA XXXVI EDIZIONE DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA DAL TITOLO "VERSO GLI STATI UNITI D'EUROPA. UNA SOVRANITÀ EUROPEA PER FRONTEGGIARE LE SFIDE ED I PROBLEMI DEL XXI SECOLO CHE GLI STATI NON POSSONO GESTIRE: UN'EUROPA FEDERALE, SOLIDALE E CAPACE DI AGIRE" (BARDONECCHIA, 11 SETTEMBRE - 14 SETTEMBRE 2024). (DB/ACS/LP)

Seduta n. 20

L'anno 2024, il giorno 24 luglio alle ore 11.12 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO, CERA.

Non sono presenti:

A relazione del Presidente NICCO

DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE, PROCESSO LEGISLATIVO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. CONSULTA REGIONALE

EUROPEA. APPROVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DIRETTA, AI SENSI DEI CRITERI APPROVATI CON DUP N. 3/2024, DELLA XXXVI EDIZIONE DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA DAL TITOLO "VERSO GLI STATI UNITI D'EUROPA. UNA SOVRANITÀ EUROPEA PER FRONTEGGIARE LE SFIDE ED I PROBLEMI DEL XXI SECOLO CHE GLI STATI NON POSSONO GESTIRE: UN'EUROPA FEDERALE, SOLIDALE E CAPACE DI AGIRE" (BARDONECCHIA, 11 SETTEMBRE - 14 SETTEMBRE 2024). (DB/ACS/LP)

Vista la deliberazione C.R. n. 91-5176 del 19 luglio 1976 con cui il Consiglio regionale del Piemonte ha istituito la Consulta regionale europea quale organo permanente di consultazione della Regione sui temi dell'unificazione europea;

Vista la deliberazione C.R. n. 153-18550 del 21 novembre 1995 con cui è stato approvato lo Statuto della Consulta regionale europea;

Vista la legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico";

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 3 del 10 gennaio 2024 "Criteri e modalità per l'organizzazione e la partecipazione a iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocinii in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6. Approvazione nuovo testo e abrogazione DUP 291/2022 e 32/2023";

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 13 del 24/01/2024, con cui l'ufficio di Presidenza ha approvato il Piano di attività per l'anno 2024 della Consulta regionale europea, che prevede la realizzazione del Seminario in parola, in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo (MFE);

Vista la nota, prot. n. 12810 del 5 giugno 2024, con cui il Movimento Federalista Europeo Piemonte richiede al Consiglio regionale e alla Consulta europea l'organizzazione diretta della XXXVI Edizione del seminario di formazione alla cittadinanza europea dal titolo "Verso di Stati Uniti d'Europa. Una sovranità europea per fronteggiare le sfide ed i problemi del XXI secolo che gli stati non possono gestire: un'Europa federale, solidale e capace di agire", in programma a Bardonecchia, dall'11 al 14 settembre 2024;

Considerato che il Movimento Federalista Europeo è stato fondato a Milano nel 1943 da Altiero Spinelli insieme ad un gruppo di intellettuali antifascisti che aveva individuato nella battaglia per la creazione della Federazione Europea, cioè degli Stati Uniti d'Europa, lo scopo prioritario della lotta politica per affermare stabilmente nel Vecchio continente la pace, la libertà, la democrazia e la giustizia sociale e che attualmente tale Movimento conta più di 90 sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, tra cui quella di Torino;

Atteso che il seminario, rivolto ai 30 studenti vincitori della 40esima edizione 2023-2024 del concorso "Diventiamo cittadini europei", si svolge con una metodologia didattica comprensiva sia di lezioni frontali sia di lavori di gruppo supportati dai tutor sia di dibattiti conclusivi con i relatori, con un forte coinvolgimento diretto di tutti i partecipanti;

Dato atto che il successivo impegno di spesa dovrà tenere conto del numero effettivo degli studenti partecipanti al seminario e che pertanto il relativo provvedimento determinativo verrà assunto in prossimità della realizzazione dell'iniziativa;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera a) dei Criteri approvati con DUP n. 3/2024, che prevede l'organizzazione diretta di iniziative, eventualmente in collaborazione con Enti pubblici e privati, e l'art. 5, che disciplina le iniziative che possono essere organizzate direttamente dal Consiglio regionale con l'utilizzo di proprie risorse finanziarie, strumentali e di personale oppure in organizzazione partecipata con Enti pubblici e privati;

Visto altresì il Capo VI, artt. 24 e 25 dei Criteri di cui alla citata DUP;

Preso atto dell'istruttoria tecnica svolta dai competenti uffici del Settore Organismi Consultivi e Osservatori **allegata** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'organizzazione e la gestione del seminario è a carico del Movimento Federalista Europeo, ed è interamente svolta attraverso l'attività dei volontari dell'Associazione;

Dato atto che su tutto il materiale pubblicitario e promozionale dell'iniziativa verrà apposto il logo del Consiglio regionale del Piemonte, affiancato al logo della Consulta regionale europea;

Verificata la coerenza della suddetta iniziativa con le finalità istituzionali e gli obiettivi generali della Consulta europea;

Vista la nota “Insedimento Organismi consultivi e Osservatori per la XII Legislatura e prime attività” di cui l’UDP ha preso atto nella seduta del 23 luglio 2024;

Considerato di quantificare le risorse finanziarie per l’organizzazione diretta del Consiglio regionale del Piemonte e della Consulta regionale europea della sopracitata iniziativa nella percentuale del 100% delle spese ritenute ammissibili a seguito dell’istruttoria tecnica **allegata** alla presente deliberazione, per un importo di € 9.980,00 fatto salvo quanto disposto dall’articolo 34 dei Criteri, il quale stabilisce che il contributo sarà liquidato nella percentuale disposta in fase di assegnazione, sulla base delle spese indicate nel preventivo finanziario e ritenute ammissibili a seguito dell’istruttoria tecnica, effettivamente sostenute e regolarmente rendicontate;

Preso infine atto della dichiarazione resa dal Movimento Federalista Europeo, agli atti dell’Amministrazione, di assunzione della responsabilità gestionale e amministrativa, comprensiva del rispetto della normativa vigente in materia di pubblici spettacoli, pubblica sicurezza, ordine pubblico, sicurezza sul lavoro, regolarità e conformità degli impianti e degli allestimenti, nonché dell’ottenimento delle prescritte autorizzazioni, collaudi e permessi, che ricade pertanto, in via diretta ed esclusiva, sull’ente beneficiario e sui fornitori o partner da questo autonomamente individuati;

Atteso pertanto che il sostegno finanziario del Consiglio regionale non comporta alcuna responsabilità in capo all’Ente per l’organizzazione tecnica e logistica dell’evento in programma;

L’Ufficio di Presidenza, **unanime**,

D E L I B E R A

1. di approvare l’organizzazione diretta di cui agli artt. 3, comma 1, lettera a) e 5 dei Criteri approvati con DUP n. 3/2024, del Consiglio regionale del Piemonte e della Consulta regionale europea alla realizzazione della XXXVI Edizione del Seminario di formazione alla cittadinanza europea dal titolo “Verso gli Stati Uniti d’Europa. Una sovranità europea per fronteggiare le sfide ed i problemi del XXI secolo che gli stati non possono gestire: un’

Europa federale, solidale e capace di agire”, in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo Centro Regionale del Piemonte, con sede in Torino - Via Schina, 26 - C.F. 80090420011, per le motivazioni espresse in premessa e sulla base dell'istruttoria tecnica **allegata** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e di quantificare le risorse finanziarie per l'organizzazione dell'iniziativa da parte del Consiglio regionale nella percentuale del 100% delle spese ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria tecnica **allegata** alla presente deliberazione per un importo di € 9.980,00, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34 dei Criteri, il quale stabilisce che il contributo sarà liquidato nella percentuale disposta in fase di assegnazione, sulla base delle spese indicate nel preventivo finanziario e ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria tecnica, effettivamente sostenute e regolarmente rendicontate;

2. di dare mandato alla struttura competente di adottare gli atti amministrativi e procedere agli adempimenti organizzativi necessari e conseguenti.

ISTRUTTORIA TECNICA - ORGANIZZAZIONE PARTECIPATA

CONSULTA REGIONALE EUROPEA

Oggetto: INIZIATIVA XXXVI SEMINARIO DI FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA - 2024

Soggetto Proponente Movimento Federalista Europeo - Sezione di Torino (MFE)

	Valutazione	Note / motivazione
Finalità di lucro dell'ente	No	
Affidabilità ente proponente	SI	

Criteria di ammissibilità delle iniziative / eventi

	Valutazione	Note / motivazioni
Coerenza con gli indirizzi programmatici formulati dall'Ufficio di Presidenza / coerenza con le finalità istitutive dell'organismo consultivo;	SI	
Rilevanza (locale, regionale, nazionale o internazionale) dell'iniziativa;	Regionale	
Valenza sia culturale sia formativa dell'iniziativa;	SI	
Impatto sull'immagine del Consiglio regionale / e dell'organismo consultivo;	SI	
Finalità di lucro dell'iniziativa	NO	

Quadro finanziario dell'iniziativa / evento

Entrate	Importo	Importo richiesto
Risorse finanziarie richieste al Consiglio regionale		
Risorse proprie ente proponente		
Altre entrate:		
Totale Entrate		

Spese	Importo	Importo ammissibile	Ammissibilità - Nota
1. Affitto e allestimento di locali, spazi, impianti e strutture destinate alla realizzazione dell'iniziativa, compresi i noleggi e le attività di montaggio, smontaggio e trasporto. Eventuale costo utilizzo Palazzo delle Feste 180,00	€ 180,00	€ 180,00	
5.2 Compensi per relatrici/relatori, esperte/i, docenti o artiste/i, la cui partecipazione sia stata prevista nel programma dell'iniziativa (allegato) e relative spese di ospitalità (viaggio, vitto e alloggio) - Spese di viaggio per intervento di n. 7 relatori e n. 4 moderatori/coordinatori, di n. 1 responsabile e di n. 2 tutor che accompagnano i partecipanti € 890,00	€ 890,00	€ 890,00	

Spese	Importo	Importo ammissibile	Ammissibilità - Nota
<p>10. Spese non rientranti nelle tipologie sopraindicate, strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, la cui pertinenza sia debitamente motivata dal soggetto beneficiario.</p> <p>Specificare e quantificare le singole voci di spesa; a titolo esemplificativo spese per servizio autambulanza, piano sicurezza, assicurazione)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spese di soggiorno di circa 30 partecipanti (vitto e alloggio, per tre giorni, inclusa tassa di soggiorno) € 8.210 - Polizza responsabilità civile € 200 - Distribuzione cartelline ai partecipanti con documentazione di supporto, in particolare (al di là di quanto distribuito in omaggio): <ul style="list-style-type: none"> - 4 numeri per 30 partecipanti della rivista L'Unità Europea (costo complessivo € 150 – prezzo nominale € 240) - 2 numeri per 30 partecipanti della rivista "Il federalista" (costo complessivo € 200 – prezzo nominale € 540) - 3 numeri per 30 partecipanti della rivista "The Federalist Debate" (costo complessivo € 150 - prezzo nominale € 450) <p>totale € 500</p> <p>- Spese per saldo in modalità tracciabile acquisti beni e servizi e rimborsi, strettamente effettuati per lo svolgimento dell'iniziativa € 20</p>	€ 8.930,00	€ 8.910,00	€ 20,00 non ammissibili in quanto trattasi di costi bancari
Totale Spese	€ 10.000,00	€ 9.980,00	

	Valutazione	Note/motivazione
Congruità dei preventivi di spesa presentati	Si	

<i>Note ulteriori</i>	L'importo che si propone di concedere è di € 9.980,00
-----------------------	---

Data _____

Angelo Casolo / Lillina Pantalena

Redazione a cura di:

Dirigente